1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 giugno 2002** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **236.** Sentenza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Famiglia - Obblighi dei genitori nei confronti dei figli - Inadempimento dell'obbligato - Ingiunzione, con decreto del Presidente del Tribunale, di versare una quota dei redditi dell'obbligato al coniuge o all'onerato delle spese di mantenimento della prole - Ritenuta inidoneità del decreto a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Prospettata diversità di trattamento (rispetto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), in contrasto con il principio di tutela dei soggetti deboli - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

– Cod. civ., art. 148, terzo comma.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 30 ..... *Pag.* 13

N. **237.** Sentenza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per il reato di diffamazione, a carico di un componente della Camera dei deputati - Deliberazione parlamentare di insindacabilità - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Milano - Carente indicazione del *petitum* - Inammissibilità del ricorso.

– Deliberazione della Camera dei deputati 31 gennaio 1996.
– Costituzione, art. 68, primo comma ..... » 17

N. **238.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Tariffe - Divieto di maggiorazione - Asserito contrasto con il principio di liberalizzazione imposto da direttive comunitarie e con la libertà economica - Carente motivazione in punto di rilevanza nonché contraddittorietà dell'atto di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.L. 28 marzo 2000, n. 70 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. 137), art. 2.
– Costituzione, artt. 11 e 41 ..... » 21

N. **239.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Prescrizione e decadenza - Prescrizione in materia assicurativa - Diritto derivante dal contratto di assicurazione contro infortuni - Prescrizione - Termine annuale dal verificarsi del sinistro - Lamentata incongruità - Carenza di motivazione dell'atto di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

– Cod. civ., art. 2952, secondo comma.
– Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 23

N. **240.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Siciliana - Personale a contratto - Titolari di contratti a tempo indeterminato presso i Comuni siciliani - Mancata previsione di immissione nei ruoli regionali - Inconferenza della norma denunciata rispetto alla questione sollevata - Difetto di motivazione in ordine alla sua applicabilità nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, art. 4.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

Regione Siciliana - Personale a contratto - Titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato presso i Comuni siciliani - Mancata previsione di immissione nei ruoli regionali, analogamente a quanto disposto per il personale tecnico assunto presso gli uffici regionali del Genio civile - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento, nonostante l'identità di funzioni svolte, con lesione del principio di imparzialità e buon andamento e del diritto ad una retribuzione proporzionata - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, artt. 1 e 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97 ..... *Pag.* 25

N. **241.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lazio - Personale dipendente - Personale già in servizio presso l'Istituto per il diritto allo studio universitario (Idisu) - Reinquadramento nei ruoli regionali - Mancata equiparazione, nel trattamento economico, al personale già destinatario di benefici di legge - Lamentata arbitraria discriminazione, con violazione del diritto alla retribuzione adeguata e del principio di imparzialità e buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
– Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma ..... » 30

N. **242.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Emilia-Romagna - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione e decadenza dalla assegnazione degli alloggi - Requisito della rendita catastale - Mancata estensione anche alle unità immobiliari site nel comune di residenza e nei comuni contermini - Prospettata disparità di trattamento tra situazioni omologhe - Sopravvenuta nuova normativa recante abrogazione espressa della legge denunciata - Necessità del riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, tabella A allegata.
– Costituzione, art. 3 ..... » 33

N. **243.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Difetto di motivazione della questione sollevata, con mero rinvio a un'eccezione di parte, non precisata - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100.
– Costituzione, artt. 23 e 25 ..... » 35

N. **244.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Causa di non punibilità - Reato di favoreggiamento personale - Dichiarazioni non veritiere rese da imputati alla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa - Inapplicabilità della ritrattazione, come causa di non punibilità - Prospettata, irragionevole, difformità di disciplina, rispetto alle informazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega - Questione già oggetto di esame - Carenza di argomenti o profili nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
– Cod. pen., art. 376, primo comma.
– Costituzione, art. 3 ..... *Pag.* 36

N. **245.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Piemonte - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione degli alloggi e decadenza - Requisiti - Necessaria esclusione della titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, con rendita catastale rivalutata - Assunto contrasto con la legislazione statale di principio - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
– Legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, art. 2, comma 1, lettera *c)*.
– Costituzione, artt. 3, 97 e 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3 ..... » 39

N. **246.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Toscana - Sanità - Attribuzione di anticipazioni straordinarie alle aziende sanitarie - Misura massima consentita - Assunto contrasto con il «tetto» fissato nella legislazione statale di principio - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale, con soppressione del controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
– Legge Regione Toscana riapprovata il 4 luglio 2001.
– Costituzione, art. 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 8; d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 2 ..... » 41

N. **247.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Liguria - Tutela dell'ambiente - Aree protette - Ritenuto intento dilatorio nell'applicazione del regime di tutela in aree classificate come parchi naturali regionali, in contrasto con la legislazione statale di principio - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale, con soppressione del controllo preventivo di legittimità costituzionale delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
– Legge Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000, art. 1, commi 2 e 3.
– Costituzione, art. 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 8; legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 11 febbraio 1992, n. 157; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ..... » 43

N. **248.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Liguria - Aree protette - Istituzione di area denominata «paesaggio protetto» - Ritenuta elusione delle norme di tutela contenute nella legislazione statale di principio e della classificazione ivi prevista - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale - Soppressione del controllo preventivo della costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
– Legge Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000.
– Costituzione, artt. 9 e 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 8; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 2, 12 e 22; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21 ..... » 45

N. **249.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ripetizioni di indebito pensionistico - Restituzione delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento pensionistico per i periodi anteriori al 1º gennaio 1996, con esclusione dei soli percettori di un reddito imponibile, per il 1995, di importo pari o inferiore a lire 16 milioni - Retroattività della disciplina - Prospettata disparità di trattamento tra pensionati, con lesione del principio di certezza giuridica e di affidamento e del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali - Sopravvenienza legislativa in tema di indebito previdenziale e mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261.
– Costituzione, artt. 3 e 38 ..... *Pag.* 48

N. **250.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sopravvenienza legislativa - Applicabilità alle successioni aperte in date successive alle ordinanze di rimessione della questione - Esclusione.

Imposta sulle successioni e donazioni - Beni caduti in successione - Partecipazioni azionarie in società non quotate in borsa - Determinazione dell'imponibile con riferimento al valore di bilancio o inventario anziché sulla base dell'effettivo valore - Prospettata disparità di trattamento, rispetto alle partecipazioni societarie quotate o ai beni immobili, con violazione del principio di capacità contributiva e dei criteri direttivi della legge delega - Manifesta infondatezza della questione.

– D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16, comma 1, lettera *b)*.
– Costituzione, artt. 3, 53 e 76 (in relazione all'art. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825) ..... » 52

N. **251.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Soggetti che non abbiano la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Carenza di un interesse qualificato ad intervenire - Inammissibilità.

Impiego pubblico - Personale scolastico - Contratto di assunzione a termine - Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Divieto - Prospettata disparità di trattamento, rispetto ai lavoratori assunti da datori privati o da enti pubblici economici - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 36, comma 8, come modificato dall'art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
– Costituzione, art. 3 ..... » 55

N. **252.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta formulata dall'imputato - Termine perentorio - Lamentata non congruità - Prospettato contrasto con l'esigenza della difesa - Sopravvenuta decisione di incostituzionalità, in relazione al profilo censurato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Cod. proc. pen., art. 458, comma 1.
– Costituzione, art. 111 ..... » 58

N. **253.** Ordinanza 5 - 14 giugno 2002.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per il reato di diffamazione, a carico di un membro del Parlamento - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Riproposizione di nuovo ricorso, da parte del Tribunale di Caltanissetta, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità.

– Deliberazione della Camera dei deputati 21 giugno 2000.
– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, primo e terzo comma. *Pag.* 60

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **29.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 marzo 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Lombardia - Istituzione del Corpo forestale regionale - Denunciata attribuzione, a quest'ultimo, di funzioni ricadenti in materia di legislazione esclusiva statale (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, profilassi internazionale) - Invasione del potere statale di attribuire le funzioni amministrative.

– Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (in particolare, artt. 1, comma 1, e 2).
– Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere *s)* e *q)*, e 118.

Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Lombardia - Istituzione del Corpo forestale regionale - Attribuzione alla Giunta (anziché al Consiglio regionale) di potestà regolamentare in materia di organizzazione - Denunciato contrasto con disposizioni statutarie - Inosservanza delle norme che impongono alla legge regionale di disciplinare «i principali connotati organizzativi» ed i rapporti tra Corpo forestale regionale ed apparati della Regione - Mancata precisazione dei contenuti rimessi al regolamento e ai «successivi provvedimenti» di Giunta.

– Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (in particolare, art. 1, commi 2 e 3).
– Statuto della Regione Lombardia (approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339) artt. 6, primo comma, e 48, secondo e terzo comma.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Lombardia - Istituzione del Corpo forestale regionale - Previsto intervento sostitutivo del Corpo forestale regionale, in caso di mancato intervento degli enti locali - Prevista possibilità per gli enti locali di aderire a «convenzioni quadro» predisposte unilateralmente dalla Regione - Omessa previsione di rapporti collaborativi con il Corpo forestale dello Stato - Asserito contrasto con i precetti costituzionali in materia di poteri sostitutivi - Lesione delle autonomie locali garantite dalla Costituzione.

– Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (in particolare, artt. 2, comma 5, e 3).
– Costituzione, artt. 120, secondo comma, e 114, primo e secondo comma.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Lombardia - Istituzione del Corpo forestale regionale - Personale del Corpo - Attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e possibilità di riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza - Asserito contrasto con competenze legislative di esclusiva spettanza dello Stato.

– Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (in particolare, art. 4, comma 3).
– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *h)* ed *l)*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Presidente del Consiglio avverso legge regionale - Invito alla Regione a non procedere all'attuazione della legge impugnata in pendenza del giudizio.

– Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 ..... *Pag.* 63

N. **30.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 aprile 2002 (della Regione Umbria).

Energia elettrica - Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale - Disciplina recata dal decreto-legge n. 7/2002 - Denunciata mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza - Ritenuta inesistenza dei presupposti di fatto evocati dal Governo per giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza - Sottrazione alle Regioni di funzioni e poteri, in contrasto con il nuovo assetto costituzionale - Invasione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Impossibilità di individuare, nella decretazione d'urgenza, un potere di supremazia su regioni ed enti locali sotto forma di potere sostitutivo - Inosservanza dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione - Mancanza di garanzie procedurali.

– Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (intero testo).
– Costituzione, art. 77, comma secondo, in relazione all'art. 117, commi primo, secondo, lettera *m)*, e terzo; all'art. 118, commi primo e secondo, e all'art. 120, comma secondo, della Costituzione.

In via subordinata:

Energia elettrica - Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale - Disciplina recata dal decreto-legge n. 7/2002 - Attribuzione allo Stato del potere autorizzatorio in materia di impianti di energia elettrica - Autorizzazione unica sostitutiva di autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati - Asserita lesione delle funzioni amministrative assegnate alle Regioni - Ritenuta violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

– Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, art. 1, comma 1.
– Costituzione, art. 118, commi primo e secondo.

Energia elettrica - Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale - Disciplina recata dal decreto-legge n. 7/2002 - Attribuzione allo Stato del potere autorizzatorio in materia di impianti di energia elettrica - Autorizzazione unica, ricomprensiva della autorizzazione ambientale integrale, sostitutiva delle singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali, con effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, sospensiva dell'efficacia del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, all. 4, nonché dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 e del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 - Asserita lesione della competenze normative assegnate alle Regioni in materia di tutela della salute, di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali - Violazione delle funzioni amministrative, riconosciute costituzionalmente a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

– Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, art. 1, commi 2, 3 e 5.
– Costituzione, artt. 117, commi primo e terzo, e 118, commi primo e secondo.

Energia elettrica - Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale - Norme introdotte dal decreto-legge n. 7/2002 - Attribuzione allo Stato del potere autorizzatorio in materia di impianti elettrici - Autorizzazione unica rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principî di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/1990, d'intesa con la regione interessata - Prevista estensione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto» - Asserita violazione dei principî di leale cooperazione e del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

– Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, art. 1, commi 2 e 4.
– Costituzione, art. 97, primo comma ..... *Pag.* 65

N. **31.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 aprile 2002 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della Regione Basilicata assunti *ex lege* n. 219/1981 e successivamente inquadrati in ruolo - Riconoscimento ai fini pensionistici del servizio preruolo - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «previdenza sociale» - Violazione del principio di eguaglianza (con riguardo alla determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) - Contrasto con la «tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica» da assicurare «prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

– Legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10, art. 12 (che modifica l'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 2001, n. 5).
– Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lettere *o)* ed *m)*, e 120, comma secondo. » 74

N. **32.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 18 aprile 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Caccia - Norme della Regione Sardegna per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia - Disposizioni concernenti il periodo di caccia - Termine della stagione venatoria fissato, per numerose specie di fauna selvatica, al 28 febbraio di ogni anno - Estensione del periodo di caccia aperta rispetto a quello previsto dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 157/1992 - Mancata considerazione della valutazione negativa espressa dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - Asserita violazione di legge statale posta a tutela dell'ambiente - Invasione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 323/1998.

– Legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2002, n. 5 (che modifica l'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23).
– Costituzione, artt. 117, comma primo (*recte*, secondo), lettera *s)*; legge 11 febbraio 1992, n.157, art. 18, comma 2 ..... » 75

N. **270.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 22 febbraio 2002.

Farmacia - Regione Lombardia - Disciplina dell'orario settimanale, della chiusura infrasettimanale e festiva, dell'orario giornaliero, dei turni di servizio e delle ferie annuali - Asserita penalizzazione degli utenti e dell'iniziativa economica dei farmacisti - Incidenza sui principî di tutela della salute, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di libertà di iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 447 (*recte*: 446)/1988.

– Legge Regione Lombardia 3 aprile 2000, art. 21, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
– Costituzione, artt. 32, 41 e 97 ..... » 77

N. **271.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 22 febbraio 2002.

Farmacia - Regione Lombardia - Disciplina dell'orario settimanale, della chiusura infrasettimanale e festiva, dell'orario giornaliero, dei turni di servizio e delle ferie annuali - Asserita penalizzazione degli utenti e dell'iniziativa economica dei farmacisti - Incidenza sui principî di tutela della salute, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di libertà di iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 447 (*recte*: 446)/1988.

– Legge Regione Lombardia 3 aprile 2000, art. 21, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
– Costituzione, artt. 32, 41 e 97 ..... *Pag.* 80

N. **272.** Ordinanza del Tribunale di Cosenza del 20 febbraio 2002.

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il pubblico ministero, prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, di notificare all'indagato l'avviso di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

– Cod. proc. pen., art. 459.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 111 ..... » 81

N. **273.** Ordinanza del tribunale di Marsala del 5 marzo 2002.

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, anteriormente dall'emissione del decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento ordinario - Lesione del diritto di difesa.

– Cod. proc. pen., artt. 459 e 460.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 111 ..... » 83

N. **274.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 6 febbraio 2002.

Trasporto marittimo e aereo - Trasporto marittimo di cose - Responsabilità del vettore nell'ipotesi di trasporto nazionale - Limitazioni in materia di rilevanza della colpa grave e di misura del risarcimento per sola unità di carico - Disciplina meno favorevole all'utente privato occasionale, rispetto a quella prevista per i trasporti internazionali - Irragionevolezza - Ingiustificata ed incongrua disparità di trattamento.

– Codice della navigazione, art. [432, *recte*:] 423.
– Costituzione, art. 3, commi primo e secondo.

Trasporto marittimo e aereo - Trasporto marittimo di cose - Responsabilità del vettore - Limiti risarcitori - Mancato adeguamento da oltre 50 anni (diversamente da quanto avvenuto per le somme previste in altre disposizioni del codice della navigazione) - Irragionevolezza.

– Codice della navigazione, art. [432, *recte*:] 423.
– Costituzione, art. 3 ..... » 84

N. **275.** Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Genova dell'8 marzo 2002.

Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza della persona inferma di mente con le particolari modalità previste per la persona minore di anni sedici - Mancata previsione - Incidenza sulla piena tutela dei diritti inviolabili della persona - Disparità di trattamento di situazioni identiche - Lesione dei diritti di difesa e della salute.

– Cod. proc. pen., artt. 392, comma 1-*bis*, 398, comma 5-*bis*, e 498, commi 4, 4-*bis,* e 4-*ter*.
– Costituzione, artt. 2, 3, 24, 32 e 111 ..... » 87

N. **276.** Ordinanza del Tribunale di Imperia del 29 gennaio 2002.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti in queste affermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto con i principî di non dispersione dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.

– Codice di procedura penale, art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
– Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, comma secondo, e 101, comma secondo. *Pag.* 89

N. **277.** Ordinanza del Tribunale di Torino dell'8 aprile 2002.

Reato in genere - Reati di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica - Esclusione del reato, secondo il giudice rimettente, per le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni - Contrasto con i principî della legge delegante n. 352/1997 - Eccesso di delega.

– D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 166.
– Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma ..... » 91

N. **278.** Ordinanza della Corte dei conti sez. giur. per la Regione Lazio del 12 marzo 2002.

Pensioni - Militari (dirigenti generali) in quiescenza - Indennità di posizione - Spettanza solo per i militari collocati a riposo negli anni 1996 e 1997 - Spettanza anche per quelli collocati a riposo nell'anno 1995 - Mancata previsione - Irrazionalità - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principî di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata, di garanzia previdenziale e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1/1991, 42/1993 e 226/1993.

– Legge 2 ottobre 1997, n. 334, art. 1.
– Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 97 ..... » 103

N. **279.** Ordinanza del Tribunale di Avellino del 18 marzo 2002.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta da parte del pubblico ministero - Decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta senza previo intervento della difesa dell'imputato, sia pure a livello meramente cautelare - Lesione del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento penale - Contrasto con i principî del contraddittorio e di parità delle parti.

– Cod. proc. pen., art. 455.
– Costituzione, artt. 24 e 111 ..... » 107

N. **280.** Ordinanza del Tribunale di Avellino del 25 gennaio 2002.

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa, sia pure a livello meramente cautelare - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principî del contraddittorio e di parità delle parti.

– Cod. proc. pen., art. 459.
– Costituzione, artt. 24 e 111 ..... » 109

N. **281.** Ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Verona del 4 maggio 1994.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Agevolazioni fiscali - Abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - Previsione per gli assegni vitalizi corrisposti ad *ex* parlamentari e categorie equiparate - Mancata estensione a favore dei titolari di altri vitalizi a carico dello Stato - Disparità di trattamento (tributario e pensionistico) fra situazioni soggettive identiche - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con il principio di capacità contributiva.

– D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma 6.
– Costituzione, artt. 3 e 53, comma secondo [*rectius:* primo comma] ..... » 111

N. **282.** Ordinanza del g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Trento del 26 marzo 2002.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Provvedimenti - Contumacia o irreperibilità dell'imputato - Possibilità per il giudice di emettere, in mancanza del consenso del minore, sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Violazione del principio di protezione dell'infanzia e della gioventù - Lesione dell'autonomia della funzione giurisdizionale.

– D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, primo comma, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
– Costituzione, artt. 3, 10, 24, comma secondo, 31, comma secondo, 101, comma secondo, e 111 ..... *Pag.* 113

N. **283.** Ordinanza del Tribunale di Roma del 3 settembre 2001.

Matrimonio - Matrimonio dello straniero nello Stato - Condizioni - Rilascio da parte della competente autorità straniera di dichiarazione dalla quale risulti che, secondo le leggi cui il cittadino straniero è sottoposto, nulla osta al matrimonio - Necessità - Impossibilità per le autorità italiane di supplire al mancato rilascio e di sindacarne i motivi - Contrasto con il fondamentale diritto a contrarre matrimonio.

– Codice civile, art. 116.
– Costituzione, art. 2.

In subordine: Matrimonio - Matrimonio dello straniero nello Stato - Condizioni - Possibilità per i coniugi, in assenza del nulla osta della competente autorità straniera, di presentare direttamente all'ufficiale di stato civile idonea documentazione attestante la mancanza di impedimenti al matrimonio secondo le leggi cui il cittadino straniero è sottoposto - Mancata previsione - Contrasto con il fondamentale diritto a contrarre matrimonio.

– Codice civile, art. 116.
– Costituzione, art. 2 ..... » 116

N. **284.** Ordinanza del g.i.p. del tribunale di Firenze del 19 gennaio 2001.

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 - Pena detentiva inflitta, per emissione di assegno senza provvista, con sentenza o decreto divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo - Riscossione, previa conversione della pena nel corrispondente importo pecuniario, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero, competenza dell'autorità amministrativa ad applicare la sanzione amministrativa prevista - Mancata previsione - Trattamento più favorevole rispetto ai condannati, per il medesimo titolo di reato, alla sola multa.

– D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
– Costituzione, art. 3 ..... » 119

N. **285.** Ordinanza della Corte dei conti sez. giur, per la Regione Puglia del 4 marzo 2002.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Istanza di proroga per l'emissione dell'atto di citazione da parte del procuratore regionale - Notificazione al presunto responsabile - Mancata previsione - Violazione dei principî relativi al «giusto processo».

– Decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 5, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 3-*bis*, legge 20 dicembre 1996, n. 639.
– Costituzione, art. 111 ..... » 121

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **236**

Sentenza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Famiglia - Obblighi dei genitori nei confronti dei figli - Inadempimento dell'obbligato - Ingiunzione, con decreto del Presidente del Tribunale, di versare una quota dei redditi dell'obbligato al coniuge o all'onerato delle spese di mantenimento della prole - Ritenuta inidoneità del decreto a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Prospettata diversità di trattamento (rispetto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), in contrasto con il principio di tutela dei soggetti deboli - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

– Cod. civ., art. 148, terzo comma.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 2000 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile Di Grazia Giovanna contro Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze ed altra, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Di Grazia Giovanna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Maria Luisa Casotti Cantatore per Di Grazia Giovanna e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 22 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 cod. civ.

Il tribunale premette di essere investito del reclamo avverso l'iscrizione di ipoteca giudiziale eseguita con riserva dal Conservatore dei registri immobiliari, poiché il decreto emesso ai sensi dell'art. 148 cod. civ., pur costituendo titolo esecutivo, non è compreso tra le tassative ipotesi che consentono l'iscrizione ipotecaria.

Il rimettente, dopo aver richiamato, a conferma del principio di tassatività delle ipotesi di iscrizione dell'ipoteca giudiziale, la sentenza n. 186 del 1988, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 158 cod. civ., in quanto non prevedeva, tra i titoli per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, il decreto di omologazione della separazione consensuale, afferma che la stessa Corte non ha ritenuto sussistere una necessaria implicazione tra titolo esecutivo e titolo per iscrizione ipotecaria, come risulta dall'ordinanza n. 357 del 2000, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-*quater* cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'ordinanza ivi contemplata costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Sostiene il rimettente che gli argomenti espressi in tale ordinanza, e, precisamente, la diversità strutturale e funzionale delle previsioni normative poste a raffronto e l'ampia potestà discrezionale del legislatore sia nella conformazione degli istituti processuali che nella differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei vari tipi di giudizi, non potrebbero invocarsi nella fattispecie, nella quale il *tertium comparationis* è rappresentato dal combinato disposto degli artt. 642 e 655 cod. proc. civ.

Infatti, sotto il profilo processuale, il decreto previsto dall'art. 148 cod. proc. civ. presenta struttura analoga a quella del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, anche in relazione alle modalità di opposizione; la norma si porrebbe perciò in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sotto il profilo sostanziale, l'art. 148 cod. civ. è una norma di tutela dei soggetti deboli, analogamente ai provvedimenti previsti dagli artt. 156 e 158 cod. civ. e dall'art. 8 della legge n. 898 del 1970, e pertanto vi sarebbe un contrasto con l'art. 30 della Costituzione.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale si è costituita la reclamante del giudizio *a quo,* chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, ovvero, in subordine, che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della impugnata norma.

La detta parte pone anzitutto a confronto il procedimento previsto dall'art. 148 cod. civ. con quello monitorio, e, dopo averne illustrato i tratti comuni, conclude che il decreto di cui all'art. 148 cod. civ. è in realtà un decreto ingiuntivo, il quale, al pari di quest'ultimo, è titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale. La questione sarebbe quindi inammissibile, poiché il giudice *a quo* avrebbe dovuto interpretare la norma nel senso costituzionale, considerando il decreto compreso tra i provvedimenti indicati dal secondo comma dell'art. 2818 cod. civ., che consentono l'iscrizione ipotecaria.

Nel merito, si osserva che il creditore sarebbe privo di ogni tutela se non avesse la possibilità di conservare la garanzia offerta dal patrimonio del debitore, poiché questi potrebbe distrarre i propri beni in danno dei minori.

La difesa della reclamante sottolinea infine che la norma impugnata tutela interessi di rilevanza costituzionale e che il perseguimento del preminente interesse del minore postula l'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti di cui il medesimo è titolare.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

La difesa erariale osserva che il decreto in esame non è confrontabile con gli altri provvedimenti idonei all'iscrizione di ipoteca, i quali sono caratterizzati dall'essere conclusivi di un giudizio, ancorché emessi con la clausola *rebus sic stantibus.*

Il criterio di ragionevolezza non sembra quindi violato, in quanto la diversa scelta del legislatore si giustifica in relazione alla differente natura dei provvedimenti.

Ad avviso dell'Avvocatura, deve infine osservarsi che il coniuge beneficiario del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 148 cod. civ. ha comunque la possibilità di assicurarsi la garanzia patrimoniale dell'obbligato, mediante il ricorso agli altri mezzi di tutela cautelare, conservativi delle garanzie patrimoniali.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Firenze lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale; tale norma, ad avviso del giudice rimettente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto il decreto previsto dall'art. 148 cod. proc. civ., pur presentando struttura analoga a quella del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, anche in relazione alle modalità di opposizione, non consente tuttavia l'iscrizione di ipoteca; ed inoltre con l'art. 30 della Costituzione, poiché l'art. 148 cod. civ. è una norma di tutela dei soggetti deboli, analogamente ai provvedimenti previsti dagli artt. 156 e 158 cod. civ. e dall'art. 8 della legge n. 898 del 1970, in base ai quali però può iscriversi ipoteca giudiziale.

2. — La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.

L'art. 148 del codice civile è una norma composita, la quale contiene disposizioni di natura sostanziale e al tempo stesso di carattere processuale, tutte finalizzate all'attuazione dei principi enunciati dall'art. 30 della Costituzione. Mentre il primo periodo del primo comma della norma in esame specifica le modalità del concorso dei coniugi all'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli, già posto dal precedente art. 147, il secondo periodo dello stesso comma, con una previsione del tutto peculiare, estende l'ambito soggettivo degli obbligati, ponendo a carico di altri ascendenti il particolare obbligo di fornire ai genitori, che ne siano privi, i mezzi necessari affinché questi stessi possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Le statuizioni contenute nei successivi commi apprestano un efficace rimedio all'ipotesi di inadempimento, consentendo che attraverso l'agile strumento del decreto, adottato con l'audizione dell'inadempiente e sulla base di informazioni, si ottenga il risultato del versamento diretto di una quota dei redditi dell'obbligato al coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

La genericità delle espressioni contenute nell'anzidetta disposizione, dove non è indicato se il soggetto che viene meno ai propri obblighi sia il genitore o l'ascendente, essendo menzionato solo l'inadempiente e l'obbligato, ha consentito alla giurisprudenza un'applicazione estensiva, confermata anche in sede di giudizio di legittimità. La norma è stata infatti utilizzata sia come mero strumento di distrazione dei redditi, mediante il trasferimento coatto del credito attuato con l'ordine al terzo debitore dell'obbligato di versare quanto dovuto direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese di mantenimento, sia per ottenere la condanna del coniuge o degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento dei minori, indipendentemente dalla esistenza di crediti verso terzi, come si è verificato nella fattispecie che ha dato luogo al giudizio *a quo*.

Poiché la *ratio* della norma è unicamente quella di assicurare alla prole con la dovuta celerità i mezzi necessari al suo mantenimento, il predetto fine può essere raggiunto mediante le due indicate modalità, una volta individuati i soggetti obbligati; occorre peraltro tener distinte le modalità attuative del citato obbligo, diverse essendo le conseguenze, che riguardano le garanzie patrimoniali, del decreto recante l'ordine di distrazione dei redditi rispetto a quello di condanna dell'obbligato.

2.1 — Nell'ipotesi esplicitamente prevista dal secondo comma dell'art. 148 cod. civ., assimilabile, quanto agli effetti, all'espropriazione presso terzi, il decreto è pronunciato nei confronti dell'obbligato e del terzo debitore di questo, al quale terzo si ingiunge di versare ad un altro soggetto una quota dei redditi dell'obbligato; il decreto costituisce titolo esecutivo ed è opponibile dalle parti e dal terzo nei venti giorni dalla notifica.

La estraneità del terzo, destinatario unicamente dell'ordine di distrazione delle somme, agli obblighi familiari ed inoltre la totale estraneità di esso al medesimo procedimento, cui nemmeno è chiamato a partecipare, comporta la logica conseguenza che il decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Nel caso in cui il terzo non adempia all'obbligo di pagamento, non v'è dubbio che la parte che ha ottenuto il decreto può agire direttamente contro questo in via esecutiva, essendo già contenuta nel

decreto l'assegnazione del credito; ma non potrebbe mai consentirsi la iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ancorché a garanzia del primario credito di mantenimento di minori, su beni di un soggetto diverso dal debitore ed a seguito di un procedimento di cui il medesimo non è parte.

Con riguardo all'ipotesi sopra illustrata, del tutto ragionevolmente perciò l'art. 148 cod. civ. richiama le sole norme del procedimento monitorio che regolano l'opposizione a decreto ingiuntivo e non l'art. 655 cod. proc. civ., che consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale, la cui applicazione nella specie è da escludere.

2.2 — Diversa è invece l'ipotesi in cui il decreto sia pronunciato nei soli confronti dell'obbligato, sia esso il genitore o l'ascendente, affinché versi le somme destinate al mantenimento della prole.

In questo caso si instaura un procedimento del tutto analogo a quello monitorio anche nella successiva fase dell'opposizione.

L'unica rilevante diversità tra i due procedimenti, del resto determinata dalle differenti regole di accertamento del credito, risiede nel regime probatorio; mentre per la pronuncia del decreto ingiuntivo è necessaria la prova scritta del credito, data l'assenza in questa fase di ogni forma di contraddittorio, nel procedimento previsto dall'art. 148 cod. civ. è sufficiente invece la mera verifica dell'inadempimento del genitore obbligato, non richiedendosi prove dell'esistenza del credito, che deriva dal rapporto di filiazione; onde la necessità, solo in questo giudizio e non in quello monitorio, dell'audizione dell'inadempiente.

Ad eccezione della diversità di disciplina relativa alla prova del credito, per il resto i due procedimenti sono del tutto assimilabili fra loro, sia nella forma che negli effetti; il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 148 cod. civ. nei confronti del solo obbligato inadempiente è un decreto ingiuntivo esecutivo *ex lege,* che, in quanto tale, costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, in applicazione dell'art. 655 cod. proc. civ.

Il giudice *a quo* erra quindi nel ritenere che il decreto contenente l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'obbligato inadempiente non segua le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non sia perciò titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale; la norma impugnata si sottrae alle denunciate censure proprio perché nell'ipotesi appena indicata si instaura un procedimento monitorio a regime probatorio semplificato, che soggiace alla disciplina propria di questo consentendo che il provvedimento così emesso costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0551

N. **237**

Sentenza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per il reato di diffamazione, a carico di un componente della Camera dei deputati - Deliberazione parlamentare di insindacabilità - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Milano - Carente indicazione del *petitum* - Inammissibilità del ricorso.

– Deliberazione della Camera dei deputati 31 gennaio 1996.
– Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 31 gennaio 1996 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Umberto Bossi nei confronti di Fernando Dalla Chiesa, promosso con ricorso della Corte d'appello di Milano, sezione IV penale, notificato il 18 gennaio 2001, depositato in cancelleria il 1º febbraio 2001 e iscritto al n. 7 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Milano, sezione IV penale, ha proposto, con ordinanza del 2 ottobre 2000 pronunciata nel corso di un giudizio penale nei confronti del deputato Umberto Bossi, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati in relazione alla deliberazione, da quest'ultima adottata nella seduta del 31 gennaio 1996, che ha dichiarato che i fatti per i quali l'on. Bossi era sottoposto al procedimento penale costituivano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

I fatti in relazione ai quali è stata adottata la citata delibera consistono — secondo quanto espone la ricorrente — nelle seguenti frasi, pronunciate dal parlamentare nei confronti di Fernando Dalla Chiesa, nel corso di un comizio tenutosi a Milano il 18 giugno 1993 in occasione della campagna elettorale per l'elezione del sindaco: «... quello è un ipocrita fatto e finito, un uomo dalla lunga faccia ... lo statalismo a Milano è rappresentato dallo schieramento di Dalla Cosa Nostra, io lo chiamo Dalla Cosa Nostra e poi mi piace il ragionamento che fa Dalla Cosa Nostra quando dice che lui è stato il migliore anticlassista ... però io non sapevo che lui era in Parlamento,

io non sapevo neppure che Dalla Cosa Nostra fosse in Parlamento, perché in un anno ha parlato due volte leggendo il fogliettino ... ma per cambiare il mondo deve avere le masse, deve avere i voti, non essere rappresentante di un partito da prefisso telefonico La Rete, un partito che io ritengo qui oggettivamente mafioso, che vive in una realtà che non c'entra niente con la democrazia, che non c'entra niente con l'Europa verso cui vogliamo andare, verso cui la stessa Sicilia vuole andare ... ho saputo solo quando è capitato in lista a Milano che esisteva in Parlamento un tal Dalla Cosa Nostra ... rispunta (lo statalismo a Milano) e gioca le carte di un uomo come Dalla Cosa Nostra che può grazie al cognome e non grazie ai meriti personali ...».

1.1. — La ricorrente premette che — nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna del deputato Umberto Bossi per il reato di diffamazione aggravata in danno di Fernando Dalla Chiesa — la Corte d'appello di Milano, sezione III penale, aveva sollevato, con ricorso del 26 luglio 1996, un primo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la suddetta deliberazione della Camera dei deputati.

Tale conflitto, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 339 del 1996, era stato successivamente dichiarato improcedibile con la sentenza n. 449 del 1997, poiché il deposito del ricorso era stato effettuato oltre il termine di venti giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

A seguito di tale pronuncia la Corte d'appello di Milano aveva a sua volta dichiarato l'improcedibilità, in base all'art. 68, primo comma, della Costituzione, dell'azione penale nei confronti di Umberto Bossi.

La Corte di cassazione, adìta con ricorso della parte civile, con sentenza del 27 aprile - 10 maggio 2000, n. 777, aveva annullato con rinvio la suddetta sentenza d'appello, ritenendo viziata da illogicità la motivazione del giudice che aveva ritenuto applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione, pur in assenza di una pronuncia della Corte costituzionale che risolvesse nel merito il conflitto in senso favorevole al parlamentare imputato. In particolare, poi, la Cassazione censurava la motivazione della sentenza nella parte in cui — in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale che esclude esservi alcun termine di decadenza per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — ne escludeva la possibile riproposizione.

1.2. — La ricorrente, giudice del rinvio nel medesimo procedimento penale, afferma ora di non potersi esimere dal sottoporre nuovamente alla Corte costituzionale «la soluzione della situazione di contrapposizione tra l'organo giudicante e l'assemblea parlamentare» cui appartiene l'imputato, considerato che la Corte di cassazione si è «inequivocabilmente» espressa nel senso che sia possibile la riproposizione del conflitto tra poteri.

Nel merito, la Corte d'appello di Milano, ricordando che la recente giurisprudenza della Corte costituzionale ha «notevolmente limitata» la prerogativa dell'insindacabilità del parlamentare, restringendo l'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, rileva che la funzione parlamentare non può costituire una sorta di piena e costante insindacabilità in sede giurisdizionale dei componenti delle Camere, qualora comportamenti di carattere diffamatorio posti in essere da parlamentari abbiano dato luogo ad un procedimento penale in seguito a querela di terzi e l'organo giudicante ritenga i fatti riconducibili non al parametro invocato dalla Camera bensì all'art. 21 della Costituzione.

Secondo la ricorrente, inoltre, la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati non è adeguatamente motivata quanto alla ritenuta appartenenza del contesto in cui sono state pronunciate le dichiarazioni — un comizio di partito per elezioni amministrative — all'ambito delle funzioni parlamentari in senso proprio.

Alla stregua di tali rilievi, la Corte d'appello dispone «che gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale per la soluzione del conflitto» così sollevato.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 10 del 2001.

3. — Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo che il conflitto sia dichiarato improcedibile, inammissibile e irricevibile e in via subordinata chiedendo che venga dichiarato che spettava alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Umberto Bossi nei confronti di Fernando Dalla Chiesa in occasione del comizio tenuto a Milano il 18 giugno 1993.

3.1. — Preliminarmente, la resistente deduce che l'ordinanza sarebbe carente dei requisiti stabiliti per il ricorso che propone un conflitto di attribuzione dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. In particolare l'atto introduttivo — non un vero e proprio ricorso, ma un'ordinanza — non conterrebbe la specifica indicazione del *petitum* poiché non sarebbe stata formulata né la richiesta che la Corte costituzionale dichiari non spettare alla Camera il potere di qualificare come insindacabili le opinioni contestate, né la richiesta di annullare la delibera adottata dall'Assemblea il 31 gennaio 1996.

3.2. — Il conflitto sarebbe inoltre inammissibile o improponibile perché la Corte d'appello di Milano «mira semplicemente alla riproposizione di un conflitto già dichiarato inammissibile in precedenza». La mancata previsione di un termine di decadenza per la proposizione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sarebbe, infatti, giustificata dalla natura politica del conflitto, che però non sussisterebbe in riferimento a quelli sollevati dall'autorità giudiziaria, per i quali si impone l'esigenza di una giustizia certa e sollecita.

A tale proposito la difesa della Camera sostiene che, in assenza di un termine, il conflitto può essere proposto in qualunque momento, ma, una volta proposto, esso è soggetto alle «regole comuni di qualunque giudizio contenzioso ad impulso di parte». Richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha costantemente dichiarato improcedibile il conflitto qualora il ricorso non sia stato depositato entro venti giorni dall'ultima notifica, la resistente osserva che la perentorietà del termine ha senso solo se la conseguenza della sua inosservanza è definitiva, perché, a ritenere diversamente, si dovrebbe ammettere la possibilità, per il ricorrente, di «proporre e riproporre a piacimento» il conflitto, incontrando soltanto, in tale «regno della massima informalità», il termine perentorio previsto «per un semplice deposito».

Il giudizio di ammissibilità aprirebbe una, e una sola, seconda fase del giudizio e, ove questa si concluda, niente potrebbe consentire di riaprirla, a meno di non ritenere *inutiliter data* la precedente decisione di improcedibilità, in violazione del principio di intangibilità del giudicato costituzionale (art. 136 della Costituzione).

A sostegno di tali considerazioni la difesa della Camera richiama la giurisprudenza costituzionale che definisce il principio di certezza nei rapporti giuridici un elemento essenziale dello Stato di diritto. Tale principio verrebbe «irrimediabilmente distrutto» dalla possibilità di riproporre i conflitti tra poteri dello Stato, che lascerebbe indefinitamente aperta ogni controversia ledendo l'interesse alla delimitazione della sfera di attribuzioni assegnata a ciascun potere.

3.3. — Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso risiederebbe nella omessa dimostrazione, da parte della Corte d'appello, del suo interesse a ricorrere.

3.4. — Nel merito, la Camera dei deputati deduce che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il nesso tra le opinioni e l'esercizio della funzione parlamentare sussisterebbe anche allorché sia identificabile un «complessivo contesto parlamentare» nel quale le opinioni sono state espresse. Tale contesto, nel caso di specie, risulterebbe dalle numerose interpellanze e interrogazioni e dagli interventi parlamentari che hanno avuto ad oggetto il tema dello «statalismo» e la critica ad esso rivolta dalla Lega Nord.

Le opinioni manifestate dall'on. Bossi in un comizio, «tipica occasione pubblica e politica», sarebbero legate da un inscindibile nesso funzionale ad atti tipici del mandato parlamentare, in quanto attività riconducibili al proselitismo, alla propaganda e alla pubblica discussione politica che costituirebbero la proiezione esterna dell'attività parlamentare. Tali opinioni sarebbero perciò, ad avviso della resistente, nient'altro che l'esternazione di una posizione politica assunta in Parlamento mediante atti tipici della funzione.

La difesa della Camera sostiene infine che l'unico vizio contestato dalla ricorrente sarebbe la carenza di motivazione della deliberazione parlamentare, ma l'infondatezza di tale censura emergerebbe dalla considerazione che l'Assemblea, dovendosi pronunciare sulla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha assunto la relativa motivazione quale fondamento delle proprie valutazioni.

4. — In prossimità dell'udienza la Camera dei deputati ha depositato una memoria nella quale ha ribadito le argomentazioni esposte nell'atto di costituzione, richiamando a sostegno delle proprie conclusioni la più recente giurisprudenza costituzionale sui requisiti di ammissibilità del conflitto tra poteri.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato sollevato dalla Corte d'appello di Milano, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 1996 (documento IV-*quater* n. 1), che ha stabilito che le dichiarazioni — precisate in dettaglio nella parte narrativa — contestate al deputato Umberto Bossi a titolo di reato di diffamazione in danno di Fernando Dalla Chiesa nel procedimento penale in corso innanzi al predetto collegio rientrano nella previsione normativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e sono pertanto da considerare insindacabili.

2. — Il ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile.

3. — La fase preliminare di delibazione, in camera di consiglio, di questo giudizio si è conclusa con una pronuncia di ammissibilità (ordinanza n. 10 del 2001), che ha lasciato peraltro «impregiudicata ogni ulteriore decisione». Ora questa Corte è chiamata a pronunciarsi definitivamente, con cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, su tutti i profili del conflitto.

Del tutto prioritario è il rilievo che, nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto compiutamente all'onere, dal cui adempimento dipende la valida instaurazione del giudizio, di precisare, nell'atto di promovimento del conflitto, l'oggetto della pretesa che intende fare valere (sentenze n. 31 e n. 15 del 2002, n. 364 e n. 363 del 2001). È infatti carente l'indicazione del *petitum,* giacché la Corte d'appello di Milano si limita ad affermare di non potersi esimere dal sottoporre nuovamente alla Corte costituzionale «la soluzione della situazione di contrapposizione» con l'Assemblea parlamentare cui appartiene l'imputato, senza prospettare alcuna specifica forma di rivendicazione o di menomazione dell'attribuzione costituzionale in contestazione, da cui far dipendere il conseguente annullamento dell'atto asseritamente lesivo.

La carenza rilevata comporta pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0552

N. **238**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Tariffe - Divieto di maggiorazione - Asserito contrasto con il principio di liberalizzazione imposto da direttive comunitarie e con la libertà economica - Carente motivazione in punto di rilevanza nonché contraddittorietà dell'atto di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.L. 28 marzo 2000, n. 70 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. 137), art. 2.
– Costituzione, artt. 11 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. 137, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 2001 dal Giudice di pace di Firenze nel procedimento civile vertente tra Giannini Vanna e La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione della La Fondiaria Assicurazioni S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi e Alessandro Pace per La Fondiaria Assicurazioni S.p.a. e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da un assicurato, al fine di ottenere la condanna della compagnia assicuratrice alla restituzione della somma di lire 96.000, a titolo di differenza tra la tariffa effettivamente applicata sul contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e la tariffa che si sarebbe dovuta applicare «tenendo conto di quanto stabilito» dall'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. 137, il Giudice di pace di Firenze ha sollevato, con ordinanza del 24 gennaio 2001, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 2, denunciandolo per contrasto con gli artt. 11 e 41 della Costituzione;

che il rimettente premette che «l'obbligo di approvazione preventiva delle condizioni e delle tariffe R.C. auto è venuto meno con il principio di liberalizzazione delle tariffe e delle polizze imposto da direttive comunitarie» e, in particolare, con l'art. 6 della direttiva n. 92/49 del 18 giugno 1992, laddove, inoltre, l'art. 29 della medesima direttiva «precisa che gli Stati membri possono prevedere la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni delle tariffe, ma solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi»;

che, ad avviso del giudice *a quo,* «nel caso in esame non appare che sussistano le condizioni richieste dalla succitata direttiva», giacché il divieto di maggiorazione delle tariffe stabilito dal denunciato art. 2 non può considerarsi «come elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi sia perché non è compreso in alcun sistema, ma appare del tutto episodico; sia perché la sua rilevanza non appare determinante ai fini di un effettivo contenimento dell'inflazione»;

che, secondo il rimettente, attesa la «non compatibilità fra la norma comunitaria e la norma interna» denunciata, risulterebbe violato l'art. 11 della Costituzione; e ciò alla stregua dell'insegnamento di cui alla «sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984, secondo la quale la disposizione nazionale — in contrasto con la norma comunitaria — serba intatto il suo valore e spiega la sua efficacia, ma soggiace al regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, ivi incluso il controllo di costituzionalità»;

che, inoltre, il giudice *a quo* sostiene che «il congelamento delle tariffe R.C. auto, previsto dal decreto-legge n. 70 del 2000, impone alle imprese assicuratrici una perdita forzosa che risulta in contrasto con le precedenti norme legislative sulla stabilità dei principi di liberalizzazione, imposti dalla direttiva n. 92/49 del 18 giugno 1992 e dal relativo decreto di attuazione n. 175 del 17 marzo 1995»: donde il *vulnus* all'art. 41 della Costituzione, «che garantisce la libertà di scelta e di svolgimento delle attività economiche da interventi che le restringano in modo arbitrario»;

che si è costituita La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., parte convenuta nel giudizio *a quo,* per sentir dichiarare la fondatezza della sollevata questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza della questione stessa;

che, in prossimità dell'udienza, entrambe dette parti hanno depositato memorie illustrative, ribadendo, con ulteriori argomentazioni, le conclusioni rispettivamente rassegnate.

Considerato che il rimettente, nel sollevare la questione, pone in evidenza, nella descrizione della fattispecie oggetto della sua cognizione, unicamente che si controverte in ordine ad una richiesta di restituzione della maggior somma corrisposta, per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, in forza della tariffa effettivamente applicata dalla compagnia assicuratrice rispetto alla tariffa che si sarebbe dovuta applicare, «tenendo conto di quanto stabilito» dalla disposizione denunciata;

che, in base a siffatta premessa, il giudice *a quo,* denunciando, nel suo complesso, l'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2000 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 137 del 2000), si duole, da un lato, del «divieto di maggiorazione delle tariffe», laddove invoca il parametro dell'art. 11 della Costituzione e deduce il contrasto con la normativa comunitaria; nonché, dall'altro, del «congelamento delle tariffe R.C. auto», laddove denuncia la violazione dell'art. 41 della Costituzione;

che, invero, come è dato constatare dalla lettura della motivazione dell'ordinanza, il rimettente non sembra avvertire affatto il differente significato delle due locuzioni, le quali, in realtà, rispecchiano, nell'ambito dell'articolata disciplina posta dal comma 2 del denunciato art. 2, distinti disposti normativi, riguardanti diversa fattispecie;

che, inoltre, il censurato art. 2 — il quale consta di più commi — stabilisce, al comma 2-*bis* (introdotto dalla legge di conversione n. 137 del 2000), che le «disposizioni di cui al comma 2» si applicano, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito (e, dunque, retroattivamente), anche ai contratti relativi alle formule tariffarie di cui all'art. 12 della legge n. 990 del 1969, nonché a talune determinate tipologie contrattuali (contratti offerti per telefono o per via telematica, contratti senza clausola di tacito rinnovo, ecc.);

che, ancora, il comma 3 del medesimo art. 2, stabilisce il divieto, per un anno, di modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le regole evolutive delle formule tariffarie;

che, pertanto, dall'ordinanza, non è dato evincere quale delle specifiche disposizioni del denunciato art. 2 risulti effettivamente applicabile alla fattispecie controversa nel giudizio *a quo,* con conseguente carente motivazione dell'atto di promovimento dell'incidente di costituzionalità in punto di rilevanza della questione;

che, al tempo stesso, occorre rilevare, sotto un ulteriore e diverso profilo, che il giudice *a quo,* nel sollecitare il sindacato sulla disposizione denunciata in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 11 della Costituzione, richiama contraddittoriamente l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 170 del 1984, senza peraltro avvedersi che, con tale pronuncia, si è affermato — diversamente da quanto opinato dallo stesso rimettente — che soltanto al di «fuori dell'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina comunitaria» può ritenersi che «la regola nazionale serba intatto il suo valore e spiega la sua efficacia», sì da renderla suscettibile anche dello scrutinio di costituzionalità, mentre, ove si ponga un problema di «non compatibilità» fra la norma comunitaria e la norma interna denunciata, il relativo controllo è lasciato alla cognizione del giudice interno (così la citata sentenza n. 170 del 1984);

che, dunque, alla luce delle argomentazioni che precedono, la questione è da dichiarare manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. 137, sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0553

N. **239**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Prescrizione e decadenza - Prescrizione in materia assicurativa - Diritto derivante dal contratto di assicurazione contro infortuni - Prescrizione - Termine annuale dal verificarsi del sinistro - Lamentata incongruità - Carenza di motivazione dell'atto di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

– Cod. civ., art. 2952, secondo comma.
– Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 dal Giudice istruttore del Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Fienga Ugo e le R.A.S. Assicurazioni s.p.a., iscritta al n. 269 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Milano, nel corso di un processo civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui fissa in un anno dal verificarsi del sinistro il termine di prescrizione del diritto alla indennità assicurativa, per violazione degli artt. 3, secondo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente ritiene «che la presente causa appare passibile di essere decisa sulla scorta dell'eccezione pregiudiziale di prescrizione annuale — sollevata dalla convenuta *ex* art. 2952, secondo comma cod. civ. — del diritto alla corresponsione dell'indennità assicurativa azionato dall'attore»;

che il giudice *a quo*, dopo aver considerato che l'istituto della prescrizione è fondato sull'esigenza della certezza dei rapporti giuridici, rileva che il termine fissato nella disposizione impugnata è «incongruente, vessatorio e giugulatorio» dal momento che è «circostanza notoria» che la liquidazione assicurativa di un danno alla persona comporta necessariamente una lunga attività istruttoria anche al fine di attendere lo stabilizzarsi delle lesioni e del processo morboso;

che il rimettente osserva che nella valutazione «comparativo-sistematica» dei diversi termini di prescrizione stabiliti dal codice, la disposizione impugnata mostra la sua irragionevolezza ed iniquità, specie se messa a raffronto con il termine previsto per un semplice danno al parafango, per risarcire il quale è sufficiente la fattura del carrozziere».

Considerato che il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede il termine annuale di prescrizione dei diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni, per violazione degli artt. 3, secondo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione non sono indicati né gli elementi del giudizio *a quo* né le ragioni per le quali si ritengono violate le disposizioni costituzionali, che vengono solo apoditticamente evocate;

che in mancanza di tali elementi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0554

N. **240**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Siciliana - Personale a contratto - Titolari di contratti a tempo indeterminato presso i Comuni siciliani - Mancata previsione di immissione nei ruoli regionali - Inconferenza della norma denunciata rispetto alla questione sollevata - Difetto di motivazione in ordine alla sua applicabilità nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, art. 4.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

Regione Siciliana - Personale a contratto - Titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato presso i Comuni siciliani - Mancata previsione di immissione nei ruoli regionali, analogamente a quanto disposto per il personale tecnico assunto presso gli uffici regionali del Genio civile - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento, nonostante l'identità di funzioni svolte, con lesione del principio di imparzialità e buon andamento e del diritto ad una retribuzione proporzionata - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, artt. 1 e 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica dell'articolo 1 e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), promosso con ordinanza emessa il 1º aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Giuseppe Oddo ed altri contro la Presidenza della Regione siciliana ed altri, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Giuseppe Oddo ed altri nonché l'atto di intervento della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Girolamo Rubino per Giuseppe Oddo ed altri e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel corso di un giudizio promosso da numerosi titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato presso comuni siciliani contro la Regione siciliana e nei confronti dei comuni di Acicatena, Catania, Giarre e Gravina di Catania, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inquadramento nei ruoli organici della Regione siciliana e per la condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per il personale tecnico assunto ai sensi della legge della Regione siciliana 15 maggio 1986, n. 26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a «Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive»), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica dell'arti-

colo 1 e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

che il rimettente — premesso che tutti i ricorrenti nel giudizio amministrativo hanno stipulato, con i comuni citati, contratti di lavoro a tempo determinato, a norma degli artt. 30 e 31 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), successivamente modificati dagli artt. 14 e 15 della legge della Regione siciliana n. 26 del 1986 — ricorda che le disposizioni regionali richiamate consentivano ai comuni e agli uffici regionali del Genio civile di avvalersi, mediante la stipula di contratti a tempo determinato, di personale tecnico da destinare all'esame delle pratiche di sanatoria edilizia e che i tecnici in servizio presso il Genio civile godevano del trattamento economico riservato ai «dirigenti» (se in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura) o agli «assistenti» tecnici (se in possesso del diploma di geometra) della Regione siciliana, mentre i tecnici in servizio presso i comuni godevano del trattamento del personale degli enti locali di corrispondente livello;

che, successivamente, con la legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 11 (Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21), ai comuni è stato consentito di prorogare di anno in anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in base agli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 37 del 1985, mentre per chi prestava servizio presso gli uffici del Genio civile la stessa legge ha disposto la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato;

che la legge regionale censurata e il relativo regolamento di esecuzione rileva il rimettente hanno infine consentito ai comuni di trasformare il rapporto di lavoro dei «contrattisti» in rapporto a tempo indeterminato, con oneri a carico del bilancio della Regione, disponendo invece «l'inquadramento effettivo nei ruoli organici» della Regione del personale assunto presso gli uffici regionali del Genio civile;

che i ricorrenti, nel richiedere dinanzi al t.a.r. per la Sicilia l'immissione nei ruoli regionali e la corresponsione del relativo trattamento economico, hanno prospettato il contrasto degli artt. 1, 3 e 4 della legge della Regione siciliana n. 9 del 1993 con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non dispongono l'immissione nei ruoli della regione anche per i soggetti assunti dai comuni in base all'art. 30 della legge regionale n. 37 del 1985;

che il collegio rimettente ritiene rilevante la questione sollevata poiché solo una pronuncia di illegittimità costituzionale delle suddette norme consentirebbe ai ricorrenti di ottenere la soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio;

che, nel merito, il t.a.r. per la Sicilia, premesso che le disposizioni originarie degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 37 del 1985 rispondevano all'esigenza di alleviare il rilevante carico di lavoro riversatosi sia sugli uffici del Genio civile che sui comuni per l'applicazione della legge di sanatoria edilizia e che alla stessa necessità si collegava la possibilità, prevista dal legislatore regionale, di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato, sostiene che i ricorrenti, assunti dai comuni, si trovano nelle stesse condizioni di fatto dei titolari di un rapporto di lavoro con la Regione: le disposizioni censurate violerebbero perciò l'art. 3 della Costituzione, creando una «palese disparità di trattamento» tra soggetti compresi nella medesima disciplina della legge regionale n. 37 del 1985, a svantaggio dei soggetti assunti presso i comuni, benché essi svolgano funzioni «identiche» rispetto a quelle dei soggetti assunti presso gli uffici regionali e benché i provvedimenti che regolano il loro rapporto di lavoro siano disciplinati da atti dell'amministrazione regionale;

che, aggiunge il t.a.r., l'identità di posizione tra le due categorie è ulteriormente desumibile sia dalla circostanza che gli oneri finanziari connessi alla retribuzione di entrambe sono posti a carico della regione, sia dalla attribuzione all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della facoltà di autorizzare la costituzione del rapporto di lavoro e la formulazione dei criteri per la sua stabilizzazione;

che, pur riconoscendosi un ambito di discrezionalità del legislatore nell'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, quanto all'attribuzione di un trattamento economico differenziato a categorie di dipendenti pubblici, nel caso in esame — secondo il rimettente — non sono ravvisabili differenze di funzioni alle quali possano conseguire differenze di inquadramento giuridico e di trattamento retributivo;

che le norme impugnate sarebbero inoltre lesive dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) che impongono il rispetto di criteri di logica e coerenza nell'organizzazione amministrativa, dai quali dovrebbe ricavarsi la necessità di attribuire al personale la «legittima posizione giuridico-retributiva»;

che sarebbe infine violato il diritto del lavoratore, garantito dall'art. 36 della Costituzione, ad una retribuzione proporzionata alla qualifica rivestita e alle mansioni svolte;

che nel giudizio così promosso si sono costituiti i privati ricorrenti nel processo *a quo* chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal t.a.r. per la Sicilia;

che la difesa delle parti costituite osserva che gli oneri finanziari per la retribuzione di entrambe le categorie di dipendenti in questione quelli inquadrati nei ruoli della Regione siciliana e quelli che prestano servizio presso i comuni sono integralmente a carico del bilancio dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale è competente anche ad individuare i criteri per la costituzione e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, mentre la disciplina dettata in via generale per il rapporto di lavoro dei dipendenti dei comuni siciliani dal decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana), attribuirebbe le funzioni di vigilanza, tutela e coordinamento in materia all'Assessorato degli enti locali, dovendosi da tali considerazioni dedurre che il legislatore regionale, con l'operazione di «accollo» ai comuni del personale in questione, avrebbe inteso eludere le «ben più complesse» procedure di ampliamento della pianta organica dei dipendenti regionali;

che, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, le parti, nell'affermare che la loro retribuzione è «diversa e deteriore», a parità di funzioni e di mansioni svolte, rispetto a quella percepita dai loro colleghi in servizio presso la Regione, individuano i termini di raffronto — alla stregua dei quali dovrebbe essere valutata la discriminazione lamentata — in alcune norme legislative regionali che costituirebbero un sistema volto a garantire l'assimilazione del trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso enti diversi dall'amministrazione regionale a quello dei dipendenti regionali, allorché le funzioni svolte dai primi siano riconducibili all'amministrazione regionale o siano a carico di questa i relativi oneri, richiamando in tal senso: *a)* l'art. 19 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 (Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio), ove è disposta l'applicazione [in via transitoria] ai dipendenti delle camere di commercio delle disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti della Regione, e *b)* l'art. 31, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), che, nel disporre l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale e le cui spese sono a carico del bilancio regionale, a quello dei dipendenti regionali, mantiene a favore dei primi, «quale assegno *ad personam*», la eventuale differenza retributiva;

che la difesa di parte afferma in conclusione che è «incomprensibile» e costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore regionale, da un lato di disporre l'equiparazione per le ulteriori categorie di dipendenti sopra menzionate e dall'altro di escluderla per soggetti, quali i ricorrenti nel giudizio *a quo* di cui sarebbe certa «l'appartenenza diretta» all'amministrazione regionale, ove si considerino le modalità di assunzione, le funzioni svolte e l'attribuzione alla Regione degli oneri finanziari;

che è intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

che la difesa della Regione deduce l'inammissibilità della questione, perché in nessuna delle disposizioni censurate sarebbe rinvenibile una norma cui far risalire l'asserita disparità di trattamento, non risultando specificata la disposizione dalla quale deriverebbe per i soggetti direttamente assunti presso la Regione una posizione più favorevole rispetto a quella riservata ai tecnici in servizio presso i comuni;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata sotto tutti i profili invocati dal rimettente, in quanto:

a) con riferimento all'art. 3 della legge regionale n. 9 del 1993, già la disciplina dettata originariamente dagli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 37 del 1985 avrebbe differenziato «la posizione e le aspettative» dei tecnici assunti dai comuni rispetto a quelle dei professionisti assunti dalla Regione, considerato che il numero dei primi era indeterminato (dipendendo dal numero delle domande di autorizzazione e concessione edilizia in sanatoria proposte), mentre il numero dei secondi era definito, in base ad una ricognizione delle necessità di personale, da un apposito provvedimento dell'Assessore regionale competente, previsione questa che dimostrerebbe come le assunzioni presso i comuni sono state sin dall'inizio caratterizzate dalla «contingenza» legata al numero di procedimenti di sanatoria pendenti;

b) la diversificazione originaria tra la posizione dei «contrattisti» assunti dalla Regione e quelli in servizio presso i comuni risulterebbe inoltre dalla circostanza che già con la prima modifica della legge n. 37 del 1985 (legge regionale n. 26 del 1986) fu disposto, solo per i primi, lo «sganciamento» dei compiti ad essi assegnati dalle incombenze correlate alle domande di concessione edilizia in sanatoria;

c) la censura basata sull'art. 97 della Costituzione non avrebbe fondamento e anzi, secondo l'interveniente, il parametro richiamato sarebbe violato dalla «generalizzata ed indiscriminata ammissione di tutti gli assunti nei ruoli della regione» richiesta dai ricorrenti nel giudizio *a quo* e destinata, se accolta, a creare un «affollamento dei pubblici uffici» da parte di personale eccedente rispetto alle effettive necessità, con ripercussioni negative sull'efficienza dell'amministrazione regionale;

d) neppure potrebbe dirsi violato l'art. 36 della Costituzione perché il presupposto di tale censura — l'identità delle mansioni svolte dalle due categorie — si risolverebbe in una mera asserzione, contrastante con la diversità dei soggetti titolari dei rapporti posti a confronto, dei compiti svolti e delle competenze tecniche richieste per l'espletamento delle funzioni assegnate nei diversi apparati amministrativi di appartenenza.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, solleva, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica dell'articolo 1 e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), assumendo che tali disposizioni determinano una ingiustificata disparità di trattamento, che si ripercuote negativamente sull'andamento degli uffici e che viola altresì il diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto, tra soggetti — i tecnici assunti presso i comuni e quelli assunti presso gli uffici regionali del Genio civile in base, rispettivamente, agli artt. 30 e 31 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive) — che si trovano nelle medesime condizioni di fatto, essendo stati originariamente assunti in base alla medesima disciplina legislativa e per lo svolgimento di mansioni identiche;

che, in via del tutto preliminare, occorre rilevare che l'art. 4 della legge della Regione siciliana n. 9 del 1993 disciplina le modalità di applicazione, nell'ambito della Regione, delle disposizioni derogatorie in materia previdenziale di cui all'art. 1, comma 2, lettere *e)* e *f)*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

che il rimettente non motiva in alcun modo circa l'applicabilità di tale disposizione che appare del tutto estranea sia al quadro normativo nel quale si collocano le altre disposizioni censurate, sia all'insieme delle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione nel giudizio *a quo* risultando quindi la questione di legittimità costituzionale ad essa relativa del tutto inconferente rispetto alle censure sollevate;

che la questione sollevata sull'art. 4 della legge regionale n. 9 del 1993 deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 446, n. 417 e n. 407 del 2001);

che le restanti argomentazioni del t.a.r. mirano ad ottenere l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico dei tecnici in servizio presso i comuni — dapprima incaricati con apposita convenzione, in base all'art. 30 della legge regionale n. 37 del 1985; poi assunti a tempo determinato con le modifiche introdotte dall'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a «Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive»), con contratti successivamente prorogati o rinnovati secondo quanto dispone l'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11 (Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21); infine assunti a tempo indeterminato, in base all'art. 1 della legge regionale n. 9 del 1993 rispetto al trattamento riservato ai tecnici assunti in applicazione dell'art. 31 della legge regionale n. 37 del 1985 e successive modifiche presso la Regione siciliana;

che la richiesta equiparazione si fonda sull'assunto della unità di disciplina giuridica e di trattamento economico, sin dall'origine, tra le due categorie di tecnici, derivante a sua volta dalla postulata omogeneità tra le mansioni da essi svolte rispettivamente presso i comuni e presso la regione;

che, contrariamente a quanto afferma il rimettente, i compiti a cui sono state destinate le due categorie sono stati differenziati dal legislatore regionale, sin dall'origine, poiché l'art. 30 della più volte citata legge regionale n. 37 del 1985 ha previsto che i comuni si avvalessero di tecnici convenzionati «per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria» e «per provvedere alle operazioni di ricognizione e verifica», mentre i tecnici titolari di convenzione presso gli uffici del Genio civile sono stati incaricati degli accertamenti di competenza di tali uffici;

che tale diversità di mansioni è stata mantenuta anche nelle successive modifiche e in particolare dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1990, che ha consentito di impiegare il personale in servizio presso i comuni «anche per compiti di istituto», mentre l'art. 3, comma 3, della stessa legge ha permesso di utilizzare i tecnici assunti presso gli uffici regionali del Genio civile altresì «presso tutte le amministrazioni regionali, per le esigenze degli uffici centrali e periferici delle stesse amministrazioni, degli enti non economici controllati dalla regione esclusi comuni e province, nonché per le esigenze di interesse regionale degli uffici di cui le stesse amministrazioni possono avvalersi»;

che le considerazioni esposte inducono a ritenere non arbitraria, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, la scelta del legislatore regionale di riservare ai tecnici assunti sulla base delle più volte citate leggi regionali trattamenti giuridici correlati a quelli riservati ai dipendenti degli enti di rispettiva appartenenza;

che il medesimo rilievo della differenziazione tra le categorie poste a raffronto porta altresì a escludere la dedotta violazione dell'art. 36 della Costituzione, anch'essa basata sul presupposto dell'identità di funzioni;

che, quanto all'invocato art. 97 della Costituzione, il t.a.r. rimettente, nel richiedere a questa Corte una pronuncia tale da consentire l'immissione del personale in questione nei ruoli regionali, omette di considerare in via prioritaria le esigenze di efficienza e razionale organizzazione che devono presiedere alle valutazioni del legislatore quanto alla determinazione e all'ampliamento delle piante organiche, poiché, come più volte affermato da questa Corte, l'interesse al sostegno dell'occupazione, pur potendo aggiungersi, nelle valutazioni del legislatore, agli interessi della pubblica amministrazione, non può rendersi indipendente dalla preventiva e condizionante valutazione dell'oggettiva necessità di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni (sentenze n. 141 del 1999, n. 217, n. 153 e n. 59 del 1997);

che, per quanto detto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione siciliana n. 9 del 1993.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica dell'articolo 1 e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe;*

2) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione siciliana n. 9 del 1993, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0555

N. **241**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lazio - Personale dipendente - Personale già in servizio presso l'Istituto per il diritto allo studio universitario (Idisu) - Reinquadramento nei ruoli regionali - Mancata equiparazione, nel trattamento economico, al personale già destinatario di benefici di legge - Lamentata arbitraria discriminazione, con violazione del diritto alla retribuzione adeguata e del principio di imparzialità e buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
– Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge della Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario - Idisu del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli istituti), promossi con sei ordinanze emesse il 7 dicembre 2000 dal Tribunale amministrativo del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. da 602 a 607 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Petruio Michele, Ferruzzi Sabatino, Pochinu Carta Vincenza, nonché gli atti di intervento della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Paolo Montaldo per Petruio Michele, Ferruzzi Sabatino, Pochinu Carta Vincenza e l'avvocato Mario Racco per la Regione Lazio.

Ritenuto che nel corso di identici giudizi, promossi innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio da ex dipendenti Idisu (Istituto per il Diritto allo Studio Universitario), tendenti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dei benefici economici derivanti dal reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio ai sensi della legge regionale 12 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario - Idisu del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli istituti), con decorrenza 1° febbraio 1981, con interessi e rivalutazione, il Collegio adito, accogliendo la relativa eccezione delle parti ricorrenti, ha sollevato, con sette ordinanze di identico contenuto, decise il 7 dicembre 2000 e pubblicate il 5 aprile 2002 (r.o. da nn. 602 a 607 del 2001), in riferimento agli artt. 3, 36 primo comma, e 97, primo comma, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della citata legge regionale n. 39 del 1994;

che il giudice *a quo* ricostruisce l'assetto normativo, delineatosi nel tempo con riguardo alla disciplina relativa al personale dipendente della Regione Lazio ed, in particolare, prima a quello appartenente alle Opere universitarie e, poi, all'Istituto sopra menzionato, con inizio dalla legge della Regione Lazio 17 gennaio 1981, n. 5 (Attuazione del diritto allo studio universitario), che aveva stabilito in favore di detto personale l'applicazione, a decorrere dal 1° novembre 1979, della disciplina sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regio-

nali, a cui faceva seguito la legge regionale 7 marzo 1983, n. 14 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) istitutiva degli Idisu, nel cui ruolo veniva inserito il personale delle ex Opere Universitarie trasferito alla Regione Lazio *ex* d.P.R. n. 616 del 1977. È seguita la legge regionale 25 marzo 1988, n. 15 (Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983), che stabiliva il trattamento economico-giuridico in favore del personale inquadrato nei nuovi ruoli regionali, con decorrenza 1° febbraio 1981, fino alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 39, volta a risolvere i vari problemi sorti in sede di applicazione delle leggi sopra riportate ed a realizzare l'attesa perequazione, con estensione, anche al personale di ruolo degli Idisu, il trattamento di cui alla legge regionale n. 15 del 1988;

che con tale ultima legge, tuttavia, l'attesa perequazione si sarebbe realizzata solo parzialmente, poiché i benefici previsti dalla surriferita legge n. 15 del 1988 sono stati estesi al personale in questione solo ai fini giuridici — con il riconoscimento del possesso della professionalità connessa ad una superiore qualifica funzionale dal 1° febbraio 1981 — e non anche a quelli economici;

che così delineato il quadro normativo di riferimento, il giudice *a quo* pone l'accento sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso, sottolineando che, alla luce della chiara disposizione legislativa, le richieste dei ricorrenti non potrebbero essere accolte, difettando al sistema giurisdizionale il potere di disapplicare una disciplina introdotta con una disposizione di legge;

che, ad avviso del giudice rimettente, tale disciplina contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, poiché non rispettosa del principio di eguaglianza e di perequazione; infatti la disposizione in questione non eliminerebbe le sperequazioni esistenti tra i vari dipendenti regionali, in quanto indica, come decorrenza economica, una data meno vantaggiosa per i ricorrenti rispetto agli originari destinatari della legge n. 15 del 1988 e non soddisfa le esigenze, peraltro condivise dal legislatore, come si evince dai lavori preparatori, di eliminare le discriminazioni a danno degli *ex* dipendenti Idisu;

che, inoltre, la norma denunciata comporterebbe, sempre secondo il giudice rimettente, la violazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, poiché la retribuzione non sarebbe adeguata o proporzionale alle qualità professionali, di cui è pur riconosciuta la sussistenza, dalla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento;

che, infine, secondo il t.a.r., la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, atteso che il principio di buon andamento e di imparzialità ivi indicato è un principio di carattere generale dell'ordinamento, mentre, nella specie, non sembrerebbe adeguatamente rispettato; infatti, la norma in questione continuerebbe a mantenere inalterata, sotto il profilo economico, la situazione discriminatoria, che pur il legislatore aveva ritenuto irragionevole, ma che, tuttavia, non ha eliminato;

che nei giudizi introdotti con le ordinanze nn. 602 e 603 del 2001 si è costituita la Regione Lazio, che ha concluso per la infondatezza della questione sollevata;

che, secondo la regione, il diverso trattamento spettante ai dipendenti del ruolo Idisu non costituirebbe una discriminazione irragionevole ed arbitraria, poiché corrisponderebbe ad una oggettiva diversità delle situazioni; in particolare, la scelta dei tempi e dei modi per realizzare una tendenziale omogeneità nel trattamento dei diversi ruoli del personale regionale sarebbe rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale e non sarebbe irragionevole la decisione di graduare nel tempo l'attuazione di tale omogeneizzazione, attraverso una norma di carattere transitorio;

che in ordine alla pretesa violazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, la regione rileva che non sarebbe possibile instaurare un raffronto significativo tra prestazioni svolte da dipendenti regionali per amministrazioni distinte, dotate di organizzazione diversa e svolgimento di funzioni diverse, né, peraltro, la norma costituzionale stabilirebbe un principio giuridico di comparazione intersoggettiva;

che, infine, in relazione alla pretesa violazione dell'art. 97 della Costituzione, la regione assume che il buon andamento sarebbe stato pregiudicato qualora si fosse addivenuti, per l'adeguamento retroattivo delle retribuzioni, ad una rilevantissima spesa per le finanze regionali;

che nei giudizi introdotti con le ordinanze nn. 604, 605 e 607 si sono costituiti i rispettivi ricorrenti nei giudizi *a quo* che hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa impugnata;

che nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza la Regione Lazio ha depositato memorie, con le quali insiste per le conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione, ponendo in rilievo la diversità delle

situazioni esistenti tra i dipendenti del ruolo Idisu ed altre categorie di dipendenti della regione stessa, nonché l'ampia discrezionalità riservata al legislatore nella realizzazione della perequazione tra dette categorie e il carattere transitorio della disciplina in questione;

che anche le parti private costituite (r.o. nn. 604, 605 e 607) hanno depositato memorie, con cui insistono nelle conclusioni già rassegnate, illustrandole ampiamente.

Considerato che stante la identità delle questioni si può procedere alla riunione dei giudizi;

che questa Corte ha avuto modo di precisare, con riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, che la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario (v. ordinanza n. 439 del 2001), chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie e che questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento è indice sintomatico della non idoneità del meccanismo, in concreto prescelto, a preservare la sufficienza dei trattamenti per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (sentenza n. 126 del 2000; ordinanza n. 254 del 2001);

che la finalità di omogeneizzazione e perequazione di trattamenti di varie categorie di dipendenti devono portare ad una armonizzazione tra loro, con caratteristiche e qualità di trattamento e attribuzioni non divergenti, in una unità di disegno complessivo; tuttavia nella fase di transizione — come quella per cui si controverte, che presupponeva precedenti divergenze e divaricazioni di ordinamenti e di trattamento economico — potevano persistere diversità, proprio in relazione ai differenti punti di partenza, per arrivare alla omogeneizzazione perequativa complessiva, attuata con il sistema a regime (sentenza n. 451 del 2000);

che queste anteriori e preesistenti diversità di situazioni, anche in relazione alle differenze originarie di ordinamento e di funzioni, come giustificavano un regime differenziato di passaggio transitorio, così non possono comportare, in questo periodo transitorio, un trattamento economico non proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato (ordinanza n. 451 del 2000), a parte la considerazione — anche essa decisiva — che non è configurabile un raffronto significativo tra prestazioni svolte da dipendenti regionali di distinte amministrazioni, con caratteristiche differenti di organizzazione di funzioni;

che, sotto i profili dell'art. 97 e dell'art. 3 della Costituzione, le lamentate differenze, in regime transitorio, dell'assetto giuridico-organizzativo, attribuito con effetti retroattivi meramente figurativi, rispetto alla non retroattività del mutato trattamento economico per un periodo trascorso, in cui la realtà delle prestazioni lavorative è stata effettuata secondo l'ordinamento e l'inquadramento preesistenti, non comportano, di per sé, alcuna lesione sia al principio di eguaglianza sia al buon andamento della pubblica amministrazione (ordinanze n. 451 e n. 296 del 2000);

che il beneficio della retroattività della decorrenza giuridica delle posizioni di inquadramento (retroattiva e meramente figurativa) disposto secondo una scelta discrezionale del legislatore, non può produrre — sul piano costituzionale — un obbligo, per lo stesso legislatore, di dare un analogo beneficio sul piano retributivo, che comporterebbe retroattivi aumenti del trattamento economico per prestazioni effettuate con ordinamento, inquadramento e corrispondenti funzioni non coincidenti;

che non è manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria la scelta del legislatore di graduare nel tempo la concessione e la retroattività di benefici economico-retributivi, anche diversamente rispetto a quelli giuridici e di inquadramento (per di più retroattivi), in una fase di attuazione progressiva della omogeneizzazione dei trattamenti di personale, appartenente a differenti ruoli e quindi con diverse provenienze;

che, ai fini anzidetti della valutazione della ragionevolezza, giova sottolineare che una retroattività, estesa agli effetti economici degli inquadramenti di cui alla norma denunciata, e cioè dal 1981 al 1994 (data di entrata in vigore della legge) determinerebbe effetti finanziari, tutt'altro che a costo zero — come sostenuto dalle parti private —, in quanto la previsione della spesa attualmente derivante dalla legge regionale n. 39 del 1994, si noti senza effetti economici retroattivi per gli inquadramenti, ammonta a un miliardo di lire per il solo anno 1993 e che, conseguentemente, la richiesta estensione della retroattività degli effetti economici determinerebbe una situazione incostituzionale di sfondamento notevolissimo di copertura finanziaria, non rimediabile con i normali assestamenti di bilancio;

che, pertanto, la questione denunciata è manifestamente priva di fondamento sotto tutti i profili denunciati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge della Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario - Idisu del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli istituti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0556

N. **242**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Emilia-Romagna - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione e decadenza dalla assegnazione degli alloggi - Requisito della rendita catastale - Mancata estensione anche alle unità immobiliari site nel comune di residenza e nei comuni contermini - Prospettata disparità di trattamento tra situazioni omologhe - Sopravvenuta nuova normativa recante abrogazione espressa della legge denunciata - Necessità del riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, tabella A allegata.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella A, allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 2001 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile tra comune di Parma contro G. R., iscritta al n. 608 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione del comune di Parma;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Adriano Rossi per il comune di Parma.

Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 25 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella A, allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non prevede che il requisito della rendita catastale di cui alla lettera *c)* della tabella A, allegata alla legge regionale n. 12 del 1984, «si applichi anche alle unità immobiliari site nel comune di residenza e comuni contermini»;

che, ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata recherebbe *vulnus* all'art.3 della Costituzione, poiché realizzerebbe una disparità di trattamento tra situazioni omologhe, «potendosi pervenire al risultato che il possesso di una unità immobiliare avente identica rendita catastale comporti la decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare se collocato in altro comune e non invece se collocato nello stesso comune o comune contermine»;

che nel giudizio si è costituito il comune di Parma, parte nel processo principale, il quale, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata «per non aver esteso il criterio della rendita catastale come misuratore di ricchezza anche agli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel comune di residenza o in comuni contermini».

Considerato che la Corte d'appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale della tabella A, allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica — in particolare la non titolarità di diritti reali su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare — non prevede che il requisito della rendita catastale riguardi anche le unità immobiliari site nel comune di residenza ed in comuni contermini, realizzando in tal modo una asserita disparità di trattamento tra situazioni omologhe, in quanto può accadere che il possesso di una unità immobiliare con identica rendita catastale determini la decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seconda che tale unità sia o meno ubicata in un comune diverso da quello ove è sito l'alloggio o ad esso contermine;

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge della Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), che ha espressamente abrogato la legge regionale n. 12 del 1984 (art. 59, comma 1, lettera *h)*, recando altresì «norme transitorie in merito all'assegnazione degli alloggi di erp» (art. 53);

che le disposizioni sopravvenute all'ordinanza di rimessione hanno determinato un mutamento del complessivo quadro normativo, nel quale si inscrivono i profili della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Bologna, così da imporre il riesame da parte del giudice *a quo* della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0557

N. **243**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Difetto di motivazione della questione sollevata, con mero rinvio a un'eccezione di parte, non precisata - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100.
– Costituzione, artt. 23 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 2001 dal giudice di pace di Pignataro Maggiore nel procedimento civile tra Salvatore Contestabile e la Prefettura di Caserta, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza in data 4 aprile 2001, emessa nel corso di un giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, il giudice di pace di Pignataro Maggiore, «vista e letta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 100 d.lgs. 507/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) sollevata dal procuratore del ricorrente in relazione agli artt. 23 e 25 della Costituzione», e ritenuto che essa «*prima facie* non appare manifestamente infondata», ha disposto la sospensione del procedimento principale e ha «rimesso» gli atti alla Corte costituzionale;

che ha depositato atto di intervento l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, che, richiamando questioni analoghe sollevate da altri giudici di pace (r.o. n. 252/2001 e n. 554/2001), ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione del giudice di pace, come risulta dal tenore testuale di essa che si è sopra riportato, (a) è totalmente carente di indicazioni relativamente agli elementi di fatto della controversia, (b) non contiene alcun accenno sul rapporto tra la disposizione denunciata e la definizione del giudizio principale, il cui oggetto non è neppure precisato, e (c) non illustra i termini e i motivi che portano il rimettente a dubitare della costituzionalità della norma;

che d'altra parte non può valere a colmare le suddette lacune di esposizione e di motivazione il mero rinvio a una imprecisata eccezione di parte, giacché, come costantemente affermato da questa Corte (per tutte, ordinanza n. 556 del 2000), il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma e questa necessaria motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento, da parte del rimettente, circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;

che per queste ragioni la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Pignataro Maggiore, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0558

N. **244**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Causa di non punibilità - Reato di favoreggiamento personale - Dichiarazioni non veritiere rese da imputati alla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa - Inapplicabilità della ritrattazione, come causa di non punibilità - Prospettata, irragionevole, difformità di disciplina, rispetto alle informazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega - Questione già oggetto di esame - Carenza di argomenti o profili nuovi - Manifesta infondatezza della questione.

– Cod. pen., art. 376, primo comma.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 2001 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento penale a carico di N. C. e altra, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale, il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 1º febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa, abbia reso dichiarazioni false o, in tutto o in parte, reticenti;

che l'ordinanza di rimessione riferisce, in fatto, che si procede nei confronti di due imputati, per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), in relazione a dichiarazioni non veritiere da essi rese alla polizia giudiziaria — nell'ambito di indagini da questa svolte su un delitto — ma poco dopo ritrattate;

che, stante la circostanza che le sommarie informazioni sono state raccolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e non su delega del pubblico ministero, il rimettente osserva che la rilevanza del dubbio di costituzionalità prospettato è data dal fatto che l'accoglimento della richiesta di assoluzione per l'applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione a norma dell'art. 376 cod. pen., formulata dalla difesa degli imputati, presuppone la risoluzione della questione sollevata;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1999, che — per l'equivalenza, quanto a utilizzabilità nel seguito del processo, degli atti diretti e di quelli delegati, e in considerazione del fatto che la ritrattazione già costituiva causa di non punibilità per il reato di false informazioni al pubblico ministero di cui all'art. 371-*bis* cod. pen. — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria delegata a riceverle dal pubblico ministero;

che, alla luce del quadro normativo che è venuto a delinearsi per effetto della citata decisione, al rimettente appare irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza la mancata estensione della predetta causa di non punibilità della ritrattazione anche alle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che abbia agito di propria iniziativa, anziché su delega del pubblico ministero, in particolare in considerazione *(a)* dell'identità delle condotte materiali che possono risultare rilevanti nelle diverse ipotesi, *(b)* dell'«omogeneità del bene protetto», consistente nel garantire la funzionalità di ogni singola fase del procedimento, *(c)* dell'identica rilevanza processuale, quanto a utilizzabilità in dibattimento, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero da persone informate sui fatti (artt. 500 e 512 cod. proc. pen.), *(d)* della pari gravità dei reati sopra considerati, «quale risulta dagli apprezzamenti del legislatore stesso circa la misura della pena prevista per l'illecito commesso di fronte alla polizia giudiziaria e per quello di fronte al pubblico ministero»;

che a fronte di tale identità o equivalenza di disciplina processuale — secondo il rimettente — sul piano del diritto sostanziale non si riscontra un identico trattamento delle false dichiarazioni rese, rispettivamente, di fronte al giudice (art. 372 cod. pen.), al pubblico ministero (art. 371-*bis* cod. pen.) e alla polizia giudiziaria (art. 378 cod. pen.), posto che la causa di non punibilità della ritrattazione di cui all'art. 376 cod. pen., come integrato dalla richiamata sentenza n. 101 del 1999, non si applica a tutte le predette ipotesi, rimanendone escluse le dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa;

che tale difformità di disciplina tra le informazioni false o reticenti rese all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria che agisca su delega, da un lato, e le dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa, dall'altro, sarebbe pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione, poiché, pur qualificandosi la ritrattazione come norma di eccezione rispetto ad una normativa più generale, non potrebbe il legislatore esimersi, in mancanza di un giustificato motivo, dal realizzarne integralmente la *ratio* senza per ciò stesso peccare di irrazionalità;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale di Vercelli dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non stabilisce che la causa di non punibilità della ritrattazione ivi prevista si estenda al reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) che sia realizzato attraverso false o reticenti dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa (art. 351, comma 1, cod. proc. pen.), assumendo che detta disciplina contrasterebbe con il parametro invocato per l'irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di chi realizzi il medesimo fatto di favoreggiamento personale attraverso false o reticenti dichiarazioni rese

in sede di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria operante su delega del pubblico ministero (art. 370, comma 1, cod. proc. pen.), ipotesi nella quale, a seguito della sentenza n. 101 del 1999 di questa Corte, la causa di non punibilità della ritrattazione è applicabile;

che, chiamata a pronunciarsi su questione analoga e sollevata in riferimento al medesimo parametro costituzionale, questa Corte, con la sentenza n. 424 del 2000 (anteriore all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, ma di cui il giudice *a quo* non tiene conto), ha escluso l'esistenza di una irrazionale contraddizione nella differenziazione della disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa — dichiarazioni eventualmente rilevanti sotto il profilo del reato di favoreggiamento personale — rispetto alla disciplina delle dichiarazioni per le quali invece la causa di non punibilità è prevista, cioè per le dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero e, secondo l'estensione operata con la sentenza n. 101 del 1999 di questa Corte, per le medesime dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega del pubblico ministero;

che nella citata pronuncia si è in particolare sottolineato come l'omologazione tra le dichiarazioni rese al pubblico ministero e quelle rese alla polizia giudiziaria da quest'ultimo delegata fosse necessaria, alla stregua del principio di uguaglianza, in quanto si trattava esclusivamente di «forme diverse della medesima attività», e come invece la stessa affermazione non fosse ripetibile in relazione al raffronto tra le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria operante di propria iniziativa, da un lato, e la polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero, dall'altro, poiché alla diversità soggettiva degli organi che ricevono le dichiarazioni in argomento corrisponde una differenziazione cronologica nell'ambito delle indagini, tale da giustificare che la ritrattazione non sia applicabile nel primo caso, cioè quando l'obiettivo primario per il quale è posta la sanzione penale — assicurare la tempestività e l'efficacia delle indagini — risulti irrimediabilmente compromesso e non più recuperabile, nemmeno con postume ritrattazioni, ciò che dimostra l'esistenza di un elemento di differenziazione che rende non irragionevole la censurata diversificazione della disciplina;

che inoltre nella stessa decisione si è osservato che, in mancanza di un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni rese nel processo penale, deve riconoscersi in materia una ampia discrezionalità del legislatore e altresì che la richiesta possibilità di ritrattazione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza alla polizia giudiziaria finirebbe per costituire un incentivo a rendere informazioni false o reticenti e così a intralciare il momento di avvio delle indagini, ancora una volta contraddicendo lo scopo fondamentale della disciplina penale apprestata al riguardo;

che, in mancanza di argomenti o di profili nuovi nell'ordinanza ora in esame, non v'è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella citata pronuncia, cosicché la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0559

N. **245**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Piemonte - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione degli alloggi e decadenza - Requisiti - Necessaria esclusione della titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, con rendita catastale rivalutata - Assunto contrasto con la legislazione statale di principio - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, art. 2, comma 1, lettera *c)*.
– Costituzione, artt. 3, 97 e 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 5 giugno 2001 dal Tribunale di Torino iscritte ai nn. 887 e 888 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Torino, sezione VIII civile, con due distinte ordinanze, entrambe del 5 giugno 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata — nella parte in cui prevede, tra i requisiti per conseguire l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e per conservarne il diritto al godimento, la «non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o

della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili» si porrebbe in contrasto con l'art.117 della Costituzione, poiché recherebbe disciplina difforme rispetto alla legislazione statale di principio (delibera del CIPE del 13 marzo 1995, attuativa dell'art. 88 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 contenente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»);

che, secondo il rimettente, la norma denunziata violerebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, realizzando un'ingiustificata disparità di trattamento, in ordine all'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra chi non abbia la disponibilità di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un immobile la cui rendita catastale, pur soddisfacendo i requisiti richiesti dalla disposizione, non attesti alcuna idoneità abitativa per il nucleo familiare del richiedente;

che, infine, la disposizione censurata violerebbe anche l'art. 97 della Costituzione, «in quanto l'adozione, da parte delle amministrazioni, di provvedimenti in attuazione del criterio denunciato si porrebbe in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento ivi previsti».

Considerato che l'identità delle norme impugnate e dei parametri costituzionali evocati rende opportuna la riunione dei giudizi;

che il Tribunale di Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. *c)* della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117 della Costituzione sotto il profilo del contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia (art. 88 del d.P.R. 28 luglio 1977, n. 616; delibera del CIPE del 13 marzo 1995);

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che, pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone, come più volte affermato da questa Corte, la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché riesamini i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo (*ex plurimis*, ordinanze n. 166 del 2002, n.165 del 2002 e n. 117 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, sezione VIII civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0560

N. **246**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Toscana - Sanità - Attribuzione di anticipazioni straordinarie alle aziende sanitarie - Misura massima consentita - Assunto contrasto con il «tetto» fissato nella legislazione statale di principio - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale, con soppressione del controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.

– Legge Regione Toscana riapprovata il 4 luglio 2001.
– Costituzione, art. 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 8; d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana, riapprovata il 4 luglio 2001, concernente «Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003)», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 2001, depositato in cancelleria il 2 agosto 2001 e iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 2 agosto 2001, ha promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2001 [Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003)], in relazione al principio enunciato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

che il ricorrente premette che: *a*) il Consiglio regionale della Toscana, nella seduta del 28 febbraio 2001, ha approvato una delibera legislativa, con la quale ha introdotto l'art. 13-*bis* nella legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003); *b*) il Governo ha rinviato, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la delibera al consiglio regionale, rilevando che la previsione, in essa contenuta, dell'attribuzione alle aziende sanitarie di «ordinari flussi di cassa tramite anticipazioni straordinarie» nella misura massima del 15% della quota annua assegnata dalla regione a ciascuna azienda, contrasterebbe con l'art. 2 del decreto legislativo n. 229 del 1999, che limita tali anticipazioni ad «un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale» dell'azienda; *c*) il 4 luglio 2001 il consiglio regionale ha riapprovato a maggioranza assoluta la delibera legislativa rinviata, con l'aggiunta, nel primo comma, di una precisazione — l'essere le anticipazioni straordinarie subordinate all'esaurimento delle ordinarie risorse disponibili — che però al ricorrente «non appare idonea a superare le censure governative»;

che, secondo il ricorrente, l'art. 2, comma 2-*sexies*, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 2 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999, stabilisce il principio in base al quale l'anticipazione disposta dal tesoriere alle unità sanitarie locali è ammessa nel limite di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale; principio che sarebbe «palesemente violato» dalla delibera legislativa impugnata;

che — prosegue il ricorrente — non vale a superare la censura la precisazione, introdotta dal consiglio regionale in sede di riapprovazione, che subordina le anticipazioni straordinarie all'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, perché in essa si affermerebbe «una cosa ovvia», dato il carattere straordinario delle anticipazioni in questione;

che inoltre non sarebbero idonei a legittimare la delibera impugnata né la limitazione temporale della misura prevista (che cessa di produrre effetti con l'emanazione dei provvedimenti statali necessari alla completa attuazione del sistema di erogazione alle regioni delle risorse finanziarie destinate al pagamento della spesa sanitaria), né lo stato di «emergenza sanitaria» determinato «dalla soppressione del Servizio sanitario nazionale», mentre la circostanza che la stessa normativa regionale censurata stabilisce un tetto alle anticipazioni di cassa smentirebbe l'affermata esigenza di fronteggiare un'emergenza finanziaria non definibile a priori;

che si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, in una memoria depositata in prossimità dell'udienza, la regione resistente, richiamando la recente giurisprudenza costituzionale, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile;

Considerato che, per effetto della modificazione dell'art. 127 della Costituzione, introdotta dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e in particolare della soppressione del controllo di costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso art. 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della delibera legislativa regionale prima della promulgazione, il presente giudizio non può avere ulteriore seguito, non essendo più previsto che il controllo di costituzionalità della Corte si eserciti sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia, con la promulgazione e la pubblicazione, divenuta legge in senso proprio;

che, in conseguenza della nuova anzidetta disciplina, il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione deve essere dichiarato improcedibile, salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale, una volta che questa sia promulgata e pubblicata, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione (sentenza n. 17 del 2002; ordinanze n. 228 e n. 182 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0561

N. **247**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Liguria - Tutela dell'ambiente - Aree protette - Ritenuto intento dilatorio nell'applicazione del regime di tutela in aree classificate come parchi naturali regionali, in contrasto con la legislazione statale di principio - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale, con soppressione del controllo preventivo di legittimità costituzionale delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.

– Legge Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000, art. 1, commi 2 e 3.
– Costituzione, art. 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 8; legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 11 febbraio 1992, n. 157; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 10 ottobre 2000, recante «Modificazioni ed integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 ottobre 2000, depositato in cancelleria il 6 novembre 2000 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 ottobre 2000, depositato il successivo 6 novembre, solleva questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria approvata l'11 agosto 2000, riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 10 ottobre 2000, recante «Modificazioni ed integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32» e, in particolare, dell'art. 1, commi 2 e 3, in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);

che, ad avviso della difesa erariale, la delibera legislativa impugnata sarebbe viziata «nel suo complesso, in quanto espressione di un intento dilatorio della Regione nell'applicazione a determinate aree, comprese tra i parchi naturali regionali, della disciplina tipica delle aree protette ed in particolare del divieto di attività venatoria» e, in contrasto con le leggi n. 394 del 1991 e n. 157 del 1992, realizzerebbe «di fatto una deroga al divieto di caccia in parti di territori di parchi regionali che sono state già classificate dalla regione quali «parchi naturali regionali» e sono tuttora destinate ad essere disciplinate dal piano di parco»;

che, secondo l'Avvocatura, l'art. 1, comma 2, nella parte in cui sostituisce il comma 6 dell'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1995, disponendo che, a far data dal 1º luglio 2001 e fino all'approvazione dei relativi piani, alcuni parchi sono classificati ad ogni effetto come parchi naturali regionali, violerebbe sia gli artt. 6, comma 4, e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, sia il d.lgs. n. 490 del 1999, dato che il territorio, sino alla data del 1º luglio 2001, rimarrebbe privo della tutela paesistica;

che, ad avviso del ricorrente, l'art. 1, comma 3, prevedendo che, fino all'entrata in vigore dei relativi piani, sono in via transitoria classificate come parco naturale regionale le parti del territorio dei parchi regionali alle quali sia applicabile un regime di tutela conforme alla legge n. 394 del 1991, riconosciute nell'elenco ufficiale delle aree protette, violerebbe gli artt. 22 e seguenti della legge n. 394 del 1991 e l'art. 21, comma 1 lettera *b)*, della legge n. 157 del 1992, in quanto la disciplina escluderebbe l'operatività del «regime di tutela e di divieti» stabiliti per le aree protette e, soprattutto, del divieto di caccia;

che nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che, secondo la resistente, la legge regionale n. 12 del 1995, nel riordinare le aree protette esistenti, aveva stabilito che per le stesse la qualificazione di «parco naturale» sarebbe decorsa dal 1º febbraio 1996, posticipando tuttavia l'entrata in vigore del divieto di esercizio di caccia alla data di adozione del piano dell'area protetta, ovvero, in mancanza, al decorso di trenta mesi dall'insediamento dei consigli degli enti di gestione;

che, ad avviso della Regione, anche a seguito della sentenza della Corte n. 20 del 2000, la delibera legislativa in esame ha modificato l'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1995, sostituendo il comma 6 ed inserendo il comma 6-*bis* i quali fissano il termine per l'approvazione dei piani di parco al 30 giugno 2001, individuano il territorio dei parchi regionali nelle sole porzioni di essi inserite nell'elenco ufficiale delle aree protette e, in tal modo, rendono più rigoroso il regime di tutela da applicarsi ai parchi che, dopo il 30 giugno 2001, siano ancora privi di piano;

che, secondo la resistente, la legge impugnata non sarebbe caratterizzata da un intento dilatorio nell'applicazione a determinate aree del divieto di caccia e garantirebbe il rispetto dei limiti e divieti previsti dalle norme statali, mentre la censura dell'art. 1, comma 2, riferita all'art. 6 della legge n. 394 del 1991, sarebbe infondata, in quanto quest'ultima norma non riguarderebbe le aree regionali protette, bensì quelle nazionali e non costituirebbe norma di principio;

che, infine, ad avviso della Regione, l'art. 1, comma 3, sarebbe diretto esclusivamente a perimetrare i «parchi naturali regionali», fermo restando il rispetto delle norme statali, cosicché non violerebbe gli artt. 22 della legge n. 394 del 1991 e 21, comma 1 lettera *b)*, della legge n. 157 del 1992;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in considerazione della sopravvenuta modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, ma che non è pervenuta, da parte della Regione, accettazione della rinuncia.

Considerato che, nel corso del giudizio, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che, tra l'altro, ha abolito il procedimento di controllo della costituzionalità delle leggi regionali promosso, anteriormente alla promulgazione ed alla pubblicazione, dal Governo;

che il nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione, come riformulato dall'art. 8 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ora stabilisce che «il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione»;

che, secondo quanto affermato da questa Corte, il ricorso già proposto dal Governo contro la delibera legislativa regionale nell'osservanza della sequenza procedimentale stabilita dall'originario testo dell'art. 127 della Costituzione, è divenuto improcedibile, poiché non è più previsto che il sindacato di costituzionalità sia esercitato sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio (tra le molte, sentenza n. 17 del 2002; ordinanza n. 228 del 2002);

che, conseguentemente, il ricorso, proposto ai sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione, deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0562

N. **248**

Ordinanza 5 - 14 giugno

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Liguria - Aree protette - Istituzione di area denominata «paesaggio protetto» - Ritenuta elusione delle norme di tutela contenute nella legislazione statale di principio e della classificazione ivi prevista - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale - Soppressione del controllo preventivo della costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.

– Legge Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000.
– Costituzione, artt. 9 e 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 8; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 2, 12 e 22; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 10 ottobre 2000, recante «Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 ottobre 2000, depositato in cancelleria il 6 novembre 2000 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 ottobre 2000, depositato il successivo 6 novembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria approvata dal Consiglio regionale l'11 agosto 2000, riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito di rinvio governativo, il 10 ottobre 2000, recante «Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio», in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

che, secondo la difesa erariale, la delibera legislativa, unitamente ad altra pure impugnata dal Governo, realizzerebbe un «assetto normativo regionale in materia di tutela del territorio» in contrasto con l'art. 9 della Costituzione;

che, in particolare, ad avviso dell'Avvocatura, l'istituzione — con il comma 1-*bis* dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 1995 — di una area tutelata denominata «paesaggio protetto» si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 12 della legge n. 394 del 1991, in quanto sottrarrebbe alla protezione ambientale una parte del territorio che dovrebbe invece goderne;

che, secondo il ricorrente, le aree che ricadono nella categoria del «paesaggio protetto» sarebbero già comprese nelle «aree protette» di cui al comma 1, cosicché il termine servirebbe a «dare una dignità alla volontà legislativa enunciata nella rubrica («altre forme di tutela del territorio»), ma costituirebbe solo un'operazione di cosmesi legislativa, in quanto, sostanzialmente, il requisito costituisce un'eco della finalità della tutela delle aree specificata nel comma 3, lettera *b)*, dell'art. 1 della legge n. 294 del 1991» e confermerebbe l'intento elusivo della legge-quadro;

che, ad avviso della difesa erariale, il riferimento contenuto nel comma 1-*bis* dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 1995 — introdotto dalla delibera legislativa impugnata — alle Linee guida per le categorie di gestione delle aree protette elaborate dall'IUCN (The World Conservation Union) realizzerebbe una elusione delle norme di salvaguardia recate dalla legge n. 394 del 1991, giacché dette Linee guida non potrebbero costituire parametri per la tutela ambientale e paesaggistica delle aree protette;

che, secondo il ricorrente, la delibera legislativa diminuirebbe la soglia di tutela ambientale, sottraendo alla stessa aree altrimenti riconducibili all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1995, mentre «l'art. 1, comma 3», introducendo «il comma 6-*bis* dell'art. 47» della legge regionale n. 12 del 1995 farebbe sì che l'elenco ufficiale delle aree protette possa derogare ai principi fissati nel titolo III della legge n. 394 del 1991, mediante la sottrazione al regime di protezione di aree classificate come «parco naturale» in base alla precedente legge;

che, inoltre, il divieto di caccia nelle aree protette, stabilito dalle leggi n. 394 del 1991 e 11 febbraio 1992, n. 157, sarebbe eluso dall'art. 1, comma 7, e la «nuova formulazione del comma 6 dell'art. 47» della legge regionale n. 12 del 1995, stabilendo che alcuni parchi sono classificati come «parchi naturali regionali» ad ogni effetto a decorrere dal 1° luglio 2001 e sino all'approvazione dei relativi piani, priverebbe queste aree di ogni tutela ambientale per un tempo indefinito, permettendo l'attività venatoria all'interno di aree protette;

che, infine, ad avviso della difesa erariale, l'art. 1, comma 4, disponendo che il piano del parco può prevedere una nuova perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto, vincolando la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, integrandola, violerebbe gli artt. 22 e seguenti della legge n. 394 del 1991, in virtù dei quali il piano del parco ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;

che nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che, secondo la resistente, l'istituzione della categoria del «paesaggio protetto» non violerebbe gli artt. 2 e 12 della legge n. 394 del 1991, in quanto, ferma restando la classificazione delle aree naturali protette indicate nella legge-quadro, la delibera legislativa sarebbe strumentale rispetto allo scopo di garantire la tutela di valori ulteriori, tra essi quelli che costituiscono «testimonianze dell'interazione tra attività umane e valori ambientali posti in relazione con l'area-parco vera e propria»;

che, ad avviso della regione, la censura riferita all'art. 1, comma 3, nella parte in cui ha introdotto nell'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1995 il comma 6-*bis* a suo avviso, sarebbe frutto di un errore materiale, in quanto riguarderebbe la delibera legislativa impugnata con un diverso ricorso, mentre l'identificazione di ambiti classificati come «paesaggio protetto» escluderebbe l'applicabilità del divieto di caccia soltanto in quanto i valori protetti non sarebbero di tipo naturalistico e, proprio per questo, non sussisterebbe una violazione degli artt. 22 della legge n. 394 del 1991 e 21 della legge n. 157 del 1992;

che, infine, secondo la resistente, l'art. 1, comma 4, non violerebbe l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991, poiché al piano dell'area protetta sarebbe stata riconosciuta la sovraordinazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale, sia pure mediante una formulazione propria del sistema pianificatorio regionale ligure, mutuata dall'art. 2, comma 5, della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in considerazione della sopravvenuta modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, ma che non è pervenuta, da parte della Regione, accettazione della rinuncia.

Considerato che, nel corso del giudizio, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che, tra l'altro, ha abolito il procedimento di controllo della costituzionalità delle leggi regionali promosso, anteriormente alla promulgazione ed alla pubblicazione, dal Governo;

che il nuovo testo dell'art.127 della Costituzione, come riformulato dall'art. 8 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ora stabilisce che «il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione»;

che, secondo quanto affermato da questa Corte, il ricorso già proposto dal Governo contro la delibera legislativa regionale nell'osservanza della sequenza procedimentale stabilita dall'originario testo dell'art. 127 della Costituzione, è divenuto improcedibile, poiché non è più previsto che il sindacato di costituzionalità sia esercitato sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio (tra le molte, sentenza n. 17 del 2002; ordinanza n. 228 del 2002);

che, conseguentemente, il ricorso, proposto ai sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione, deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0563

N. **249**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ripetizioni di indebito pensionistico - Restituzione delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento pensionistico per i periodi anteriori al 1º gennaio 1996, con esclusione dei soli percettori di un reddito imponibile, per il 1995, di importo pari o inferiore a lire 16 milioni - Retroattività della disciplina - Prospettata disparità di trattamento tra pensionati, con lesione del principio di certezza giuridica e di affidamento e del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali - Sopravvenienza legislativa in tema di indebito previdenziale e mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261.
– Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 5 marzo 2001 dal Tribunale di Roma, il 30 marzo e il 24 maggio 2001 dal Tribunale di Viterbo e il 14 novembre 2001 (n.2 ordinanze) dal Tribunale di Macerata, rispettivamente iscritte ai nn. 493, 732 e 773 del registro ordinanze 2001 ed ai nn. 93 e 94 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26, 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2001 e n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Di Clemente Giuseppe, di Pianeselli Angelica, di Panfini Giovanni, di Arcangeli Vincenzo e dell'Inps, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito gli avvocati Domenico Concetti per Di Clemente Giuseppe, Silvano Piccininno per Pianeselli Angelica, Giovanni Angelozzi per Panfini Giovanni, Franco Agostini per Arcangeli Vincenzo, Alessandro Riccio per l'Inps e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 5 marzo 2001 il Tribunale di Roma — nel corso di un giudizio volto all'accertamento della insussistenza dell'obbligo di restituzione all'Inps della somma di lire 9.203.670 da parte del ricorrente per l'avvenuta corresponsione di quote di integrazione al trattamento minimo pensionistico in misura superiore a quelle spettanti — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per assunta violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che il giudice rimettente ha premesso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 166 del 1996, ha affermato che la ripetibilità degli indebiti pensionistici relativi alla integrazione al minimo (art. 6, comma 11-*quinquies* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, recante «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini», convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638) cessa nei casi in cui l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento, pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato; specificando, però, che il limite delle ripetibilità diventa operativo una volta trascorsi, ai fini della acquisizione da parte dell'Inps dei dati necessari, i tempi tecnici

«che il giudice valuterà avuto riguardo eventualmente ai termini indicati dall'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) utilizzabili come criterio di orientamento»; questo principio sarebbe stato successivamente recepito anche dalla Corte di cassazione;

che, secondo il giudice *a quo* applicando, al caso sottoposto al suo esame, il citato art. 6, comma 11-*quinquies,* del d.l. n. 463 del 1983, l'Inps non avrebbe diritto a ripetere le somme corrisposte in eccedenza essendo a conoscenza, secondo quanto emergerebbe dagli atti, sin dal gennaio del 1986 degli altri redditi posseduti dal ricorrente;

che, continua il tribunale rimettente, la sopravvenienza della legge n. 662 del 1996 imporrebbe al ricorrente la restituzione dei tre quarti delle somme indebitamente erogategli. Tale legge prevede, infatti, che nei confronti dei soggetti, i quali nel periodo anteriore al 1° gennaio 1996 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche, non si fa luogo al recupero (comma 260) se i soggetti medesimi (salva la sussistenza del dolo — comma 265 —) siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni; mentre il recupero avverrebbe nella misura dei 3/4, come nella fattispecie in esame, per i percettori di reddito superiore a tale limite (comma 261);

che le Sezioni unite della Corte di cassazione — continua ancora il giudice *a quo* nella sentenza n. 2333 del 1997 hanno affermato che la disciplina da ultimo richiamata ha efficacia retroattiva ed, in via transitoria, globalmente sostitutiva di quella anteriore;

che questo orientamento — sempre secondo il Tribunale di Roma —,disatteso da alcune sentenze della sezione lavoro della Cassazione ed in particolare dalla sentenza n. 6369 del 1997, nonché da una parte della giurisprudenza di merito, è stato riconfermato da una nuova pronuncia delle Sezioni unite della stessa Cassazione (sentenza n. 30 del 2000);

che, sempre secondo il giudice *a quo* le disposizioni denunciate dovrebbero trovare applicazione nel giudizio *a quo* e si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che, sotto il primo profilo, il tribunale rimettente osserva che l'efficacia retroattiva di dette disposizioni «comporta che fattispecie ricadenti nel medesimo arco temporale siano trattate diversamente solo in relazione all'epoca del procedimento di recupero»; questa conseguenza di disciplina comprometterebbe (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 1993) «l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto»;

che, sotto il secondo profilo, si sottolinea che l'articolata normativa, in materia di indebito previdenziale, di deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 2033 cod. civ. si fonderebbe sulla presumibile immediata destinazione delle somme percepite a titolo di trattamento pensionistico alla soddisfazione di bisogni primari del pensionato e della sua famiglia; in quest'ottica, il riferimento al reddito del pensionato potrebbe costituire un parametro idoneo di verificazione della possibilità concreta di restituzione soltanto per il singolo anno in cui è avvenuto il pagamento della somma indebita;

che le norme impugnate, conclude il tribunale *a quo* riferendosi al solo 1995 per la rilevabilità del reddito e in mancanza di qualsiasi limite temporale alla retroattività, comporterebbero, invece, la possibilità per l'ente previdenziale di chiedere la restituzione di somme erogate al pensionato che nell'anno dell'indebita erogazione abbia percepito un reddito non elevato;

che si è costituito il ricorrente nel giudizio *a quo* riprendendo le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione e concludendo per l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che si è costituita l'Inps chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, richiamandosi alle motivazioni addotte dalla Cassazione nella sentenza n. 6291 del 1997 e alla *ratio* della legge n. 662 del 1996 consistente nella volontà di dettare una disciplina improntata ad una logica di equo contemperamento delle esigenze di bilancio con gli interessi dei privati; l'adesione, invece, all'interpretazione secondo cui la sopravvenuta disciplina dell'indebito abbia introdotto limiti alla ripetibilità destinati a sommarsi a quelli anteriori e non a sostituirli avrebbe, di converso, l'effetto di spostare gli equilibri prodotti dalla normativa previgente in senso unidirezionale a solo favore dei bisogni dei singoli;

che la difesa dell'Inps osserva, inoltre, che: *a)* non potrebbe configurarsi la prospettata disparità di trattamento non contrastando con il principio di eguaglianza una differente disciplina applicata alla medesima categoria di soggetti in momenti diversi, costituendo lo stesso fluire del tempo un elemento diversificatore; *b)* erogazioni non dovute non potrebbero concorrere all'integrazione della prestazione previdenziale adeguata; *c)* il suddetto principio di adeguatezza andrebbe realizzato nei limiti della compatibilità con le risorse disponibili, rientrando nella discrezionalità del legislatore introdurre modifiche alla legislazione di spesa al fine di salvaguardare l'equilibrio del bilancio e perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata; la difesa erariale sottolinea, in particolare, il carattere transitorio della disciplina censurata che, comunque, salvaguarderebbe le esigenze vitali del pensionato e della sua famiglia, con richiamo alla motivazione della sentenza n. 30 del 2000 delle Sezioni unite della Cassazione, in cui si evidenzia l'esigenza, in materia di obbligazioni pubbliche, di assicurare «la definizione in tempo ragionevole di liti troppo numerose ed il conseguente rapido riordino di un servizio pubblico»;

che con ordinanza 30 marzo 2001 il Tribunale di Viterbo — nel corso di un giudizio in cui il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata irripetibile dall'Inps la somma di lire 8.886.150 indebitamente erogata nel periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1994 — ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, già censurate dalla ordinanza del Tribunale di Roma soprarichiamata, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, ritenendo l'esistenza di un diritto vivente culminato con la richiamata sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 30 del 2000;

che secondo il Tribunale di Viterbo, ai fini della rilevanza della questione, l'eventuale emanazione di una sentenza di accoglimento comporterebbe l'applicabilità della previgente disciplina sull'indebito di cui agli artt. 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia); 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Inps e dell'Inail) e 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) con conseguente irripetibilità sicuramente degli indebiti sorti sotto il vigore del citato art. 52 della legge n. 88 del 1989; detto articolo, infatti, richiede, per negare la ripetizione, unicamente il presupposto dell'assenza del dolo dell'interessato che non potrebbe desumersi dall'avere questi taciuto la titolarità di altra pensione, in quanto il silenzio sarebbe stato equiparato al dolo soltanto dalla legge n. 412 del 1991;

che si è costituita in giudizio la parte privata la quale, dopo avere illustrato il quadro normativo di riferimento e i contrapposti orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia, ha ribadito che, aderendo alla tesi sostenuta da ultimo dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 30 del 2000, si violerebbero gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la parte privata sottolinea (oltre a quanto già sostenuto dal rimettente) che l'art. 3, comma 217, della legge n. 662 del 1996, fissando al 1° gennaio 1997 l'entrata in vigore della legge stessa (mentre la norma impugnata stabilisce che la nuova disciplina trova applicazione soltanto per gli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996), renderebbe «ancora più irrazionale ed ingiustificabile la disparità di trattamento» tra pensionati cui si applica la legge impugnata e quelli che, invece, possono avvalersi dell'irripetibilità per i debiti relativi all'anno 1996, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, oltreché, *a fortiori* per i debiti relativi agli anni successivi alla stessa entrata in vigore della legge;

che, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, si evidenzia l'irragionevolezza delle disposizioni censurate che lederebbero gravemente la certezza del diritto nonché l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica, oltreché introdurre una deroga del tutto irrazionale ai principi che governano la successione temporale delle norme, alla luce dei quali occorrerebbe avere riguardo, in tema di indebito pensionistico, alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione;

che, infine, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, sempre secondo la parte privata, le norme impugnate — consentendo la ripetizione anche di somme percepite in buona fede e impiegate per i bisogni alimentari del pensionato e della propria famiglia — determinerebbero la violazione del diritto a disporre di mezzi adeguati alle esigenze di vita in relazione agli eventi indicati dal secondo comma del suddetto art. 38 della Costituzione;

che anche in questo giudizio si è costituita l'Inps ed è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri ribadendo le precedenti argomentazioni e conclusioni;

che, con una seconda ordinanza decisa il 24 maggio 2001 e depositata il 4 giugno successivo, il Tribunale di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso contenuto di quella riportata, nel corso di un giudizio di rinvio dalla Cassazione in cui l'Inps chiedeva che venisse dichiarata ripetibile nei limiti di tre quarti la somma di lire 18. 896.745 indebitamente erogata nel periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1998;

che il giudice *a quo* riprende le medesime argomentazioni illustrate a sostegno della fondatezza della questione già sollevata, soffermandosi, in particolare, sul profilo della rilevanza, sottolineando la circostanza che l'indebito si sarebbe formato nel periodo che va dal 1986 al 1988, con conseguente applicazione dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924; il rimettente, però, sottolinea che si sarebbe formato il giudicato sulla statuizione del pretore, in ordine invece all'applicabilità dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, non essendo stato questo punto della decisione oggetto di contestazione in sede di appello dinanzi al Tribunale di Roma e in sede di ricorso in Cassazione;

che, secondo l'ultima ordinanza del Tribunale di Viterbo, l'eventuale accoglimento della questione renderebbe applicabile il citato art. 52 il quale, presupponendo la sola presenza del dolo (non più contestabile), condurrebbe a negare la ripetibilità delle prestazioni previdenziali erogate;

che anche in questo giudizio si è costituita l'Inps ed è intervenuta la Presidenza del Consiglio ribadendo, ancora una volta, le precedenti argomentazioni e conclusioni;

che, con due sintetiche ordinanze del 14 novembre 2001, il Tribunale di Macerata ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sempre dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, richiamandosi alla «prospettata questione di legittimità costituzionale», senza alcuna ulteriore specificazione dell'ambito del giudizio pendente, assumendo: *a)* la disparità di trattamento tra situazioni identiche; *b)* la palese irragionevolezza della retroattività della norma impugnata, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso; *c)* una ingiustificata decurtazione di prestazioni previdenziali garantite dall'art. 38 della Costituzione, non ricorrendo alcuna inderogabile esigenza di bilancio che possa giustificare la compressione dei diritti degli assicurati;

che sotto il profilo della rilevanza le ordinanze si limitano a sottolineare che: «nella fattispecie non si configura dolo dell'*accipiens* per il solo fatto del silenzio nelle comunicazioni all'Inps, in quanto intervenuto precedentemente alla legge n. 412 del 1991 e che è stato concretamente accertato che l'assicurato presenta per il 1995 limiti di reddito superiori a lire 16.000.000»;

che si sono costituite, in entrambi i giudizi, le parti private chiedendo l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ripetendo le argomentazioni e conclusioni in precedenza svolte;

che si è, infine, costituita l'Inps sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità di entrambe le questioni sollevate dal Tribunale di Macerata, per mancanza di qualsiasi riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio, chiedendo, nel merito che dette questioni vengano dichiarate infondate;

che nell'imminenza dell'udienza pubblica alcune delle parti private dei giudici *a quibus* hanno ribadito e più ampiamente illustrato le argomentazioni e conclusioni già rassegnate;

che la parte privata costituita nel giudizio davanti al Tribunale di Roma (r.o. n. 493 del 2001) ha sottolineato l'irragionevolezza della normativa impugnata per: *a)* la mancanza di un limite temporale alle possibilità di recupero da parte dell'ente previdenziale; *b)* il riferimento al 1995 della soglia reddituale e non all'anno in cui viene chiesta la restituzione della somma indebitamente erogata; *c)* l'applicazione delle norme censurate soltanto per le situazioni passate; ha chiesto, inoltre, che venga dichiarata la illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 38, commi 7, 8, 9 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che ha «prorogato» dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 l'applicazione retroattiva delle disposizioni impugnate;

che la parte privata costituita nel giudizio davanti al Tribunale di Viterbo (r.o. n. 732 del 2001) riprende le motivazioni già illustrate insistendo nell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata;

che la parte privata costituita nel giudizio davanti al Tribunale di Macerata (r.o. n. 94 del 2002) sostiene che debba essere seguito l'orientamento espresso in alcune sentenze della Cassazione (n. 6369 del 1997; n. 6442 del 1997; n. 586 del 1998) secondo cui le disposizioni censurate avrebbero introdotto un criterio «aggiuntivo» e non «sostitutivo»; tale orientamento — sostiene la difesa della parte — sarebbe condivisibile in mancanza, tra l'altro, di una abrogazione espressa o di una sospensione dell'efficacia della disciplina preesistente.

Considerato che, pur in carenza, in alcune ordinanze di rimessione, di un riferimento — ai fini della rilevanza — alla fattispecie del giudizio in corso avanti al giudice *a quo* ed in presenza di una contraddittorietà nella prospettazione di un diritto vivente in altre ordinanze, è, senz'altro, pregiudiziale ad ogni altro profilo il rilievo della sopravvenienza, richiamata dalla difesa di alcune parti — sia pure a fini diversi —, dell'art. 38, commi 7, 8, 9 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

che la predetta legge contiene norme in ordine alla ripetizione di indebito previdenziale, in parte non coincidenti con quelle oggetto del presente giudizio e tali da poter portare anche ad una riconsiderazione della natura transitoria o meno degli effetti sulle ripetizioni di indebito pregresso;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, spettando ad essi di valutare se, alla luce sia dell'intervenuta sopravvenienza legislativa sia del mutamento del quadro normativo, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione dei giudizi pendenti avanti agli stessi giudici rimettenti e se persistano, in tutto o in parte, i motivi posti a base delle ordinanze di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0564

N. **250**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sopravvenienza legislativa - Applicabilità alle successioni aperte in date successive alle ordinanze di rimessione della questione - Esclusione.

Imposta sulle successioni e donazioni - Beni caduti in successione - Partecipazioni azionarie in società non quotate in borsa - Determinazione dell'imponibile con riferimento al valore di bilancio o inventario anziché sulla base dell'effettivo valore - Prospettata disparità di trattamento, rispetto alle partecipazioni societarie quotate o ai beni immobili, con violazione del principio di capacità contributiva e dei criteri direttivi della legge delega - Manifesta infondatezza della questione.

– D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16, comma 1, lettera *b)*.
– Costituzione, artt. 3, 53 e 76 (in relazione all'art. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promossi con ordinanze emesse il 31 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona e il 12 luglio 2000 dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, iscritte ai nn. 859 del registro ordinanze 2000 e 73 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 3 e 6, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Cazzuffi Antonella ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Francesco Moschetti per Cazzuffi Antonella ed altre.

Ritenuto che, con ordinanze, rispettivamente, del 31 marzo 2000 e del 12 luglio 2000, la Commissione tributaria provinciale di Cremona e la Corte di cassazione, sezione tributaria, hanno sollevato, entrambe in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e la seconda anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni);

che i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui dispone che, ai fini del calcolo della imposta sulle successioni, la base imponibile quanto alle partecipazioni societarie non quotate — è determinata in misura proporzionale al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato;

che tale disciplina, ad avviso dei medesimi rimettenti, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento che ne deriverebbe tra chi riceve per successione partecipazioni societarie non quotate, assoggettato ad imposta sulla base del mero valore di bilancio, e chi riceve per successione partecipazioni societarie quotate ovvero la proprietà di beni immobili, assoggettato ad imposta sulla base dell'effettivo valore venale del bene o della partecipazione sociale;

che il diverso criterio di valutazione della base imponibile, in presenza di cespiti aventi uguale valore venale, comporterebbe altresì la violazione del principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione;

che ad avviso della Corte di cassazione — la norma impugnata si porrebbe poi in contrasto anche con l'art. 76 della Costituzione, in quanto essa violerebbe il criterio direttivo, contenuto nell'art. 8, numero 2, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), secondo il quale l'imposta sulle successioni deve essere commisurata al valore netto dei beni ricevuti dall'erede;

che sebbene la norma di delega non si riferisca specificamente al valore di mercato risultando, pertanto, legittime forme di tassazione fondate su parametri presuntivi, come nella valutazione automatica degli immobili — non potrebbe, tuttavia, svincolarsi la base imponibile da ogni riferimento al valore effettivo, come appunto si verificherebbe secondo lo stesso rimettente nell'ipotesi disciplinata dalla norma impugnata;

che nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione si sono costituite le parti private Antonella Cazzuffi, Paola Cazzuffi e Elena Casarotti, concludendo per la infondatezza della questione;

che, ad avviso delle stesse parti, il rimettente trascurerebbe di considerare che il valore di una partecipazione societaria è rappresentato dal suo valore di scambio, che non coincide con il valore della corrispondente quota del patrimonio sociale;

che, mentre per le società quotate in borsa tale valore di scambio sarebbe agevolmente ricavabile dalle quotazioni di mercato, per le altre società il legislatore, facendo uso della sua discrezionalità in materia di determinazione della base imponibile, avrebbe legittimamente individuato un diverso criterio di riferimento rappresentato dal valore di bilancio o di inventario;

che, pertanto, la norma non contrasterebbe né con il principio di eguaglianza né con quello di capacità contributiva;

che per quanto riguarda, infine, il parametro di cui all'art. 76 della Costituzione, le parti rilevano, per un verso, che il legislatore delegante non farebbe alcun riferimento al «valore di mercato» del bene caduto in successione, ma ai diversi concetti di «valore netto» e di «valore globale», e, per altro verso, che i limiti della delega contenuta nella legge n. 825 del 1971 sarebbero stati ampliati dall'art. 1, terzo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68 (Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e successive modificazioni);

Considerato che i due giudizi, concernenti la medesima norma e caratterizzati da evidenti profili di connessione, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza;

che non incidono sul presente giudizio né la modifica della norma censurata introdotta dall'art. 69, comma 1, lettera *i),* della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), né la stessa soppressione dell'imposta sulle successioni, recata dall'art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), trattandosi di modifiche legislative applicabili esclusivamente alle successioni aperte in date successive alle ordinanze di rimessione;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è rimessa alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei fatti espressivi di capacità contributiva e la individuazione dei relativi criteri di valutazione (*cfr.*, da ultimo, sentenze n. 156 del 2001 e n. 362 del 2000);

che, facendo uso di siffatta discrezionalità, il legislatore, negli artt. da 14 a 19 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), ha individuato, in funzione delle diverse tipologie dei beni caduti in successione, distinti criteri per la determinazione della relativa base imponibile;

che, per quanto riguarda le partecipazioni azionarie non quotate, il riferimento al valore risultante dal bilancio o dall'inventario appare tutt'altro che irragionevole, considerata la mancanza di un valore di mercato della quota e la evidente impossibilità, per l'acquirente *mortis causa*, di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale; ferma sempre restando la possibilità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di contestare il mancato rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio o dell'inventario;

che non sussiste, pertanto, violazione del principio di capacità contributiva;

che, sotto altro aspetto, la diversità del criterio di determinazione della base imponibile delle partecipazioni societarie non quotate rispetto a quelle quotate e ai beni immobili trova giustificazione nelle diverse caratteristiche dei cespiti oggetto di valutazione; sicché, anche la censura riguardante l'asserita violazione del principio di eguaglianza risulta manifestamente infondata;

che la norma impugnata neppure eccede i limiti della delega, originariamente contenuta nell'art. 1, punto V, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), e ripetutamente rinnovata con numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo;

che, in particolare, essa per le considerazioni sin qui svolte — soddisfa il criterio direttivo, fissato dall'art. 8, numero 2), della citata legge n. 825 del 1971, secondo il quale l'imposta è commisurata al valore netto dei beni caduti in successione, essendo il bilancio della società e l'inventario dei beni ad essa appartenenti gli strumenti funzionalmente destinati a rappresentare il valore netto della stessa società e, di conseguenza, quello delle singole quote di partecipazione;

che, conclusivamente, la questione prospettata è, sotto tutti i profili, manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b) *del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona e, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0565

N. **251**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Soggetti che non abbiano la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Carenza di un interesse qualificato ad intervenire - Inammissibilità.

Impiego pubblico - Personale scolastico - Contratto di assunzione a termine - Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Divieto - Prospettata disparità di trattamento, rispetto ai lavoratori assunti da datori privati o da enti pubblici economici - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 36, comma 8, come modificato dall'art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
– Costituzione, art. 3.

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2001 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Nigro Bianca ed altri e il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Giuliana Concetta ed altri nonché gli atti di intervento del CIP-AN - Associazione Nazionale Comitato Insegnanti Precari e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Alberto Romano per Giuliana Concetta ed altri e per il CIP-AN - Associazione Nazionale Comitato Insegnanti Precari e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa e depositata il 22 gennaio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, escludendo che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni possa comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, precluderebbe l'accoglimento delle domande proposte, nel giudizio *a quo* dai ricorrenti, i quali insegnanti di scuola secondaria presso il Provveditorato agli Studi di Torino, in forza di successivi contratti di lavoro di durata annuale agiscono nei confronti dell'Amministrazione della pubblica istruzione perché sia dichiarato il loro diritto ad essere

considerati dipendenti a tempo indeterminato dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), con le consequenziali statuizioni relative al trattamento economico;

che la norma impugnata — introdurrebbe secondo il giudice *a quo* — una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni e quelli assunti con analogo contratto da altri datori di lavoro privati o enti pubblici economici, in quanto ai primi, nonostante l'intervenuta privatizzazione del rapporto e l'espresso richiamo alla legge n. 230 del 1962 contenuto nel comma 7 dello stesso art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, sarebbe negata la tutela rappresentata dalla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in conseguenza della violazione delle disposizioni imperative relative al contratto a tempo determinato contenute nella predetta legge;

che questa Corte, del resto, nella recente sentenza n. 419 del 2000 con riferimento ad analoga norma riguardante le assunzioni a tempo determinato effettuate, *contra legem* dall'Ente Poste avrebbe escluso la prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione solo in considerazione della assoluta eccezionalità della situazione creatasi a seguito del mancato adeguamento, da parte dei dirigenti dell'Ente Poste, alla disciplina dettata dalla legge n. 230 del 1962, del conseguente rischio che l'imprevista assunzione coattiva di migliaia di lavoratori pregiudicasse il risanamento finanziario dell'ente e della temporaneità della deroga alla disciplina generale dettata dalla norma scrutinata;

che la stessa Corte, inoltre, nella sentenza n. 41 del 2000, dichiarando l'inammissibilità del *referendum* abrogativo della legge n. 230 del 1962, avrebbe individuato la legge in questione come normativa interna, di contenuto tale da costituire per lo Stato italiano adempimento di un preciso obbligo comunitario, derivante dalla direttiva 1999/1970/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999, concernente specificamente il rapporto di lavoro a tempo determinato;

che sarebbe palese l'irragionevolezza della disparità di trattamento introdotta dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in quanto tale norma di fatto sancirebbe, quanto ai dipendenti pubblici, quella radicale carenza di garanzie dalla Corte ritenuta contrastante con la citata direttiva comunitaria che sarebbe stata il risultato dell'accoglimento della proposta referendaria, per tale motivo ritenuta appunto inammissibile;

che si sono costituiti in giudizio, con unico atto, Concetta Giuliana, Pierangela Mela e Fabio De Michiel, ricorrenti nel giudizio *a quo* concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che con il medesimo atto, e spiegando identiche conclusioni, è intervenuto nel giudizio il CIPAN - Associazione Nazionale Comitato Insegnanti Precari, in persona del Presidente Antonio Antonazzo, deducendo di non essere parte nel giudizio *a quo* ma di ritenersi legittimato a partecipare a tale giudizio «come interveniente adesivo e perciò legittimato ad intervenire anche nel giudizio di costituzionalità»;

che è altresì intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, la diversità delle situazioni messe a confronto porterebbe ad escludere la prospettata violazione del principio di eguaglianza, anche per la necessità di contemperare tale principio, in tema di impiego pubblico, con quelli, di pari rango, di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione;

che, pur dopo l'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro, resterebbe infatti ferma l'esigenza che i pubblici dipendenti vengano di regola selezionati attraverso una procedura concorsuale, al fine di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione ed evitare, al tempo stesso, il rischio di un ampliamento degli organici dell'amministrazione al di là delle sue effettive necessità;

che siffatta esigenza renderebbe, pertanto, giustificata la mancata estensione all'impiego pubblico del meccanismo previsto dalla legge n. 230 del 1962;

che, infine, la stessa Corte costituzionale avrebbe in più occasioni riconosciuto la legittimità di discipline differenziate per i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati.

Considerato preliminarmente quanto all'intervento del CIPAN - Associazione Nazionale Comitato Insegnanti Precari — che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare la inammissibilità, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, dell'intervento di soggetti che non siano parti in causa nel giudizio *a quo* al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione;

che tale principio è stato ritenuto derogabile soltanto in favore di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;

che siffatta situazione non ricorre nella specie, essendo l'interveniente titolare di un interesse di mero fatto;

che, pertanto, l'intervento stesso deve essere dichiarato inammissibile;

che, nel merito, il rimettente muove dalla premessa, apoditticamente affermata, che i rapporti di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione siano, a seguito della intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, disciplinati esclusivamente dalla legge n. 230 del 1962;

che da tale premessa lo stesso rimettente fa discendere, da un lato, la (pur implicita) qualificazione dei contratti a termine stipulati dall'amministrazione con i ricorrenti come contratti *contra legem* e, dall'altro, la valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma denunciata in quanto preclusiva, per i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni, della possibilità di trasformazione dei rapporti a termine stipulati in violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

che il medesimo rimettente non si fa, tuttavia, carico dell'esistenza di una articolata disciplina speciale delle supplenze annuali e temporanee nella scuola, contenuta attualmente nell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), che ha sostituito i previgenti artt. da 520 a 522 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), abrogati solamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso art. 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999;

che la mancanza nell'ordinanza di rimessione di qualsiasi riferimento alla sopra citata disciplina ed al rapporto in cui la stessa si pone con la legge n. 230 del 1962 ritenuta applicabile nel giudizio *a quo* si traduce in un evidente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione;

che la questione stessa va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara l'inammissibilità dell'intervento del CIP-AN - Associazione Nazionale Comitato Insegnanti Precari;*

2) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0566

N. **252**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta formulata dall'imputato - Termine perentorio - Lamentata non congruità - Prospettato contrasto con l'esigenza della difesa - Sopravvenuta decisione di incostituzionalità, in relazione al profilo censurato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Cod. proc. pen., art. 458, comma 1.
– Costituzione, art. 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal Tribunale di Prato, iscritta al n. 917 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 12 dicembre 2000 il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale;

che il tribunale, che procede a seguito di decreto di giudizio immediato, premette che nella fase «dei preliminari dell'udienza e al cospetto dell'interessato il difensore ha chiesto di poter accedere al giudizio abbreviato», eccependo contestualmente l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 458 cod. proc. pen., in quanto l'«estrema ristrettezza» del termine ivi previsto ha di fatto impedito all'imputato, detenuto e di nazionalità e lingua cinese, all'epoca assistito da difensore di ufficio, di «comprendere ed apprezzare appieno la possibilità [...] di ricorrere al rito alternativo»;

che ad avviso del rimettente il termine previsto dalla norma censurata [all'epoca dell'ordinanza di sette giorni] è in contrasto, a causa della sua «non congruità», con l'art. 111, terzo comma, Cost., che impone di assicurare all'imputato il tempo e le condizioni per preparare la difesa;

che, nonostante analoga questione sia stata ritenuta infondata con la sentenza n. 122 del 1997, le novità costituite dal parametro costituzionale evocato e dal quadro normativo di riferimento, profondamente mutato a seguito della legge 19 dicembre 1999, n. 479, consentirebbero «di prescindere dall'insieme delle considerazioni formulate dalla Corte in quella sede», proprio perché il termine di cui al comma 1 dell'art. 458 cod. proc. pen. deve essere ora valutato sotto il profilo della sua compatibilità con l'esigenza di assicurare all'imputato il tempo necessario per predisporre la difesa;

che, secondo il remittente, «quale che sia la consapevolezza che l'imputato ha della propria posizione processuale [...], è comunque dato dubitare che un termine obiettivamente esiguo come quello di sette giorni possa essere considerato sufficiente ad articolare una scelta così delicata e definitiva come è quella della richiesta di giudizio abbreviato»;

che, inoltre, dopo la legge n. 479 del 1999 l'imputato, per decidere se tale rito sia conveniente alla sua difesa, deve essere messo in condizioni di esaminare l'intiero fascicolo del pubblico ministero, al fine di valutare l'opportunità di presentare una richiesta subordinata a una integrazione probatoria e l'eventualità che il giudice faccia ricorso d'ufficio ai suoi poteri di iniziativa e di integrazione probatoria;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale, che gli atti siano restituiti al giudice *a quo* perché valuti la rilevanza della modifica recata alla disposizione impugnata dall'art. 14 della legge 1° marzo 2001, n. 63, e, in subordine, che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento all'art. 111, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale del termine perentorio, all'epoca dell'ordinanza di rimessione determinato nella misura di sette giorni, previsto dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale ai fini della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato;

che il giudice *a quo* censura genericamente la «non congruità» e la esiguità di tale termine e ne assume il contrasto con il principio costituzionale secondo cui all'imputato deve essere assicurato il tempo necessario per preparare la difesa, rilevando che, a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge n. 479 del 1999, l'imputato deve essere posto nelle condizioni di conoscere tutti gli atti del fascicolo del pubblico ministero, anche al fine di decidere se subordinare la richiesta del rito abbreviato a una integrazione probatoria e di valutare l'eventualità che il giudice disponga l'acquisizione di nuove prove;

che, in definitiva, il giudice *a quo* si duole che la ristrettezza del termine renda «disagevole l'esercizio del diritto di difesa», sotto il profilo della possibilità di ricorrere alla difesa tecnica;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 120 del 2002 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata «nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero della data fissata per il giudizio immediato»;

che di conseguenza, essendo mutata la disciplina censurata proprio in relazione a un aspetto che attiene all'esercizio del diritto alla difesa tecnica, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Prato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0567

N. **253**

Ordinanza 5 - 14 giugno 2002

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per il reato di diffamazione, a carico di un membro del Parlamento - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Riproposizione di nuovo ricorso, da parte del Tribunale di Caltanissetta, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità.

– Deliberazione della Camera dei deputati 21 giugno 2000.
– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, primo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 21 giugno 2000, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Alfredo Montalto, promosso dal Tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato il 27 luglio 2001 ed iscritto al n. 198 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Caltanissetta, investito del giudizio per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Vittorio Sgarbi per avere rivolto espressioni ritenute diffamatorie nei confronti del dott. Alfredo Montalto, all'epoca dei fatti giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, aveva sollevato con ordinanza del 19 luglio 2000 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall'Assemblea in data 21 giugno 2000 (documento IV-*quater* n. 138), con cui erano state dichiarate insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nei confronti del dott. Montalto;

che tale conflitto era stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 499 del 2000;

che con ordinanza del 19 luglio 2001 il Tribunale di Caltanissetta ripropone il conflitto «negli identici termini di cui all'ordinanza del 19 luglio 2000» testualmente riprodotta, in quanto per un mero disguido la notificazione dell'atto introduttivo e della ordinanza dichiarativa dell'ammissibilità «non è stata disposta né effettuata»;

che il tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione adottata nella seduta del 21 giugno 2000, con la quale la Camera dei deputati ha affermato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico del deputato Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., riguarderebbe dichiarazioni per le quali non è ravvisabile il necessario nesso con la funzione parlamentare, e menomerebbe quindi la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio;

che il tribunale di Caltanissetta solleva pertanto nuovamente conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 21 giugno 2000 e chiede che questa Corte dichiari che non spetta alla Camera affermare che le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e conseguentemente annulli la predetta deliberazione;

che con atto separato i magistrati componenti del Tribunale di Caltanissetta hanno nominato quale proprio difensore nel presente giudizio l'avv. Adelmo Manna.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente a decidere, senza contraddittorio tra le parti, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva anche sull'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Caltanissetta è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite in relazione al giudizio penale in corso per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v., da ultimo, ordinanze n. 126, n. 93 e n. 37 del 2002);

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v., da ultimo, le ordinanze sopra citate);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Caltanissetta lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni;

che dall'ordinanza possono ricavarsi le «ragioni del conflitto» e le «norme costituzionali che regolano la materia» come richiesto dall'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che in questa sede di prima delibazione possono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, riservata ogni pronuncia definitiva anche in ordine alla ammissibilità del ricorso, con particolare riferimento ai profili — per la prima volta posti all'attenzione di questa Corte, e che è opportuno possano essere discussi in contraddittorio tra le parti — concernenti la ammissibilità della riproposizione del medesimo ricorso quando non sia stata effettuata la notificazione del precedente atto introduttivo e della relativa ordinanza di ammissibilità, prevista dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Caltanissetta ricorrente;*

b) *che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto* a), *per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0568

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **29**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 marzo 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Lombardia - Istituzione del Corpo forestale regionale - Denunciata attribuzione, a quest'ultimo, di funzioni ricadenti in materia di legislazione esclusiva statale (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, profilassi internazionale) - Invasione del potere statale di attribuire le funzioni amministrative.
– Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (in particolare, artt. 1, comma 1, e 2).
– Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere *s)* e *q)*, e 118.

Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Lombardia - Istituzione del Corpo forestale regionale - Attribuzione alla Giunta (anziché al Consiglio regionale) di potestà regolamentare in materia di organizzazione - Denunciato contrasto con disposizioni statutarie - Inosservanza delle norme che impongono alla legge regionale di disciplinare «i principali connotati organizzativi» ed i rapporti tra Corpo forestale regionale ed apparati della Regione - Mancata precisazione dei contenuti rimessi al regolamento e ai «successivi provvedimenti» di Giunta.
– Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (in particolare, art. 1, commi 2 e 3).
– Statuto della Regione Lombardia (approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339) artt. 6, primo comma, e 48, secondo e terzo comma.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Lombardia - Istituzione del Corpo forestale regionale - Previsto intervento sostitutivo del Corpo forestale regionale, in caso di mancato intervento degli enti locali - Prevista possibilità per gli enti locali di aderire a «convenzioni quadro» predisposte unilateralmente dalla Regione - Omessa previsione di rapporti collaborativi con il Corpo forestale dello Stato - Asserito contrasto con i precetti costituzionali in materia di poteri sostitutivi - Lesione delle autonomie locali garantite dalla Costituzione.
– Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (in particolare, artt. 2, comma 5, e 3).
– Costituzione, artt. 120, secondo comma, e 114, primo e secondo comma.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Lombardia - Istituzione del Corpo forestale regionale - Personale del Corpo - Attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e possibilità di riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza - Asserito contrasto con competenze legislative di esclusiva spettanza dello Stato.
– Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (in particolare, art. 4, comma 3).
– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *h)* ed *l)*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Presidente del Consiglio avverso legge regionale - Invito alla Regione a non procedere all'attuazione della legge impugnata in pendenza del giudizio.
– Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

Nei confronti della regione Lombardia, in persona del suo Presidente della giunta, avverso la legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2, intitolata «Istituzione del Corpo forestale regionale», pubblicata nel Bollettino ufficiale supplemento ordinario al n. 3 del 15 gennaio 2002.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 marzo 2002 (si depositerà estratto del relativo verbale).

L'art. 117 comma secondo della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato alla lettera *s)* la materia «tutela dell'ambiente (e) dell'ecosistema» ed alla lettera *q)* la materia «profilassi internazionale».

Inoltre leggi ordinarie dello Stato attribuiscono al Corpo forestale dello Stato molte funzioni specifiche nelle menzionate materie: esemplificativamente, si rammentano le funzioni in tema di sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale ed internazionale di collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i compiti di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di com-

mercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di repressione degli illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di vigilanza venatoria, di tutela del patrimonio genetico degli ecosistemi vegetali, e in generale di polizia specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Malgrado ciò, l'art. 1 comma 1 e l'art. 2 della legge in esame attribuiscono al neo — istituito Corpo forestale regionale funzioni concernenti la materia di cui ai menzionati parametri costituzionali.

L'inciso «nelle materie di competenza regionale» contenuto nel citato art. 1 comma 1, la «eccezione» di cui all' art. 2 comma 2 lettera *b)*, e la espressione «per gli aspetti di competenza regionale» usata all'art. 2 comma 3, non paiono idonei ad escludere un contrasto tra le disposizioni regionali considerate e l'art. 117 comma secondo lettere *s)*e *q)* della Costituzione. Una eventuale attribuzione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione di «funzioni amministrative» nella materia *de qua* al Corpo forestale lombardo (e ad eventuali similari apparati delle altre regioni) può essere prevista soltanto da legge organica dello Stato «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza», anche per prevenire altrimenti probabili conflitti in casi concreti.

Con riserva di più ampiamente tornare sull'argomento, occorre osservare che i menzionati parametri costituzionali hanno inciso sulle disposizioni contenute nel titolo III, almeno capi III e IX, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e forse potrebbero condurre ad una riconsiderazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (in *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134, corretto in *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2001, n. 145) emanate in forza dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Inoltre, la funzione «lotta attiva contro gli incendi boschivi» non può ritenersi assegnata in esclusiva al Corpo forestale regionale, considerato quanto disposto nell'art. 107 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

L' art. 1 comma 2 in esame affida a fonte regolamentare regionale la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale. Senonchè, il compito di produrre tale regolamento è attribuito alla giunta regionale anziché al consiglio regionale, competente ai sensi dell'art. 6 primo comma dello statuto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339. Inoltre, la legge istitutiva del Corpo avrebbe dovuto — essa direttamente — porre norme per attuare l'art. 48 secondo e terzo comma del menzionato statuto e per stabilire i principali connotati organizzativi del Corpo anche per quanto attiene alle relazioni tra esso e l'apparato amministrativo per così dire ordinario della regione. Oscuro è infine il riparto di contenuti tra lo «apposito regolamento» di cui al comma 2 ed il «successivo provvedimento», sempre di giunta, di cui al comma 3 dell'art. 1. È appena il caso di osservare come sia tutt'altro che istituzionalmente indifferente che regole siano poste con legge regionale, con regolamento del consiglio regionale, od invece con atto comunque denominato della giunta regionale.

L'art. 2 comma 5 della legge in esame prevede l'intervento del Corpo forestale regionale, apparato della regione, «in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire». La disposizione, anche per l'assenza di regole procedimentali, appare contrastante con l'art. 120 secondo comma della Costituzione e lesiva delle autonomie locali ora più fortemente garantite dall'art. 114 primo e secondo comma della Costituzione. Analoga censura può essere mossa all'art. 3 in esame, ove è prevista solo la adesione (o non adesione) degli enti locali a «convenzioni quadro» unilateralmente predisposte dalla regione. Occorre aggiungere che in nessuna disposizione della legge *sub judice* è ipotizzata una collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, neppure con riguardo all'art. 3 comma 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001.

L'art. 4 comma 3 della legge in esame, contrasta palesemente con l'art. 117 secondo comma lettere *h)* e *l)* Cost., laddove:

direttamente attribuisce la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale del Corpo «appartenente alle qualifiche individuate» con il regolamento (di giunta) di cui all'art. 1 comma 2;

recita «al medesimo personale può essere riconosciuta (non è specificato da quale organo o ente il riconoscimento debba provenire) la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza secondo quanto previsto (espressione oltremodo ambigua) dalla vigente (non anche — parrebbe — dalla futura) normativa statale in materia».

La questione è di notevole rilievo. Il Corpo forestale dello Stato, «ripristinato» con decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, (ratificato dalla legge 4 maggio 1951, n. 538) dopo lo scioglimento della Milizia nazionale forestale disposto con R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B, è ai sensi dell'art. 16 della legge 1° aprile 1982, n. 121, una «forza di polizia», e può essere chiamato a concorrere all'espletamento — sotto il coordinamento e la direzione unitaria del Dipartimento della pubblica sicurezza (art. 6 della legge testè citata) — dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

In particolare, il Corpo forestale dello Stato opera come «forza di polizia» specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; suoi appartenenti sono anche assegnati a sezioni di polizia giudiziaria.

La legge regionale non può conservare *ad personam* agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato assegnati ad una regione per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 citato ed inquadrati in Corpo forestale regionale la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, e men che mai può predisporre il riconoscimento di tale qualifica ai nuovi assunti dal Corpo forestale regionale.

L'inclusione di questo (o di altro apparato) tra le «forze di polizia» potrebbe eventualmente essere stabilita da legge dello Stato, e soltanto da essa; se e finquando tale inclusione non si abbia, al personale ad esso Corpo appartenente non può riconoscersi la qualifica di che trattasi.

Ciò vale anche per il personale assegnato ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (non a caso sottoposto a sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo).

La legge regionale non può — essa direttamente — attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Tale qualifica può essere attribuita dalla legge dello Stato, e soltanto da essa. Attualmente gli appartenenti al Corpo forestale regionale possono, al pari ad esempio delle guardie giurate, rientrare nel novero dei soggetti considerati dall'art. 57 comma 3 (e non comma 1 lettera *b)* e comma 2 lettera *b)* c.p.p. Non può peraltro escludersi che il legislatore ordinario statale modifichi detto comma 3, senza incontrare alcun limite in una qualsivoglia competenza regionale.

La disposizione ora in esame è dunque, oltre che costituzionalmente illegittima, anche *inutiliter data*.

Prima di concludere si richiamano gli articoli 159 e 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e le disposizioni in essi menzionate, e si fa presente che è all'esame del Parlamento una proposta di legge di riordino forestale dello Stato.

P. Q. M.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia e con invito alla regione a non procedere alla attuazione della legge stessa in pendenza del giudizio.

Roma, addì 14 marzo 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Franco FAVARA

02C0254

N. **30**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 aprile 2002
(della Regione Umbria)

Energia elettrica - Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale - Disciplina recata dal decreto-legge n. 7/2002 - Denunciata mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza - Ritenuta inesistenza dei presupposti di fatto evocati dal Governo per giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza - Sottrazione alle Regioni di funzioni e poteri, in contrasto con il nuovo assetto costituzionale - Invasione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Impossibilità di individuare, nella decretazione d'urgenza, un potere di supremazia su regioni ed enti locali sotto forma di potere sostitutivo - Inosservanza dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione - Mancanza di garanzie procedurali.

– Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (intero testo).
– Costituzione, art. 77, comma secondo, in relazione all'art. 117, commi primo, secondo, lettera *m)*, e terzo; all'art. 118, commi primo e secondo, e all'art. 120, comma secondo, della Costituzione.

In via subordinata:

Energia elettrica - Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale - Disciplina recata dal decreto-legge n. 7/2002 - Attribuzione allo Stato del potere autorizzatorio in materia di impianti di energia elettrica - Autorizzazione unica sostitutiva di autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati - Asserita lesione delle funzioni amministrative assegnate alle Regioni - Ritenuta violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

– Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, art. 1, comma 1.
– Costituzione, art. 118, commi primo e secondo.

Energia elettrica - Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale - Disciplina recata dal decreto-legge n. 7/2002 - Attribuzione allo Stato del potere autorizzatorio in materia di impianti di energia elettrica - Autorizzazione unica, ricomprensiva della autorizzazione ambientale integrale, sostitutiva delle singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali, con effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, sospensiva dell'efficacia del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, all. 4, nonché dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 e del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 - Asserita lesione della competenze normative assegnate alle Regioni in materia di tutela della salute, di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali - Violazione delle funzioni amministrative, riconosciute costituzionalmente a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

– Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, art. 1, commi 2, 3 e 5.
– Costituzione, artt. 117, commi primo e terzo, e 118, commi primo e secondo.

Energia elettrica - Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale - Norme introdotte dal decreto-legge n. 7/2002 - Attribuzione allo Stato del potere autorizzatorio in materia di impianti elettrici - Autorizzazione unica rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/1990, d'intesa con la regione interessata - Prevista estensione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto» - Asserita violazione dei principi di leale cooperazione e del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

– Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, art. 1, commi 2 e 4.
– Costituzione, art. 97, primo comma.

Ricorre la regione dell'Umbria, in persona del Presidente p.t. dott. Maria Rita Lorenzetti, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giovanni Tarantini, unitamente ed anche disgiuntamente all'avv. Fulco Ruffo, in base a procura in calce al presente ricorso e giusta delibera di incarico G.R. n. 131 del 13 febbraio 2002, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi, via Maria Cristina n. 8, Roma;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto-legge 7 febbraio 2002 n. 7, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 2002 ed entrato in vigore in data 10 febbraio 2002, contenente «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»:

per violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., in relazione all'art. 117, commi 1, 2 lettera *m)*, e 3, all'art. 118, commi 1 e 2 e all'art. 120, comma 2 Cost.;

ovvero, in via subordinata, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli sotto indicati del d.l. n. 7/2002:

art. 1, comma 1 per violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, art. 118, commi 1 e 2, Cost.;

art. 1, comma 2, per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 118, commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui prevede che l'autorizzazione unica «comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali»; per violazione dell' art. 97, comma 1 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, nella parte in cui stabilisce genericamente che il procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni interessate, è «svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione interessata» e nella parte in cui prevede che l'autorizzazione unica «comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali»;

art. 1, comma 3, per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione nella parte in cui prevede che l'autorizzazione unica «ha effetto di variante degli strumenti urbanistici»; per violazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione e del principio di leale cooperazione;

art. 1, comma 4, per violazione dell'art. 97, comma 1 della Costituzione e del principio di leale cooperazione nella parte in cui estende le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto»;

art. 1, comma 5, per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3 e 118 commi 1 e 2 Cost., nonché, in subordine, per violazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione e del principio di leale cooperazione, nella parte in cui sospende l'efficacia dell'allegato IV, al d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53.

FATTO

1. — Il decreto-legge in epigrafe indicato è diretto ad «evitare l'imminente pericolo di interruzione di energia elettrica su tutto il territorio nazionale» ed a «garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale». A tal fine, sono dichiarate opere di pubblica utilità «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici gli interventi di modifica e di ripotenziamento nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi». È inoltre prevista una «autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti» e costituisce «titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato.» (art. 1, comma 1).

Al procedimento autorizzatorio vanno applicati i principi di semplificazione e la disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, ed allo stesso sono chiamate a partecipare le amministrazioni interessate. È prevista altresì l'«intesa con la regione interessata», ma il decreto non specifica i termini e le modalità della partecipazione e dell'intesa (art. 1, comma 2, prima parte).

Per quanto riguarda il rilascio della VIA, le opere suddette sono equiparate a quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443», contenente «Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive» e «l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio.». In via transitoria, sino al recepimento della direttiva 96/61/CE, si precisa che l'autorizzazione unica «comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali.» (art. 1, comma 2, seconda parte).

La fase istruttoria deve concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, insieme alla quale vanno prodotti il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale. Entro lo stesso termine va sentito l'ente locale competente (art. 1, comma 2, ultima parte e comma 3, seconda parte).

L'autorizzazione unica contiene le prescrizioni e indica gli obblighi di informativa «posti a carico del proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata». L'autorizzazione costituisce variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, a condizione che «le modificazioni relative sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.» (art. 1, comma 3).

Alla autorizzazione unica sono sottoposti anche i «procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.». (art. 1, comma 4).

Viene infine sospesa l'efficacia dell'allegato IV al d.p.c.m. 27 dicembre 1988, dell'art. 15, legge 2 agosto 1975, n. 393 e del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW (art. 1, comma 5).

DIRITTO

Il decreto-legge viola le disposizioni della Costituzione di seguito indicate e ne va dichiarata la illegittimità costituzionale per i seguenti principali motivi in diritto.

1. — Violazione dell'art. 77, comma 2, Cost.

L'art. 77, comma 2, della Costituzione attribuisce potestà legislativa al Governo della Repubblica mediante l'emanazione di decreti aventi valore di legge ordinaria, solo «in casi straordinari di necessità ed urgenza».

Come più volte codesta ecc.ma Corte ha affermato «il sindacato sull'esistenza e l'adeguatezza dei presupposti della necessità e dell'urgenza che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge può essere esercitato — a prescindere dai problemi relativi all'identificazione dei suoi limiti — solo in caso di "evidente mancanza" dei requisiti stessi.» (*cfr.* da ultimo Corte costituzionale n. 16, 6 febbraio 2002; vedi anche Corte costituzionale n. 29/1995; n. 161/1995; n. 330/1996, n. 398/1998). I presupposti di straordinaria necessità ed urgenza sono «requisito di validità costituzionale» dell'adozione dell'atto del governo, di modo che l'eventuale evidente mancanza di essi «configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione (Corte costituzionale n. 29/1995, cit.).

La difesa non ignora che la Corte costituzionale ha più volte ritenuto l'inammissibilità del ricorso delle regioni in via di azione avverso contro un decreto-legge, per violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., perché i presupposti di necessità e di urgenza che legittimano il potere governativo di adottare decreti-legge, «non comportano, di per sé, alcuna lesione diretta delle sfere di competenza costituzionalmente attribuite alle medesime regioni» (Corte costituzionale n. 29/1995, cit.).

Tuttavia, tale giurisprudenza appare oggi suscettibile di una riconsiderazione, alla luce del nuovo modello dei rapporti tra Stato e Regioni introdotto dalla legge della Costituzione n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione. Com'è noto, nel precedente sistema gli atti della Regione erano sottoposti al controllo del Governo, che, a seguito della riapprovazione a maggioranza assoluta da parte del consiglio regionale della legge regionale rinviata, senza l'accoglimento delle modifiche richieste in sede di rinvio, poteva promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale. Le Regioni avevano titolo a ricorrere in via d'azione contro leggi dello Stato, invasive della propria competenza. La giurisprudenza di codesta Corte ha più volte riconosciuto al Governo il potere di censurare le disposizioni regionali anche sotto il profilo della violazione di norme costituzionali diverse da quelle che concernono la definizione delle attribuzioni regionali, mentre ha ritenuto che le Regioni potessero ricorrere soltanto al fine di «ripristinare l'integrità delle competenze costituzionalmente (loro) garantite» (Corte costituzionale n. 29/1995, *cit.*). Il Governo, infatti, in quanto soggetto legittimato a tutelare gli interessi unitari della Repubblica, avrebbe il potere di agire a tutela della legalità costituzionale, a garanzia di tutti i cittadini.

Nel nuovo sistema, oltre ad essere scomparso il potere di rinvio, e con esso il limite del rispetto degli interessi nazionali e di quelli di altre Regioni, Governo e Regioni godono parimenti del solo potere di impugnare una legge. Il Governo, può ricorrere contro una legge regionale che «ecceda la competenza della Regione»; la Regione può adire la Corte costituzionale «quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza». (art. 127, comma 2, della Cost. nuova formulazione).

La precedente concezione appariva incentrarsi su di una interpretazione del ruolo e della posizione reciproca delle Regioni e dello Stato in cui quest'ultimo godeva della competenza generale e veniva ad identificarsi con la Repubblica. Il nuovo sistema, ispirato ad un modello di tipo federalistico, non riconosce più allo Stato una competenza legislativa generale o residuale. L'art. 117, comma 2, Cost., infatti, assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva soltanto nelle materie ivi enumerate; l'art. 117, comma 3, Cost., contiene l'elenco delle materie riservate alla competenza concorrente delle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali con legge dello Stato; l'art. 117, comma 4, Cost., infine riconosce alle Regioni la competenza residuale (generale) «in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». Inoltre, oggi, lo Stato non può più essere ritenuto soggetto cui spetta in via principale la cura degli interessi della Repubblica: la nuova formulazione dell'art. 114, comma 1, della Carta costituzionale, infatti, dispone che «Sono enti costitutivi della Repubblica i Comuni, le Province, le città metropolitane, le Regioni e lo Stato», sancendo così l'impossibilità di ogni coincidenza tra lo Stato e la Repubblica ed assegnando costituzionalmente alle Regioni insieme alle altre autonomie territoriali, la nuova posizione e il nuovo ruolo di enti che svolgono le proprie funzioni nell'interesse generale della comunità repubblicana.

Il Governo, in quanto organo statale, non è più quindi il solo legittimato ad agire in funzione della tutela generale dell'ordinamento. Tale legittimazione deve essere riconosciuta anche alle Regioni. Di conseguenza, riteniamo vada superato quel limite prima ricordato, secondo cui alle Regioni sarebbe preclusa la denuncia della violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., sotto il profilo della mancanza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, quando il decreto-legge venga ad incidere sulla titolarità o sull'esercizio delle funzioni loro costituzionalmente attribuite.

Il decreto-legge impugnato sottrae alle Regioni funzioni e poteri, in contrasto con il nuovo assetto costituzionale e in assenza delle condizioni di cui al più volte citato art. 77, comma 2, della Costituzione. Infatti, l'asserita necessità di «evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale» e «di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale», non è basata su nessun dato certo — ma neanche su credibili proiezioni —, tanto più che «manca da anni un approfondito programma e piano di indirizzi nazionale che possa essere di riferimento per tutte le amministrazioni» (*cfr.* nota della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e del Coordinamento interregionale dell'energia, prot. n. 741-/ASAP, del 19 febbraio 2002 - doc. n. 2).

Una situazione di straordinaria urgenza non può essere neppure ravvisata nella recente liberalizzazione dell'attività di produzione di energia elettrica, avvenuta con d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia. Va sottolineato al riguardo che «l'apertura del mercato elettrico costituisce un'occasione per conseguire il rafforzamento della struttura energetica nazionale,

tenuto conto della continua crescita della domanda interna, della marcata dipendenza estera per l'approvvigionamento energetico e della necessità, conseguente al processo di liberalizzazione, di sviluppare strumenti che garantiscano l'installazione di un'adeguata potenza di generazione, atta alla copertura del fabbisogno nazionale, al mantenimento della sicurezza del sistema e allo sviluppo di reali processi di competitività, al rinnovo del parco di produzione al fine di un miglioramento delle prestazioni ambientali» (Bozza di accordo tra governo, regioni, province, comuni e comunità montane, proposta allegata a doc. n. 2 cit.).

In questo senso, la privatizzazione può divenire l'occasione di un miglioramento delle risorse e giocare a favore del potenziamento della rete energetica nazionale, anziché mettere in pericolo la copertura del fabbisogno di erogazione sul territorio della Repubblica, sino a determinare l'interruzione del servizio.

Chiara e manifesta appare quindi la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che debbono pre-esistere alla legittima adozione del decreto-legge impugnato.

2.1. — Violazione dell'art. 117, comma 1, 2, lett. *m)* e 3 Cost.

Il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, con il quale è avvenuto il primo trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni, in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, non conteneva disposizioni riguardanti i lavori pubblici relativi agli impianti per l'energia elettrica, mentre riservava allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, circa la identificazione delle «linee fondamentali del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi statali o di rilevanza nazionale, alla tutela paesistica, ambientale ed ecologica del territorio e della difesa e conservazione del suolo.» (art. 9, u.c., lett. *a)*.

Con la legge n. 880/1973 venivano poi regolate le procedure per la localizzazione degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e per il rilascio della autorizzazione relativa. La legge disponeva che la localizzazione degli impianti termici per la produzione di energia elettrica doveva avvenire sulla base delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, previamente identificate ai sensi dell'art. 9, u.c., d.P.R. n. 8/1972, cit. A tal fine, nei programmi pluriennali di costruzione, di cui al n. 1 dell'art. 1 del d.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670, dovevano essere indicate «le aree geografiche nelle quali sia opportuna o conveniente la localizzazione degli impianti, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del paese.» (art. 2, comma 2).

Spettava poi alle Regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'Enel, il compito di determinare l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento degli impianti termoelettrici, «tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche che condizionano la localizzazione degli impianti stessi nonché le norme a tutela della salute e dell'ambiente.» (art. 3, comma 1). Qualora non si fosse raggiunta l'intesa con i comuni, la Regione avrebbe dovuto assumere la decisione (art. 3, comma 2), mentre il CIPE sarebbe potuto intervenire solo in caso di inadempienza da parte degli enti regionali nel termine previsto dalla legge (art. 3, comma 2). Era infine specificato che «La determinazione della localizzazione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nella ipotesi in cui l'area localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale.» (art. 4, comma 3). Sulla base di tali determinazioni i comuni dovevano procedere sia all'adozione degli «atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante autorizzata e stipulare la convenzione di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765», sia al rilascio delle licenze edilizie necessarie per l'attuazione del progetto (art. 3, commi 4 e 5).

In materia di progettazione, la stessa legge prevedeva che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato era tenuto a richiedere «il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal presidente della regione interessata e da due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.» (art. 4, comma 4). L'autorizzazione era quindi rilasciata sentito il «Presidente della regione interessata.» (art. 5).

2.2. — Con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 veniva operato il secondo trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni. L'art. 88, comma 1, n. 4), relativo alle materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici, riservava all'ordinamento centrale le competenze amministrative relative alle «opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, comma secondo e seguenti.».

L'art. 81, comma 2 ss., contenente la disciplina delle attribuzioni dello stato in materia di urbanistica, dettava una particolare disciplina del procedimento per la «progettazione di massima ed esecutiva delle operazioni pubbliche di interesse statale», imponendo il raggiungimento di un intesa tra le Regioni interessate e lo Stato (art. 81, commi 3 e 4) e, per quanto riguarda la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, confermando l'applicazione delle disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 880 (art. 81, comma 5).

2.3. — Il sistema delle funzioni amministrative regionali era profondamente modificato con l'approvazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che delegava il Governo a conferire alle Regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, «tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.» (art. 1, comma 2).

Prima ancora dell'emanazione del decreto attuativo della delega, (d.lgs. n. 112/1998) era adottato, con d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, il regolamento per la disciplina dei «procedimenti relativi alla autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio di impianti di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Per quanto riguarda la partecipazione delle Regioni, veniva disposta l'acquisizione del parere della Regione interessata, richiesto ai fini dell'applicazione dell'art. 17, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 in materia di emissioni. Qualora il parere non fosse stato reso nei termini, era prevista la convocazione di una Conferenza dei servizi con la partecipazione delle Regioni (art. 3, comma 2). Il provvedimento finale veniva poi adottato dal Ministro competente, una volta recepiti il parere delle Regioni e le determinazioni della Conferenza dei servizi (art. 4, comma 1).

Giova precisare al riguardo che, nell'ambito della Conferenza dei servizi, era previsto che «ove l'impianto sia assoggettato a valutazione d'impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o eventuale convocazione della conferenza dei servizi» (art. 3, comma 2).

L'efficacia del d.P.R. n. 53/1998 «relativamente alle centrali turboelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW», è stata sospesa, come detto, dal decreto impugnato.

2.4. — In attuazione della legge delega, il d.lgs. n. 112/1998, contenente disposizioni volte al «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», al Capo V, provvedeva alla redistribuzione tra Stato, Regioni ed enti locali, delle funzioni amministrative in materia di «Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia».

Con particolare riferimento alla energia elettrica, il d.lgs. cit. individuava espressamente le funzioni dello Stato e quelle degli Enti locali. Al primo era riservata «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti». (art. 29, comma 2, lett. *g)*. Agli enti locali erano attribuite «le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione nazionale» (*cfr.* art. 31, comma 1). In particolare, alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, era assegnato il compito di provvedere alla redazione e adozione «dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico», alla «autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia» e la funzione di «controllo sul rendimento energetico degli impianti termici» (art. 31).

Alle Regioni venivano delegate, in via residuale, le sole «funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 31». (art. 30, comma 1).

Il d.lgs. n. 112/1998 disponeva anche il riordino delle funzioni in materia di protezione della natura e tutela dell'ambiente. In particolare, l'art. 71 individuava le ipotesi in cui la valutazione di impatto ambientale è di competenza, in linea generale, dello Stato: opere ed impianti il cui impatto investe più regioni; opere e infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale; impianti industriali di particolare e rilevante impatto; opere la cui autorizzazione era di sua competenza (art. 71, comma 1). La norma rinviava comunque ad un successivo atto di indirizzo e coordinamento per la individuazione delle categorie di opere, interventi ed attività, sottoposte a valutazione di impatto ambientale, da trasferire alle Regioni (art. 72, comma 2).

2.5 — Con legge regionale del 2 marzo 1999, n. 3, la Regione Umbria provvedeva al riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria, in attuazione della legge n. 59/1997 e del d.lgs. n. 112/1998. L'art. 16, comma 1, legge regionale cit. disponeva al riguardo che, oltre allo

svolgimento delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 112/1998 (art. 16, comma 1), la regione adottasse il Piano energetico regionale (P.E.R.) «che costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e ne fissa gli obiettivi con particolare riferimento agli aspetti ambientali, avvalendosi anche delle forme di incentivazione previste dalla legge n. 10/1991» (art. 16, comma 3).

Alla Regione erano anche riservate le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale (v.i.a), ivi comprese quelle individuate con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 71, comma 2, d.lgs. n. 112/1998.

2.6. — Nel marzo 1999, con d.lgs. n. 79, veniva data attuazione alla direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Le funzioni riservate allo Stato erano previste dall'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Le attività di produzione, importazione, esportazione acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.». Allo stesso Ministero era affidato il compito di provvedere «alla sicurezza e alla economicità del sistema elettrico nazionale», mediante l'adozione di specifici indirizzi «anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso». Nulla era innovato circa il regime delle precedenti competenze.

Nell'ambito della complessa disciplina della privatizzazione del mercato, l'art. 8, comma 3, prevedeva l'adozione di uno o più regolamenti per disciplinare «l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali», fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e la disciplina relativa all'impatto ambientale. L'art. 8, comma 4, determinava i principi cui i regolamenti avrebbero dovuto conformarsi: autorizzazione mediante lo svolgimento di una procedura unica e semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto nonché mediante il rilascio, in tempi determinati, di un unico provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio (lett. *a)*; valutazione dei progetti di modifica o ripotenziamento sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente (lett. *b)*.

2.7 — Il sistema delle funzioni amministrative e legislative regionali ha subito, oggi, un radicale cambiamento a seguito della revisione del Titolo V della Carta costituzionale. Come già osservato, nel nuovo modello, lo Stato gode delle sole competenze esclusive enumerate dall'art. 117, comma 2, della Costituzione e le Regioni possono legiferare nelle materie elencate nel comma successivo, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato», oltre a godere della competenza legislativa residuale esclusiva.

Tra le materie assegnate alla competenza concorrente dall'art. 117, riveste particolare importanza la materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.».

Il d.l. n. 7/2002, oggi impugnato, è gravemente lesivo delle attribuzioni regionali che la costituzione garantisce. I presupposti su cui si fonda il decreto-legge sono che l'assetto delle competenze sia quello già delineato dall'insieme delle norme previgenti (dal d.P.R. n. 616/1977, e norme ivi richiamate, al d.lgs. n. 112/1998), e che questo assetto sia conforme al sistema dei poteri dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali disegnato attualmente dal nuovo Titolo V della Costituzione.

La normativa statale, per asserite ed assiomatiche finalità di urgenza e necessità, facendo leva sulla titolarità di funzioni amministrative attribuite allo Stato da parte di leggi adottate nel vigore di un diverso sistema costituzionale, ha operato mediante un improbabile principio del parallelismo «a rovescio», secondo il quale lo stato si arroga una competenza normativa sulla base della pretesa previa titolarità di funzioni amministrative — attribuite in via legislativa — la cui stessa compatibilità con il sistema viene oggi meno alla luce delle nuove disposizioni costituzionali.

Il nuovo sistema ha determinato il completo superamento della precedente ripartizione delle funzioni: tra le materie di cui all'art. 117, comma 1, nel testo precedente l'attuale previsione, la materia dell'energia non era infatti prevista espressamente. Le funzioni ad essa riconducibili, soltanto amministrative, erano state attribuite dal d.P.R. n. 616/1977, in base ad una interpretazione estensiva della materia «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale».

Oggi, invece, la Regione gode di una competenza legislativa intangibile, condizionata soltanto dall'eventuale previsione di principi da parte della legge statale.

Sotto questo profilo va innanzi tutto rilevato che, secondo le regole generali in materia di rapporti tra le fonti del diritto, non possono essere ritenuti sufficienti i presupposti di necessità e di urgenza cui è subordinata l'adozione di un decreto-legge *ex* art. 77, comma 2, Cost., perché una legge dello Stato possa invadere una competenza del legislatore regionale.

Il rapporto tra fonte regionale e fonte statale, anche nella forma della decretazione di urgenza, non è regolato dal principio gerarchico, ma da quello della competenza. A maggior ragione oggi, poiché, da un lato, l'art. 117, comma 1, nuovo testo, riconosce una pari dignità alla legislazione regionale e a quella dello Stato, laddove stabilisce che «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»; dall'altro, l'art. 114, comma 1, Cost., individuando gli enti costitutivi della Repubblica nei comuni, nelle province, nelle città metropolitane, nelle regioni e nello Stato, instaura un principio di pariordinazione tra i medesimi che tende ad escludere rapporti di supremazia degli uni nei confronti degli altri.

L'applicazione del solo criterio della competenza, dunque, porta a concludere che l'energia non appartiene al novero delle funzioni legislative esclusive dello Stato, ma solo alla potestà legislativa concorrente della regione. Nè la materia dell'energia appare riconducibile all'intervento dello Stato ad altro titolo, ad esempio in base all'applicazione dell'art. 117, comma 2, lett. *m)*, ove si prevede che, con riferimento ai diritti sociali e civili, spetti allo Stato la determinazione dei soli livelli essenziali delle prestazioni da erogare. Si tratta di ambiti ai quali non può essere ricondotta l'intera disciplina, sostanziale e procedurale, degli interventi necessari ad assicurarne il godimento.

Inoltre, la normativa impugnata non è diretta a dettare norme di principio, la cui attuazione è di stretta competenza della Regione, ma contiene con ogni evidenza norme di dettaglio, anche di tipo procedurale, con le quali si prevede una autorizzazione unica di livello statale e si stabilisce una «velocizzazione» del procedimento, sottraendone la competenza al legislatore regionale.

Il carattere necessariamente unitario del servizio di erogazione della energia elettrica e la gestione parimenti unitaria degli aspetti di rilievo nazionale, nel nuovo sistema costituzionale, consentono allo Stato di intervenire in materia soltanto con norme di principio, entro le quali dovranno svolgersi le necessarie competenze delle Regioni: disposizioni che potranno regolare ad es. sia il necessario rispetto delle regole della concorrenza, sia la congruenza con gli obiettivi globali e locali di politica ambientale connessi all'esercizio dell'attività nel settore energetico.

3. — Violazione dell'art. 118, comma 1 e 2.

Il d.l. n. 7/2002 appare lesivo delle competenze delle regioni anche sul piano delle funzioni amministrative. La nuova formulazione dell'art. 118 Cost., ed in particolare dei commi 1 e 2, rompe il parallelismo tra potestà legislativa e potestà amministrativa. Assegnando ai comuni la generalità delle funzioni amministrative, consente che ad esercitare queste ultime possano essere anche Stato, Regioni, Province e comunità montane, soltanto quando lo richiedano «esigenze di carattere unitario», individuate sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, comma 1). Le Regioni possono vedersi conferire funzioni amministrative con legge dello Stato (art. 118, comma 2), ma appare conforme a sistema che ciò possa avvenire soltanto nel rispetto dei principi posti dall'art. 118, comma 1.

L'attribuzione del potere autorizzatorio allo Stato, in sostituzione delle «autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati», così come previsto dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 7/2000, è sicuramente illegittima. Va infatti dimostrato che esso sia riconducibile ad esigenze di carattere unitario.

L'erogazione dell'energia elettrica è senz'altro un servizio da assicurare su tutto il territorio nazionale. Ciò non basta però a riconoscere all'ordinamento centrale una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale in materia.

Occorre invece individuare quale sia l'ente che detiene risorse e capacità, in termini di mezzi, personale etc., sufficienti all'esercizio della funzione: ben potrebbe trattarsi, non solo della Regione, ma anche della Provincia, o, secondo un criterio di massima flessibilità, anche di un servizio interregionale. D'altro canto, lo stesso d.lgs. n. 112/1998, nel disciplinare il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali in materia di energia, ha indicato nella Provincia l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia (art. 31, comma 2, lett. *k)* cit).

Inoltre, va ricordato che il d.lgs. n. 79/1999, per la salvaguardia della continuità di fornitura e la riduzione della vulnerabilità del sistema, ha riconosciuto all'ordinamento centrale funzioni di indirizzo e non di gestione (art. 1, comma 2, d.lgs., cit.).

4. — Violazione degli articoli 117, comma 1 e 3 e 118, comma 1 e 2 sotto altro profilo.

Dall'analisi delle nuove disposizioni costituzionali si evince che le Regioni risultano destinatarie, a titolo concorrente, delle funzioni in materia di tutela della salute, di quelle del governo del territorio e di quelle di valorizzazione dei beni ambientali. La Carta costituzionale, opta per un sistema integrato di competenze statali e regionali, che concorrono o si intersecano, in una attuazione legislativa che impone il contemperamento dei rispettivi interessi.

Da questo punto di vista, sia la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, d.l. n. 7/2002 che prescrive l'assorbimento nell'autorizzazione unica della cd. autorizzazione integrata e la sostituzione della stessa ad ogni autorizzazione ambientale di competenza delle singole amministrazioni interessate e dei singoli enti territoriali, sia quella di cui all'art. 1, comma 3, laddove stabilisce che l'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, sia la sospensione dell'efficacia del d.P.C.M. 3-7 dicembre 1988, all. 4, dell'art. 15 legge n. 393/1975 e del d.P.R. n. 53/1998, che attribuiscono specifiche funzioni alle Regioni, disposta dall'art. 1, comma 5, sono incompatibili con le funzioni di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali assegnate alla competenza normativa della Regione e con il ruolo che l'art. 118, della Costituzione comma 1 e 2, riconosce, per le funzioni amministrative, a comuni, province, città metropolitane e regioni.

5. — Violazione degli art. 77, comma 2 e 120, comma 2 Cost.

Non sarebbe neppure possibile individuare nella forma della decretazione d'urgenza, una manifestazione del potere di supremazia riconosciuto dalla Costituzione allo Stato su regioni ed enti locali, sotto forma di potere sostitutivo, ai sensi del nuovo art. 120 Cost. In primo luogo perché trattasi di una potestà per sua natura suscettibile di incidere sull'esercizio delle funzioni amministrative, senza intervenire sul riparto di competenze in via legislativa. In secondo luogo essa è destinata ad operare in casi del tutto eccezionali e sulla base dei presupposti rigidamente prefissati dalla norma. La tassatività delle ipotesi nelle quali può farvisi ricorso (mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, tutela dell'unità giuridica o economica, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali), induce a ritenere che il potere sostitutivo sia legittimamente esercitabile solo con riferimento a singoli atti la cui mancata adozione ingeneri la violazione dei valori tutelati, e non con riferimento a funzioni attribuite in via generale. Sotto il profilo procedurale, trattandosi di un potere estremamente invasivo della autonomia della Regione e degli enti territoriali, la previsione normativa non sarebbe comunque legittima, mancando le opportune garanzie a tutela delle autonomia degli enti in questione ed in particolare di quelle previste dalla stessa disposizione costituzionale (rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale cooperazione) e delle altre desumibili dai principi di trasparenza e democrazia. Principi e garanzie procedurali che la forma del decreto-legge non è assolutamente idonea ad assicurare.

5. — Violazione del principio di leale cooperazione e dell'art. 97, comma 1 Cost.

L'art. 1, comma 2, d.l. n. 7/2002 stabilisce genericamente che «il procedimento unico» è «svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni d'intesa con la regione interessata». La previsione appare frutto di un formale e indeterminato ossequio al principio di cooperazione, insufficiente a garantire la tutela dei pur rilevanti interessi regionali in materia. Come codesta ecc.ma Corte ha affermato, il principio di leale cooperazione «fra regione e stato ... deve attuarsi in forme concrete, effettive e reciproche» (Corte cost. 2000, n. 473). La disposizione, invece, nulla dice circa le modalità ed i tempi per il raggiungimento dell'intesa, le conseguenze circa l'eventualità in cui non si riesca a concluderla ed il ruolo che l'intesa svolge all'interno del procedimento. Ben diversa, sotto questo profilo, appare la procedura prevista dalla legge n. 880/1973, cit., la cui disciplina, come prima visto, coinvolge in maniera pregnante le Regioni e coinvolge altresì, per gli aspetti di loro interesse e competenza, i comuni. Nel procedimento previsto dal d.P.R. n. 53/1998, (normativa la cui efficacia è stata sospesa dal d.l. impugnato), le garanzie di partecipazione-collaborazione risultano parimenti articolate in modo dettagliato e rispettoso degli interessi delle autonomie territoriali, chiamando anche i comuni a partecipare al procedimento autorizzatorio. Inoltre la mancata espressione del parere delle Regioni e dei comuni, necessario a fini ambientali, impone la convocazione di una Conferenza di servizi.

Il generico richiamo al principio di semplificazione e alle modalità di cui la legge n. 241/1990 non sembra sufficiente a garantire il rilievo degli interessi della comunità regionale in un settore estremamente rilevante quale quello del sistema elettrico nazionale. Tanto più che, come già visto, il decreto risulta sostitutivo sia della autorizzazione integrata che di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza dei diversi enti coinvolti e sospensivo dell'efficacia dell'allegato IV, al d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 (art. 1, comma 3 e 5) senza prevedere forme di coinvolgimento e di partecipazione, mediante idonee modalità procedurali, di tutti gli interessati e la ponderazione di tutti gli interessi in gioco — e segnatamente di quelli ambientali, di rilievo costituzionale —, in aperta violazione dell'art. 97, comma 1 della Costituzione e del principio leale cooperazione. Per gli stessi motivi è altresì illegittima l'art. 1, comma 4, per la parte in cui estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del ... decreto.».

P. Q. M.

Si chiede che l'adita Corte ai sensi dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'intero decreto-legge 7 febbraio 2002 n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 34 del 9 febbraio 2002 ed entrato in vigore in data 10 febbraio 2002, contenente «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale», ovvero delle disposizioni in epigrafe meglio indicate, per violazione delle norme costituzionali ivi parimenti specificate.*

Si producono i seguenti documenti:

1) Copia conforme delibera di incarico, G.R. 13 febbraio 2002, n. 131;

2) Nota del coordinamento interregionale dell'energia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, prot. n. 741/ASAP, del 19 febbraio 2002.

Perugia-Roma, addì 25 marzo 2002

AVV. Fulco RUFFO - PROF. AVV. Giovanni TARANTINI

02C0270

N. **31**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 aprile 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della Regione Basilicata assunti *ex lege* n. 219/1981 e successivamente inquadrati in ruolo - Riconoscimento ai fini pensionistici del servizio preruolo - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «previdenza sociale» - Violazione del principio di eguaglianza (con riguardo alla determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) - Contrasto con la «tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica» da assicurare «prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

– Legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10, art. 12 (che modifica l'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 2001, n. 5).
– Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lettere *o)* ed *m)*, e 120, comma secondo.

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge n. 10 del 31 gennaio 2002 pubblicata nel BUR n. 7 del 31 gennaio 2002 concernente «Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio 2002 - art. 12».

Con la legge sopra indicata (art. 12) la Regione Basilicata ha previsto per il lavoratori assunti presso la Regione medesima con le modalità di cui alla legge n. 299/1981 e successivamente inquadrati nel ruolo regionale, il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di servizio antecedente dell'immissione nei ruoli regionali. L'art. 12 cit. viene denunciato per illegittimità costituzionale nei limiti e per le ragioni di seguito enunciati: la norma *de qua*, nel modificare una precedente normativa costituita dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2001, prevede, per i lavoratori assunti presso la Regione con le modalità di cui alla legge n. 219/1984 e successivamente inquadrati del ruolo regionale, il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di servizio antecedente all'immissione nei ruoli.

La disposizione in quanto concerne la materia della «previdenza sociale», oggi rientrante, *ex* art. 117, secondo comma, l.o - Cost., nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, è invasiva delle attribuzioni Statali e, pertanto, in contrasto con il dettato costituzionale. Nel caso di specie non sembra esser dubbio che la materia rientri nell'ambito della «previdenza sociale» di cui al citato secondo comma art. 117 Cost., versandosi in tema di trattamento pensionistico «di base», non assimilabile in alcun modo alla «previdenza complementare e integrativa».

Da ciò sembrano discendere ulteriori profili di incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 117 secondo comma l.m Cost.. Infatti, viene ad essere violato il principio di uguaglianza che trova riscontro nella determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in ugual modo su tutto il territorio nazionale. Anche al fine di assicurare quella «tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica» che *ex* art. 120 della Costituzione deve sussistere al livello nazionale «prescindendo dai confini territoriali dei governi locali» (art. 120, secondo comma Cost.).

P. Q. M.

Si conclude perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge n. 10 del 31 gennaio 2002 della Regione Basilicata, art. 12.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 28 marzo 2002

L'AVVOCATO DELLO STATO: MARI

02C0277

N. **32**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 18 aprile 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Caccia - Norme della Regione Sardegna per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia - Disposizioni concernenti il periodo di caccia - Termine della stagione venatoria fissato, per numerose specie di fauna selvatica, al 28 febbraio di ogni anno - Estensione del periodo di caccia aperta rispetto a quello previsto dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 157/1992 - Mancata considerazione della valutazione negativa espressa dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - Asserita violazione di legge statale posta a tutela dell'ambiente - Invasione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 323/1998.

– Legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2002, n. 5 (che modifica l'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23).
– Costituzione, artt. 117, comma primo (*recte*, secondo), lettera *s)*; legge 11 febbraio 1992, n.157, art. 18, comma 2.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge (delibera del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002).

Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 5 — pubblicata in B.U.R. Sardegna n. 4 dell'8 febbraio 2002, recante «Modifiche dell'art. 49 della l.r. 29 luglio 1998, n. 23 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna» concernente il periodo di caccia.

1. — L'art. 1 della l.r. 7 febbraio 2002, n. 5 dispone: «1. Il comma 1 dell'art. 49 della legge regionale, n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente: 1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'art. 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell'anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie, non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:

a) Cinghiale *(Sus scrofa)*, dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

b) Tortora selvatica *(Streptopedia turtur)*, dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate».

Con la legge in esame la Regione Sardegna modifica una norma contenuta nella propria legge organica sulla caccia, nel senso di consentire che la stagione venatoria abbia termine il 28 febbraio di ogni anno.

Va in primo luogo rappresentato che la formulazione originaria della norma che viene oggi modificata era stata oggetto di impugnativa di fronte alla Corte costituzionale in quanto essa introduceva, nel territorio della Sardegna, una estensione del periodo di esercizio della caccia rispetto a quello fissato per il territorio nazionale dall'art. 18 della legge quadro n. 157/1992.

La Corte costituzionale aveva accolto, con sentenza n. 323/1998, il predetto ricorso dichiarando l'illegittimità dell'articolo della legge regionale proprio in ragione dell'accertata violazione della norma nazionale ritenuta dalla Corte stessa vincolante.

2. — La Regione, essendo intervenuta la riforma del titolo V della Costituzionale, ha ritenuto che il nuovo assetto di competenze delineato dal novellato art. 117 vada letto nel senso di riconoscere la competenza esclusiva regionale sulla materia caccia, legittimando pertanto la possibilità di portare il termine di chiusura della stagione venatoria ad una data diversa da quella stabilita dalla normativa quadro statale.

La tesi non è condivisibile.

La giurisprudenza costituzionale ha sempre ritenuto vincolanti, anche per le regioni a statuto speciale, dotate di competenza primaria sulla materia caccia, le disposizioni della legge quadro n. 157/1992 riguardanti le specie cacciabili e i periodi di caccia.

Tuttavia, indubbiamente, le norme della disciplina quadro statale sul prelievo venatorio vanno oggi lette alla luce della riforma costituzionale che, peraltro, riscrivendo la norma relativa al riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni, ha disposto (art. 10 legge Cost. n. 3/2001) che, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le nuove norme sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Ciò premesso occorre quindi stabilire se la disciplina della caccia possa o meno ritenersi attribuita alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, ovvero se essa assurga ad autonomia rispetto alle materie mantenute alla competenza legislativa statale o attribuite in via concorrente alle regioni.

Se può ritenersi che gli aspetti più strettamente connessi alla regolamentazione dell'esercizio venatorio rientrino nella competenza esclusiva regionale, da esercitarsi comunque in osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, è fuor di dubbio che la competenza attribuita allo Stato sulla tutela dell'ambiente e l'ecosistema costituisce limite alla potestà legislativa regionale sulla matena.

La stessa Corte costituzionale, infatti, ha elaborato il concetto giuridico di ambiente, nella cui protezione rientra appieno la tutela della fauna selvatica, affermando che l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita, e (sent. n. 1002/1988 e n. 169/1999) che «il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge n. 157/1992 consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario cui deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria».

In particolare, quindi, procrastinare la chiusura della stagione venatoria al 28 febbraio di ogni anno allunga l'arco temporale in cui è consentito, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157/1992, l'esercizio della caccia a varie specie di fauna selvatica e ciò non è giustificato da alcun elemento peculiare del territorio sardo, considerato che l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, organismo tecnico scientifico cui lo Stato italiano ha affidato compiti di ricerca e consulenza sulla materia, ha espresso in proposito una valutazione negativa.

Detta circostanza, pertanto, poiché comporterebbe un pregiudizio alle azioni di conservazione della specie di fauna selvatica, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992, che si configura come legge posta a tutela dell'ambiente, invade la competenza esclusiva statale sulla materia, di all'art. 117, comma 1, lettera *s)* della Costituzione.

P. Q. M.

Su tali premesse, si chiede che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della legge regionale Sardegna 5 febbraio 2002, n. 5, recante «Modifica dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"», concernente il periodo di caccia in quanto, prevedendo, per numerose specie di fauna selvatica, che la stagione venatoria abbia termine il 28 febbraio di ogni anno, allunga il periodo di caccia aperta rispetto a quello stabilito dalla norma di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 157/1992, che si configura come legge posta a tutela dell'ambiente e, comportando quindi un pregiudizio alle azioni di conservazione di dette specie di fauna selvatica, invade la competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 177, comma 1, lettera s) della Costituzione.

Roma, addì 5 aprile 2002

Avvocato dello Stato: Maurizio FIORILLI

02C0336

N. **270**

Ordinanza del 22 febbraio 2002 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Farmacia Corvetto di Valdati Giuseppina & C. S.a.s. ed altre contro ASL città di Milano ed altri

Farmacia - Regione Lombardia - Disciplina dell'orario settimanale, della chiusura infrasettimanale e festiva, dell'orario giornaliero, dei turni di servizio e delle ferie annuali - Asserita penalizzazione degli utenti e dell'iniziativa economica dei farmacisti - Incidenza sui principi di tutela della salute, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di libertà di iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 447 (*recte*: 446)/1988.

– Legge Regione Lombardia 3 aprile 2000, art. 21, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
– Costituzione, artt. 32, 41 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATORE REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G. 2328/01 proposto da Farmacia Corvetto di Valdati Giuseppina e C. s.a.s., farmacia Scevola di Vecchi Maria Orsola e C. s.as., Farmacia S. Siro, Farmacia Castoldi e Farmacia Carlo Erba, tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.ti Maienza Mario, Conte Riccardo, Viola Simona e Bucello Mario, presso il cui studio in Milano, p.zza Eleonora Duse n. 1, sono elettivamente domiciliate;

Contro: ASL, città di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Avolio Vincenzo, presso il cui studio in Milano, via Gian Galeazzo n. 16, è elettivamente domiciliata; regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Colombo Alberto, Vivone Pio Dario è Santonocito Alessandra, presso il cui studio in Milano, via F. Filzi n. 22, è elettivamente domiciliata; Associazione chimica farmaceutica lombarda, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cavallaro Francesco e Duchi Claudio, presso il cui studio in Milano, via Cavallotti n. 13 e elettivamente domiciliata; ordine dei farmacisti di Milano e Lodi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicoloso Bruno Riccardo e Clemente Elena, presso il cui studio in Milano, via Puccini n. 2, è elettivamente domiciliato; farmacia Affori, farmacia Garibaldi, farmacia Santa Teresa, farmacia San Carlo, farmacia Toschi, non costituite in giudizio;

Per l'annullamento della nota 30 aprille 2001, avente ad oggetto il calendario dei turni e ferie delle farmacie della città di Milano per l'anno 2001, nella parte in cui determina l'orario di apertura e chiusura e il periodo delle ferie delle farmacie ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASL, della regione, dell'Associazione chimica farmaceutica lombarda e dell'ordine dei farmacisti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 22 novembre 2001 (relatore dott. Rita Cerioni) i procuratori delle ricorrenti e delle amministrazioni resistenti, nonché dei controinteressati;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Le ricorrenti impugnano il calendario fissato dalla ASL città di Milano per le farmacie e riferito all'anno 2001; ritenendo che le limitazioni di orario, turni e ferie, ivi previste, dettate dalla legge regionale n. 21 del 3 aprile 2000, siano illegittime, perché in contrasto con gli artt. 3, 41, 32 e 97 della Costituzione.

Resistono la ASL, la regione ed i controinteressati che reputano il ricorso infondato.

DIRITTO

1. — A parere del Collegio la soluzione della questione di costituzionalità sollevata dalle ricorrenti è rilevante ai fini della decisione del ricorso, in quanto solo qualora le norme della legge regionale n. 21/2000 fossero giudicate incostituzionali il ricorso potrebbe essere accolto.

La vigenza di tale legge, della quale il calendario impugnato è atto esecutivo, ostacola, infatti, l'accoglimento del ricorso.

2. — La questione di costituzionalità della legge regionale n. 21/2000, in riferimento agli artt. 32, 41 e 97 della Costituzione non è manifestatamente infondata.

3. — Il servizio pubblico svolto dalle farmacie è rivolto a soddisfare le esigenze degli utenti, i quali devono essere messi in condizione di potervi accedere senza eccessive difficoltà e in molte occasioni con tempestività.

La pianta organica delle farmacie ed il contingentamento di esse è funzionale a tale scopo, perché da un lato consente agli utenti di avere ad una ragionevole distanza dal proprio domicilio il servizio farmaceutico, e dall'altro consente alle farmacie di avere un teorico bacino d'utenza che garantisce un profitto economico pressoché sicuro, anche nell'ipotesi in cui l'ubicazione non sia favorevole.

È evidente che in concreto non vi è alcuna certezza che gli utenti residenti in una determinata zona accedano alla farmacia prevista in pianta organica per quella zona. Moltissimi sono i fattori che possono indurre gli utenti a scelte diverse.

La pianta organica ed il contingentamento delle sedi farmaceutiche devono, dunque, essere visti in funzione del servizio pubblico espletato a tutela della salute dei cittadini e non già, o non solo, in funzione degli interessi economici dei farmacisti, con la conseguenza che ogni limitazione deve essere valutata in rapporto agli interessi dei cittadini utenti.

In tale prospettiva il contingentamento delle sedi, secondo il Collegio, è in armonia con il diritto «fondamentale» alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione, mentre i limiti imposti all'assetto organizzativo delle farmacie, alle quali la legislazione regionale lombarda preclude di attuare orari più favorevoli all'utenza rispetto a quelli minimi, risultano di dubbia costituzionalità.

Non v'è dubbio, infatti, che un orario maggiore di quello imposto dalla legge faciliti l'accesso al servizio, né esso può rappresentare un credibile motivo di sviamento della clientela, soprattutto quando la farmacia opera in situazioni disagiate, ma anche monopolistiche.

Le attuali limitazioni d'orario non sembrano a beneficio dell'utenza e, della sua salute; i turni, necessari per soddisfare una domanda dell'utenza in orari di chiusura delle farmacie, non sono imposti nell'interesse economico dei singoli farmacisti; d'altro canto la chiusura per ferie delle farmacie non avvantaggia sicuramente gli utenti, ma è relazionata al diritto al riposo del titolare della farmacia.

Tale disciplina tuttavia sembra non tenere conto di alcuni aspetti.

Infatti, la mobilità degli utenti investe anche il settore farmaceutico, soprattutto se si considera che l'offerta delle farmacie non è limitata ai soli farmaci dispensati dal S.S.N., ma è estesa a tutta una serie di prodotti collaterali, per cui se ancora può ritenersi privilegiata la vicinanza, in numerosi casi, la scelta della farmacia può essere dettata dalla maggiore efficienza, da una migliore organizzazione, dalla diversificazione dei prodotti, dalla pronta disponibilità di essi, etc. Già ora questi fattori influenzano la clientela a parità di orari, indipendentemente dal bacino di riferimento.

Va inoltre considerato che negli ultimi anni l'assetto organizzativo delle farmacie è notevolmente mutato, per cui quelle limitazioni finalizzate al riposo del farmacista difficilmente hanno ancora ragione di esistere ove si con-

sideri la presenza di più collaboratori nell'ambito di ogni singola farmacia che consente una turnazione interna ragionevole, come per qualsiasi altro esercizio commerciale. In ogni caso una liberalizzazione degli orari potrebbe favorire una diversa organizzazione delle farmacie, con recupero anche di posti di lavoro.

La scelta degli orari e dei turni, fermo restando il minimo obbligatorio, consentirebbe al singolo farmacista, in relazione alle sue esigenze e alla sua organizzazione, la valutazione della convenienza economica, senza porre a rischio di sopravvivenza le c.d. sedi disagiate, le quali, proprio perché tali, sono quelle più al riparo dalla concorrenza.

In questo contesto una liberalizzazione degli orari accrescerebbe l'efficienza del servizio sanitario in conformità al richiesto buon andamento di cui all'art. 97.

L'assioma secondo cui il contingentamento comporta necessariamente una limitazione della concorrenza nel servizio farmaceutico non può ritenersi scontato.

Tali limiti, ritenuti essenziali dai resistenti al fine di garantire condizioni di parità per chi esercita il servizio farmaceutico, in realtà penalizzano gli utenti e l'iniziativa economica dei farmacisti, in una condizione di impossibile o ridotta espansione economica.

Se è ben vero che la domanda di farmaci dispensati dal S.S.N. può considerarsi anelastica, non altrettanto può dirsi per gli altri prodotti (compresi i farmaci alternativi) venduti nelle farmacie che sottintendono un percorso commerciale non diverso da quello di altri esercizi commerciali, e per il quale la farmacia può avvantaggiarsi da una maggiore libertà di orario e di organizzazione.

Al riguardo non può prescindersi dall'evoluzione normativa e dagli stili di vita sopravvenuti alla sentenza della Corte n. 447/1988.

Va sottolineato che dopo tale sentenza vi è stata una progressiva liberalizzazione dell'attività commerciale, degli orari e, in applicazione di normative comunitarie, una maggiore attenzione ai principi di concorrenza (v. decreti legislativi nn. 114/1998 e 287/1990), che non possono essere ignorati nel valutare la legittimità della legge regionale in esame.

Se è ben vero, come affermato nella sentenza n. 447/1988, che il contemperamento delle diverse tutele è rimesso alla discrezionalità del legislatore regionale, tuttavia non appare possibile omettere un esame della razionalità delle scelte effettuate in funzione di dette tutele, tanto più laddove alcune di esse (quali il diritto alle ferie, gli orari etc.) sembrano non costituire più un ostacolo insormontabile.

Alla luce di tali considerazioni appare non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge regionale n. 21 del 3 aprile 2000 in riferimento agli art. 32, 97 e 41 della Costituzione.

Il presente giudizio va, pertanto, sospeso, con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge regionale della Lombardia n. 21 del 3 aprile 2000, in relazione agli artt. 32, 97 e 41 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Trasmette gli atti alla Corte Costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente della giunta della Regione Lombardia ed alle parti;

Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del consiglio regionale della Regione Lombardia.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 novembre 2001 collegio così composto:

Il Presidente: VACIRCA

L'estensore: CERIONI

02C0522

N. **271**

Ordinanza del 22 febbraio 2002 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Farmacia Rovani di Pedretti Laura & C. S.a.s. contro ASL provincia di Milano 3 ed altri

Farmacia - Regione Lombardia - Disciplina dell'orario settimanale, della chiusura infrasettimanale e festiva, dell'orario giornaliero, dei turni di servizio e delle ferie annuali - Asserita penalizzazione degli utenti e dell'iniziativa economica dei farmacisti - Incidenza sui principi di tutela della salute, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di libertà di iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 447 (*recte*: 446)/1988.

– Legge Regione Lombardia 3 aprile 2000, art. 21, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
– Costituzione, artt. 32, 41 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G. 2327/01 proposto da Farmacia Rovani di Pedretti Laura e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maienza Mario, Conte Riccardo, Viola Simona e Bucello Mario, presso il cui studio in Milano, p.zza Eleonora Duse n. 1, è elettivamente domiciliata;

Contro: ASL, provincia di Milano 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio; regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vivone Pio Dario e Santonocito Alessandra, presso il cui studio in Milano, via F. Filzi n. 22, è elettivamente domiciliata; Associazione chimica farmaceutica lombarda, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cavallaro Francesco e Duchi Claudio, presso il cui studio in Milano, via Cavallotti n. 13, è elettivamente domiciliata; ordine dei farmacisti di Milano e Lodi, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicoloso Bruno Riccardo e Clemente Elena, presso il cui studio in Milano, via Puccini n. 2, è elettivamente domiciliato; farmacia del Rondò di Castoldi Simona, non costituita in giudizio;

Per l'annullamento della nota 20 aprile 2001, avente ad oggetto il calendario dei turni e ferie delle farmacie ASL 3 per l'anno 2001-2002, nella parte in cui determina l'orario di apertura e chiusura e il periodo delle ferie della farmacia ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione, dell'Associazione chimica farmaceutica lombarda e dell'ordine dei farmacisti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 22 novembre 2001 (relatore dott. Rita Cerioni) i procuratori della ricorrente e dell'Amministrazione resistente, nonché dei controinteressati;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente impugna il calendario fissato dalla ASL n. 3 della Provincia di Milano per le farmacie e riferito all'anno 2001/2002, ritenendo che le limitazioni di orario, turni e ferie, ivi previste, dettate dalla legge regionale n. 21 del 3 aprile 2000, siano illegittime, perché in contrasto con gli artt. 3, 41, 32 e 97 della Costituzione.

Resistono la Regione ed i controinteressati che reputano il ricorso infondato.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 270/2002).

N. **272**

Ordinanza del 20 febbraio 2002 emessa dal Tribunale di Cosenza nel procedimento penale a carico di Ferrari Roberto

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il pubblico ministero, prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, di notificare all'indagato l'avviso di cui all'art. 415 *bis* cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

– Cod. proc. pen., art. 459.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Con decreto di citazione del 30 maggio 2000 emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna del 6 marzo 2000, l'imputato Ferrari Roberto veniva tratto a giudizio davanti a questo giudice per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, n. 2, c.p. per essersi impossessato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di trarne profitto, di energia elettrica per un importo/quantitativo di 4432 Kw/h sottratto all'Enel S.p.a., mediante attivazione diretta della fornitura, previa manomissione dei sigilli applicati al contatore, ed in assenza di contratto e della necessaria autorizzazione dell'Ente erogante; in Rende accertato sino al 29 aprile 1998.

All'udienza del 4 ottobre 2000 il giudice, onde consentire al p.m. di produrre la propria lista testi, rinviava il processo all'udienza del 7 marzo 2001, nel corso della quale, presente l'imputato, la difesa sollevava questione di legittimità costituzionale riguardo all'art. 459 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede l'obbligo per il p.m., prima della richiesta al g.i.p. di emissione del decreto penale di condanna, di notificare all'indagato l'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p.

Su tale questione, questo giudice si riservava di decidere e provvedeva con la relativa ordinanza, (che la dichiarava non manifestamente infondata), emessa all'udienza del 3 ottobre 2001. Gli atti del processo venivano così trasmessi alla Corte costituzionale per le sue determinazioni. Sulla questione di legittimità costituzionale, così come prospettata, il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica;

OSSERVA

Le modifiche apportate al procedimento per decreto dalla legge n. 479/1999, cosiddetta legge Carotti si innestano nella più ampia riconsiderazione degli snodi tra indagini preliminari e dibattimento. Tale legge non sembra si muova in sintonia concettuale con la legge cost. 23 novembre 1999 del giusto processo (art. 111 Cost.), ciò almeno per due motivi:

1. con la modifica costituzionale si prevede che l'accusato di un reato deve, nel più breve tempo possibile, essere informato riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. Ora, mentre nel procedimento ordinario, ove non abbiano trovato applicazione l'art. 369 c.p.p., ovvero gli artt. 294 e 406 c.p.p., la tutela costituzionale sembrerebbe confinare al termine delle indagini nei limiti introdotti dalla legge Carotti con l'art. 415-*bis* c.p.p., viene fatto salvo il procedimento per decreto che non implicherebbe una tempestiva conoscenza del procedimento, se non solo ed esclusivamente all'atto della notificazione della pronuncia di condanna.

2. La riforma dell'art. 111 Cost. stabilisce — con previsione centrale nell'impianto costituzionale del giusto processo — che il processo penale sia regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

In relazione al procedimento monitorio ed all'emissione del decreto penale di condanna, (artt. 459 e 464 c.p.p.) il giudizio si innesta in una struttura procedimentale e probatoria a forte valenza inquisitoria, legata prevalentemente al materiale di investigazione del P.M. che non prevede alcun tipo di informativa nei confronti del soggetto destinatario del decreto penale di condanna.

I canoni del giusto processo a cui è necessario ispirarsi altro non sono che le regole minime ed essenziali secondo cui deve svolgersi il processo in una società democratica. Tali regole erano, comunque, di fatto già pre-

senti nel sistema processuale italiano indipendentemente dall'esistenza della regola costituzionale, (nel senso che il sistema processuale italiano poteva essere già considerato allineato ai canoni del giusto processo, v. Esposito, il ruolo del giudice nazionale per la tutela dei diritti dell'uomo, in Quaderni CSM, 2000, n. 113, 444). Il terzo comma dell'art. 111 Cost. enuncia una serie di diritti che spettano alla persona accusata che provengono in larga parte dall'art. 6/3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848. In dottrina si è rilevato come rispetto al testo pattizio non soltanto siano state inserite in Costituzione previsioni del tutto ignote alla Convenzione, come ad esempio, la possibilità per l'accusato di ottenere oltre all'interrogatorio anche «l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore», ma in particolare l'art. 111/2 Cost. stabilisce che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Ancora, sempre l'art. 111 Cost. contiene un'importante affermazione: «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova ed è la legge che regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo nel contraddittorio e ciò nel caso in cui vi sia, in primo luogo, il consenso dell'imputato. In tal modo, il costituente ha voluto dare una copertura costituzionale ai riti deflattivi, su cui la recente legge Carotti ha puntato. Nel caso del procedimento monitorio, il consenso dell'imputato è di tipo tacito e posticipato che si esprime con "la non opposizione" (Secondo Grevi, Processo Penale, cit., 3320 alla luce del nuovo testo costituzionale, nel procedimento per decreto il consenso è successivo, non solo alla formazione ed all'acquisizione della prova, ma anche al suo utilizzo, e persino, alla pronuncia di condanna). Il procedimento per decreto è un rito speciale che offre all'imputato dei vantaggi in termini di applicazione della pena e della sua entità, del quale, però, l'imputato ignora il suo instaurarsi, il suo svolgersi su proposta del p.m. e, infine, definirsi con una condanna emessa dal g.i.p., senza che l'imputato ne sia minimamente informato, tant'è che ne sarà a conoscenza solo a seguito dell'avvenuta notifica del decreto penale. Alla luce della recente modifica introdotta con la L. Carotti che ha inserito nel codice l'art. 415-*bis* ed applicato l'art. 552 c.p.p., (per cui, addirittura nullo è il decreto di citazione laddove non sia preceduto dall'avviso di conclusione indagini, ritualmente notificato sia all'indagato che al suo difensore), tenuto conto del carattere squisitamente inquisitorio del procedimento monitorio che mal si concilia con i principi costituzionali dettati in tema di giusto processo, non si comprende una disparità di trattamento tra soggetti, in chiara violazione dell'art. 3 Cost., cioè, tra indagato nel processo penale con citazione a giudizio ed imputato nel rito speciale per decreto, atteso che a quest'ultimo è assicurata solo ed esclusivamente una tutela successiva che può concretamente attuarsi soltanto con il rimedio dell'opposizione.

Il diritto di difesa, come previsto dall'art. 24 Cost., così come azionato nel procedimento monitorio, appare alquanto limitato, ridotto e compresso, potendo essere esercitato solo in sede di opposizione, quando ormai il decreto, che è sostanzialmente una sentenza di condanna, è stato emesso.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa dell'imputato Ferrari Roberto, in ordine all'art. 459 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Letti gli atti;

Sentite le parti;

Rilevato che in caso di emissione di decreto penale di condanna il codice non prevede che sia notificato alcun avviso all'imputato;

Considerato che questi deve, a parere di questo giudice, essere informato ed avvisato al pari dell'indagato, così come previsto dall'art. 415-*bis* c.p.p., è tenuto che, alla luce della recente modifica dell'art. 111 Cost., debba essere garantito a tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, in ossequio agli artt. 3 e 24 della Cost., il diritto ad una difesa che possa estrinsecarsi senza compressione alcuna, e, quindi, a prescindere anche dal rito;

P. Q. M.

Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale così avanzata. Sospende il dibattimento ed ordina, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni di sua competenza.

Cosenza, addì 20 febbraio 2002

Il giudice: MASTROVITO

02C0524

N. **273**

Ordinanza del 5 marzo 2002 emessa dal tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di Barraco Valeria

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, anteriormente all'emissione del decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento ordinario - Lesione del diritto di difesa.

– Cod. proc. pen., artt. 459 e 460.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti;

Ritenuto che in fase di atti preliminari al dibattimento, il difensore di fiducia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa dell'imputato, derivante sostanzialmente dall'emissione del decreto penale di condanna in assenza di qualsiasi contradditorio con la difesa dell'imputato, e con il medesimo, i quali avrebbero potuto interloquire sull'esito delle indagini preliminari mediante la produzione di documenti, memorie difensive e quant'altro opportuno e necessario ai fini dell'efficace difesa dell'indagato;

Ritenuto che tale assetto normativo mal si concila con il quadro di riferimento introdotto dalla recente normazione in materia di «giusto processo», che tende ad instaurare la sostanziale parità difensiva tra le parti processuali e in definitiva ad assicurare una efficace tutela dell'imputato o indagato, di fronte alla pretesa punitiva dello Stato;

Ritenuto che tale effettività difensiva non si ravvisa nelle norme del procedimento per decreto, che non prevedono alcuna notifica all'imputato al momento dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. mediante richiesta di emissione del decreto penale di condanna al g.i.p., mentre al contrario l'art. 415-*bis* c.p.p. prevede che a chiusura dell'indagini preliminari l'indagato venga avvisato al fine di poter interloquire e svolgere efficacemente la propria difesa;

Ritenuto che tali disparità di trattamento tra il procedimento per decreto e il procedimento ordinario non si giustifica con la considerazione che il procedimento per decreto è riservato ai reati cosiddetti minori, posto che questo decidente rileva il continuo ricorso a tale procedimento anche per reati non certamente minori e di rilevante allarme sociale, quali il furto (previa la concessione delle attenuanti generiche), la truffa e le lesioni personali;

Ritenuto che l'art. 111 della Costituzione, pur riferendosi espressamente al «processo» ha senza dubbio esteso l'alveo delle garanzie processuali anche alla fase delle indagini preliminari, fase procedimentale di estrema delicatezza al fine dell'accertamento della verità;

Ritenuto che in ogni caso l'esercizio dell'azione penale, mediante richiesta di emissione del decreto penale di condanna costituisca esercizio dell'azione penale e determina il sorgere della fase processuale in senso proprio, tant'è che l'indagato assume la qualità di imputato, e come tale allo stesso vanno estese le garanzie di contraddittorio e parità delle parti di cui al secondo comma dell'art. 111 Costituzione, mentre l'imputato viene ad essere privato della possibilità di esporre le proprie ragioni;

Ritenuto che nell'anzidetto procedimento speciale non è troncante la constatazione che sia previsto un contraddittorio eventuale differito a seguito dell'opposizione da questi presentata, atteso che l'imputato opponente avrebbe potuto avere il diritto di vedere definita la sua posizione processuale, senza i costi economici e morali che l'instaurazione del pubblico dibattimento comporta sotto il profilo dell'inevitabile *«strepitus fori»*, nonchè della obiettiva difficoltà di recedere alla difesa d'ufficio retribuita dallo Stato per gli obbiettivi inadeguati livelli di reddito previsti dal legislatore per fruire di tale beneficio;

Ritenuto che le norme censurate sono irragionevoli sotto il profilo della mancata previsione dell'obbligo di notificazione della richiesta del p.m. all'indagato e della conseguenziale possibilità, da parte del g.i.p. di concedere un breve termine per la presentazione di memorie difensive, ed eventuale documentazione da parte dell'indagato che non solo consentirebbe un efficace diritto di difesa, ma potrebbe determinare una consistente riduzione dei processi penali che si concludono con sentenze di assoluzione e quindi a tutto vantaggio, per l'economia processuale ed il risparmio per l'erario pubblico, atteso che molti pubblici dibattimenti vengono instaurati per la incompletezza delle indagini preliminari che spesso non tengono conto del disposto dell'art. 358 c.p.p. il quale impone al p.m. di svolgere altresì accertamenti sui fatti e circostanze a favore delle persone sottoposte alle indagini;

Ritenuto che tale irragionevole trattamento del cittadino destinatario del decreto penale di condanna non trova ristoro nella recente legge sulle indagini difensive, atteso che non è certamente provato che l'imputato destinatario del decreto penale di condanna abbia avuto in precedenza conoscenza della esistenza delle indagini preliminari nei suoi confronti, culminante nell'emissione di tale atto conclusivo, atteso che si dovrebbe arrivare alla conclusione che ciascun cittadino dovrebbe continuamente ed ossessivamente richiedere alle segreterie di tutte le procure della Repubblica del territorio nazionale notizie sulla sua eventuale iscrizione nel registro degli indagati con inaccettabili costi economici e pratica impossibilità di ricorrere ad un tale strumento conoscitivo;

Ritenuto che la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa non si appalesa manifestamente infondata, ed è rilevante nel presente processo penale giacché l'accoglimento di essa comporterebbe una nullità di ordine generale del decreto penale di condanna opposto ed emesso in assenza di contraddittorio e alla conseguente regressione dell'odierno processo nelle precedente fase;

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87/1953, solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il giudice per le indagini preliminari anteriormente all'emissione del decreto penale di condanne debba consentire l'intervento della difesa sia pure sotto il profilo della produzione di memorie difensive e di documentazione.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Manda la cancelleria per gli adempimenti conseguenziali.

Marsala, addì marzo 2002

Il giudice: FIRMA ILLEGGIBILE

02C020525

N. **274**

Ordinanza del 6 febbraio 2002 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Nuvoletta Giovanni e Tourship Italia S.p.a. ed altro

Trasporto marittimo e aereo - Trasporto marittimo di cose - Responsabilità del vettore nell'ipotesi di trasporto nazionale - Limitazioni in materia di rilevanza della colpa grave e di misura del risarcimento per sola unità di carico - Disciplina meno favorevole all'utente privato occasionale, rispetto a quella prevista per i trasporti internazionali - Irragionevolezza - Ingiustificata ed incongrua disparità di trattamento.

– Codice della navigazione, art. [432, *recte*:] 423.
– Costituzione, art. 3, commi primo e secondo.

Trasporto marittimo e aereo - Trasporto marittimo di cose - Responsabilità del vettore - Limiti risarcitori - Mancato adeguamento da oltre 50 anni (diversamente da quanto avvenuto per le somme previste in altre disposizioni del codice della navigazione) - Irragionevolezza.

– Codice della navigazione, art. [432, *recte*:] 423.
– Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Nuvoletta Giovanni attore, elettivamente domiciliato in Genova, via B. Bosco n. 57/1 presso l'avv. Carlo Golda che lo rappresenta anche disgiuntamente con l'avv. Barbara Moressa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

Contro Soc. Tourship Italia S.p.a. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in Genova, via Ceccardi, 4/30 presso e nello studio degli avv. Sergio e Paolo Turci che la rappresentano in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

E contro Pacilio Giuseppe, contumace.

Premesso in linea di diritto e di fatto

A) il Tribunale

A1) che l'attore chiede di essere risarcito dei danni subiti dalla propria verificatisi durante l'imbarco sul traghetto Sardinia Nova della soc. convenuta nel corso di un trasporto occasionale recandosi l'attore, quale utente privato occasionale, in Sardegna per le proprie vacanze;

A2) che la società convenuta riconosceva la propria responsabilità, pur contestando una propria colpa grave che invece allo stato degli atti appare comunque sussistere;

A3) che la società convenuta eccepiva la limitazione del debito del vettore marittimo ai sensi dell'art. 423 cod. nav.;

B) rilevato che la decisione della presente causa comporterebbe l'applicazione del dispositivo dell'art. 423 del cod. civ. in materia di responsabilità del vettore, in quanto:

B1) la domanda dell'attore si fonda su un contratto di trasporto marittimo;

B2) che dall'esame degli atti del presente giudizio si rileva la sussistenza di diversi elementi di prova che possono far ritenere vi siano nella fattispecie in esame i presupposti per l'esistenza di una colpa grave del vettore;

B3) che neppure l'eventuale sussistenza di una colpa grave a carico del vettore o dei suoi collaboratori (il convenuto contumace) è stata considerata sufficiente a superare i limiti della responsabilità del vettore, in ipotesi analoghe, mentre più in generale la Corte di cassazione (sent. 26 luglio 1983 n. 512) ha posto in discussione, in materia di trasporto marittimo il senso stesso del concorso tra ipotesi di responsabilità contrattuale e di responsabilità extracontrattuale, proprio in riferimento alla portata della norma che prevede la limitazione del debito del vettore;

C) Per questo punto si riportano e ci rifà integralmente alle motivazioni dell'ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Genova nella causa tra la S.p.a. Italia Assicurazioni e la S.r.l. Compagnia sarda di navigazione marittima. «Visti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati da parte attrice, e ritenuto ohe il disposto dell'art. 243 del codice della navigazione appare di dubbia costituzionalità per aspetti diversi da quelli già esaminati dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 novembre 1987 n. 401 in quanto due cittadini italiani, parti di un contratto di trasporto si trovano soggetti ad una disciplina diversa secondo che il viaggio tocchi porti compresi solo nello Stato o in Stati diversi: per i seguenti aspetti:

C1) l'irrilevanza della colpa grave, ricordata *supra* in B4), costituisce attualmente un regime riservato ai soli trasporti nazionali, poiché per i trasporti oggettivamente internazionali (che tocchino cioè due Stati diversi secondo la definizione del protocollo di Visby 23 febbraio 1968), lo stesso protocollo, reso applicabile nel nostro ordinamento dalla legge 12 giugno 1984 n. 243, prevede la decadenza dal beneficio della limitazione di responsabilità «se viene fornita la prova che il danno è risultato da un atto o da una omissione del vettore commesso *(omissis)* temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe derivato»;

C2) la limitazione del debito esclusivamente per «unità di carico» differisce anch'essa dal regime giuridico proprio dei trasporti internazionali modificato dal protocollo di Bruxelles del 21 dicembre 1979 (applicabile nell'ordinamento interno in virtù della legge 12 giugno 1984 n. 244) nel senso di arricchire i parametri di misura del debito con una formula mista in cui l'unità di carico concorre con il peso, applicandosi nelle singole fattispecie il criterio più favorevole al danneggiato, ed evitandosi così debiti del tutto irrisori (di cui la causa in esame è un palese esempio);

C3) almeno sino a quando non verranno rivisti i limiti assoluti previsti dalla norma in questione (secondo la raccomandazione autorevole, ma non raccolta, contenuta nella sentenza già ricordata della Corte costituzionale) la divergenza tra i due tipi di trasporto appare allo stato del tutto irragionevole, poiché se è vero

che la possibilità di deroga attribuita alle parti realizza un equilibrio accettabile per parti entrambe sufficientemente edotte sui meccanismi giuridici vigenti, la disciplina giuridica vigente pone a rischio proprio l'utente privato occasionale, che per carenza di informazioni e conoscenze può trovarsi esposto ad un regime di limitazione di debito iniquo (in quanto non sufficientemente valutato ed accettato), con importi di poche centinaia di migliaia di lire a fronte di carichi valutabili in decine di milioni. E non pare dubbio che, tra i trasporti nazionali ed internazionali, l'utente occasionale merita maggior tutela proprio nei primi, più facilmente usufruibili da soggetti di modesta organizzazione imprenditoriale. Che l'utente privato occasionale di modesta organizzazione imprenditoriale sia, invece, meglio tutelato nell'ipotesi di trasporti più impegnativi (quali quelli internazionali) e meno tutelato in quelle di trasporti meno impegnativi e più usuali, costituisce attualmente una disuguaglianza di trattamento non solo ingiustificata alla luce del primo comma dell'art. 3, ma assai poco congrua anche rispetto al secondo comma dello stesso articolo, e meritevole dunque dell'esame della Corte delle leggi;

C4) che, infine, le modificazioni apportate sul piano delle convenzioni internazionali al regime delle limitazioni della responsabilità del vettore, con i protocolli di Visby e Bruxelles prima ricordati, non hanno sinora trovato eco nella disciplina del trasporto marittimo interno, sebbene in origine l'art. 423 del codice della navigazione avesse proprio lo scopo di conformare il regime del trasporto marittimo interno a quello del trasporto internazionale secondo un intento di omogeneità di trattamento rispondente al principio accolto dall'art. 10 della nostra costituzione;

D) che l'eccezione proposta dal Tribunale di Genova, con propria ordinanza del 19 ottobre 1988 pervenuta alla Corte costituzionale in data 7 settembre 1990, era stata respinta dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 8 del 10 gennaio 1999 senza entrare nel merito limitandosi quest'ultimo ad osservare che nessuna indicazione era stata fornita in ordine alla loro rilevanza nel caso concreto, ovvero mancanza di prova: 1) che il caricatore era un utente occasionale privato, 2) la particolare difficolta di dichiarare il valore della merce, 3) la maggior tutela che nella fattispecie concreta la normativa uniforme avrebbe accordato rispetto a quella di cui all'art. 423 cod. nav.;

D1) che nel caso in ispecie è incontestato ed incontestabile la qualifica di utente privato occasionale dell' attore;

D2) che per le tipiche modalità di carico dei traghetti, per la mancanza di modulistica all'uopo predisposta, per la mancanza di informativa e addirittura per una confusione in materia in base alle caratteristiche dei biglietti, per il tipo di utente estraneo a normative particolarmente specialistiche, considerato che il principio della conoscenza delle leggi si deve applicare nel campo penale, ma non è principio assoluto in campo civilistico, per la tutela accordata in ogni caso al consumatore non professionale che deve essere messo a conoscenza dei propri diritti e dei modi per farli valere ed attuare, è evidente il fatto della palese difficoltà per il consumatore occasionale privato di dichiarare il valore della merce;

D3) che in base al diritto uniforme e in base alla normativa per le tratte internazionali, una volta provata la responsabilità del vettore, che nel caso in esame non risulta neppure contestata, non sussisterebbe alcun limite alla responsabilità e pertanto il danneggiato potrebbe avere il serio ristorno dei propri danni e non somme quasi simboliche rispetto al danno come quelle previste dall'art. 423 cod. nav. è evidente la maggior tutela del diritto comune. Tra codice e convenzione esiste una diversità cospicua con riguardo ai limiti ed ai parametri di applicazione, ad esempio un collo di 5 tonnellate e per il codice risarcito con L. 200.000, mentre per la Convenzione è, al 1991, L. 16.949.335

E) che l'art. 423 cod. navig. viola l'art 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza del limite del risarcimento in relazione al mai avvenuto adeguamento di tale limite da oltre 50 anni, calcolando solo la rivalutazione lo stesso valore sarebbe oggi di quasi L. 10.000.000. Si osservi che tale rivalutazione è invece stata fatta per le somme previste in altre parti del codice della navigazione stesso, ad esempio nella parte aeronautica.

La Corte più volte ha tacciato di incostituzionalità norme che prevedevano limiti risarcitori che non erano stati nel tempo adeguati e che erano divenuti talmente esigui da sembrare solo simbolici o senza piu' alcun reale significato risarcitorio, tanto da elevare tale concetto a principio generale costituzionale (vedasi dichiarazione di incostituzionalità art. 19, legge 24 dicembre 1969, n. 990 sul limite di risarcimento danni per le vittime di pirati della strada ante riforma della legge n. 175 del 17 marzo 1995)

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 del codice della navigazione, così come già rilevata dal Tribunale di Genova con propria ordinanza del 19 ottobre 1988 «nelle parti in cui disciplina la limitazione di responsabilità del vettore nella ipotesi di trasporto nazionale in modo meno favorevole all'utente privato occasionale rispetto alla disciplina prevista, in materia di rilevanza di colpa grave e in materia di misura per sola unità di carico per le ipotesi di trasporto internazionale, per contrasto con l'art. 3 primo e secondo comma Costituzione» nonché sempre in riferimento a tale articolo per la parte che la misura del risarcimento fissato per legge non è più stata aggiornata da oltre 50 anni.

Ordina la sospensione del presente giudizio, con trasmissione immediata degli atti di causa alla Corte costituzionale.

Dispone che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti, compreso quella contumace, e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 5 febbraio 2002

Il giudice: FIRMA ILLEGGIBILE

02C0526

N. **275**

Ordinanza dell'8 marzo 2002 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Campus Giovanni ed altri

Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza della persona inferma di mente con le particolari modalità previste per la persona minore di anni sedici - Mancata previsione - Incidenza sulla piena tutela dei diritti inviolabili della persona - Disparità di trattamento di situazioni identiche - Lesione dei diritti di difesa e della salute.

– Cod. proc. pen., artt. 392, comma 1 *bis*, 398, comma 5 *bis*, e 498, commi 4, 4 *bis,* e 4 *ter*.
– Costituzione, artt. 2, 3, 24, 32 e 111.

IL GIUDICE

Rilevato che all'odierna udienza preliminare la difesa di Campus e Borghini, cui si sono associati i difensori degli altri indagati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli art. 2, 3 e 111 Cost. dell'art. 498 c.p.p. nella parte in cui non prevede per l'esame del testimone maggiorenne incapace modalità quali quelle previste dal comma 4 dell'art. cit. per il minorenne; rileva infatti la difesa che la norma in questione contrasta:

con l'art. 2 Cost. perché la mancata estensione della norma di cui all'art. 498 c.p.p. alle persone che si trovino in condizioni quali quelle descritte nella perizia effettuata su D. M. non garantisce la piena tutela dei diritti inviolabili della persona, quando questa sia chiamata a deporre su vicende che si assumono strettamente attinenti alla sfera della sua personalità;

con il principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost.; infatti, non appare giustificata la disparità di trattamento tra soggetti (il minore e l'adulto affetto da insufficienza mentale) che versano in identiche condizioni;

con l'art. 111 Cost. perché il diritto di difesa non è garantito in una situazione in cui l'esame del teste incapace naturale non può essere effettuato con le modalità più adeguate a garantire la genuinità e incontestabilità della prova;

Ritenuto che l'eccezione appare fondata, ma richiededi essere integrata nei seguenti termini: in data 2 aprile 2001 il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio di Campus Giovanni, Borghini Natalina, Alfonso Carlo e Olivari Carlo Armando per una pluralità di reati, fra i quali vi sono quelli di cui agli art. 609-*bis* e *octies* c.p., tutti commessi in danno di D. M. A.; nella richiesta di rinvio a giudizio il p.m. chiede che venga assunta la testimonianza di D. M. nelle forme dell'incidente probatorio, con riferimento alle condizioni psichiche della p.o., affetto da sindrome Down; in sede di udienza preliminare è stato effettuato un accertamento circa la capacità a testimoniare di D. M.; pur non escludendo tale capacità, i periti, rilevato che D. M. è affetto da sindrome Down con grave

compromissione cognitiva, indicano una serie di cautele da adottarsi nella conduzione dell'esame affinché questo possa essere utilmente effettuato (ambiente improntato a cordialità, domande formulate in modo elementare, collaborazione di un logopedista, che abbia avuto modo di conoscere D. M. prima dell'esame).

Vi sono norme processuali poste a tutela del minore che debba essere sentito come teste; le norme di oui agli artt. 392, comma 1-*bis*, 398, comma 5-*bis* e 498, comma 4-*ter* c.p.p., introdotte dalla legge n. 269/1998, sono finalizzate sia a garantire la piena tutela penale al minore vittima di violenza sessuale (art. 392 comma 1-*bis* c.p.p.), sia ad assicurare che l'esame del minore venga condotto tenendosi conto della sua particolare condizione, in modo da garantire la genuinità delle risposte, senza però nuocere a chi, per l'età, è in condizioni di particolare fragilità e debolezza (art. 398, comma 5-*bis* c.p.p. e 498, comma 4-*ter* c.p.p.); a tale seconda finalità sono ispirate poi, anche quando si procede per reati diversi da quelli di violenza sessuale, le norme contenute nell'art. 498, comma 4-*bis* c.p.p.

Nessuna delle norme citate estende la tutela al soggetto adulto, del quale sia accertata una insufficienza mentale tanto grave da porlo in condizioni analoghe a quelle del minore; in altri termini, ci si riferisce al caso di chi, anche se non inabilitato o interdetto, versa in uno stato (accertato) di infermità o di deficienza psichica tale da richiedere una tutela particolare, sia al fine di consentire l'accertamento di reati commessi in suo danno, sia al fine di garantire che tale accertamento venga condotto in modo non lesivo della sua condizione di fragilità, condizione non diversa da quella del minore per il quale sono dettate le norme citate. Deve ricordarsi che la particolare condizione dell'adulto che versi nello stato di cui si è detto viene presa in considerazione e assimilata a quella del minore dall'art. 643 c.p. Il riconoscimento della identità di tale condizione con la condizione del minore non è quindi estraneo al nostro ordinamento.

Si ritiene pertanto che le norme contenute negli art. 392, comma 1-*bis*, 398, comma 5-*bis* e 498, comma 4, 4-*bis* e 4-*ter* c.p.p. siano in contrasto, oltre che con i già richiamati art. 2, 3, 111 anche con i seguenti articoli della Costituzione:

con l'art. 24 Cost., risolvendosi in un difetto di tutela giurisdizionale quando vengano lesi i diritti di chi, sebbene incapace, sarebbe in grado di deporre, ma soltanto nelle forme protette previste per il minore;

con l'art. 32 Cost.: il difetto di tutela di cui si è detto espone chi sia in condizioni di insufficienza mentale alle conseguenze negative che possono derivare al suo stato psichico dall'impossibilità di difendere i propri diritti, ricorrendo in una situazione protetta alle pur limitate risorse di cui dispone.

Il dubbio sulla legittimità costituzionale delle norme di cui agli art. 392, comma 1-*bis*, 398, comma 5-*bis* c.p.p., per l'omessa previsione di tutela per chi, come D. M., sia insufficiente mentale, preclude la decisione sulla richiesta del p.m. di esame di D. M. nelle forme dell'incidente probatorio; a tale decisione dovrebbe infatti pervenirsi in una situazione in cui non può, sotto altri profili, procedersi all'esame della p.o.: l'infermità di D. M. non ha caratteristiche evolutive tali da poter ritenere operante la previsione di cui alla lettera *a)* dell'art. 392 c.p.p. e, atteso il tempo decorso dai fatti senza che vi siano stati comportamenti intimidatori da parte degli imputati, non appare ravvisabile neppure l'ipotesi di cui alla lettera *b)* dell'art. cit. Inoltre, è preclusa, per quanto precede e per la mancata estensione all'incapace della tutela di cui all'art. 498, comma 4, comma 4-*bis* e comma 4-*ter* c.p.p., anche la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, non essendo possibile, senza il ricorso alle norme di cui si ritiene l'illegittimità costituzionale, una prognosi sull'esito dell'esame della p.o. condotto in dibattimento. La questione non può essere superata, ricorrendosi, come richiesto dal p.m., ad un'interpretazione integrativa di tali norme, interpretazione che è vietata dall'art. 14 delle preleggi; si tratta infatti di norme che derogano alle regole generali dettate per l'incidente probatorio e per l'esame del teste.

P. Q. M.

*Solleva questione di legittimità costituzionale degli art. 392, comma 1-*bis*, 398, comma 5-*bis*; 498, comma 4, comma 4-*bis* e comma 4-*ter* c.p.p. per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Genova, addì 8 marzo 2002

Il giudice: IVALDI

02C0527

N. **276**

Ordinanza del 29 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Imperia nel procedimento penale a carico di Magnanini Adriano ed altri

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti in queste affermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto con i principî di non dispersione dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.

– Codice di procedura penale, art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
– Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, comma secondo, e 101, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Sull'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p., come modif. dall'art. 16 legge n. 63/2001, sollevata dal p.m. in relazione all'impossibilità di acquisire a seguito di contestazione e di valutare ai fini della prova i verbali contenenti le dichiarazioni rese alla p.g. dai testi Pizzignach Maria Antonietta (il 27 agosto 1998), Gallo Carlo Francesco (il 10 settembre 1998), Cha Jose Anna Maria (il 10 settembre 1998), Sapiolo Massimo (il 7 settembre 1998), Petrone Angela (il 9 settembre 1998), La Rosa Mario (l'11 marzo 1998 ed il 16 marzo 1998), Di Franco Rosario (il 14 settembre 1998) e Rossi Silvana (il 6 aprile 1998); dichiarazioni il cui contenuto non è stato confermato da detti testi, durante la loro audizione dibattimentale.

Ritenuto che la questione di legittimità sollevata non appare manifestamente infondata, in quanto pare porsi in contrasto con gli artt. 2, 3, 24.1, 25.2 e 101.2 Cost. nella parte in cui preclude al giudice di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni rese dai testi alla p.g., dichiarazioni usate dal p.m. per le contestazioni.

Le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali sopra richiamati postulano strumenti giuridici che integrino un giusto processo, ma al contempo non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto-reato, per l'effettiva attuazione della legge, che ha il dovere di applicare. In particolare, la disciplina del procedimento di formazione della prova, per la sua natura strumentale, non può introdurre limitazioni di tale entità, da privare di efficacia la legge penale sostanziale, così violando il diritto-dovere costituzionale di azione, svuotando la peculiare funzione dell giudizio penale e, in sostanza, privando di effettiva tutela i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica e salvaguardati dalla legge penale.

Pur nel mutato assetto costituzionale, non può non rilevarsi come continui a dispiegare la sua immutata efficacia il principio di non dispersione dei mezzi di prova, che — come evidenziato nella sentenza n. 255/1992 C. cost. — deve accompagnare i principi della oralità e della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, nei casi in cui la stessa non sia compiutamente acquisibile con il metodo orale. Proprio sotto questo profilo la norma impugnata pare palesemente priva di giustificazione, ponendo in essere un'irragionevole preclusione alla ricerca della verità.

Essa norma, inoltre, appare difficilmente compatibile col principio del libero convincimento del giudice, inteso come libertà di questi di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento (con l'obbligo di dare conto nella motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti) soprattutto laddove gli impone di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione, in quanto, se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera e perciò stesso sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio ed esaminata nel contraddittorio delle parti non possa essere utilmente acquisita, al fine della prova dei fatti in essa affermati.

L'attuale art. 500 secondo comma c.p.p., a differenza di quanto previsto dal pre-vigente art. 500 quarto comma c.p.p., prevede, nel caso verificatosi nel presente dibattimento, una lettura-contestazione senza acquisizione: le dichiarazioni oggetto di contestazione non possono costituire prova dei fatti in esse affermati, ma solo servire in chiave critica, per valutare la credibilità del teste; con l'eventuale effetto di paralizzare la efficacia probatoria delle dichiarazioni difformi, rese al dibattimento. Viene, perciò, ripristinata la regola di esclusione probatoria, che era affermata nell'originaria versione dell'art. 500 c.p.p., antecedentemente alle modifiche apportate, prima dalla sentenza n. 255/1992 della Corte cost. e poi dal decreto-legge n. 306/1992.

Pare al tribunale che la nuova disciplina, non sia immune da quei vizi che la Corte costituzionale aveva ravvisato nell'originaria formulazione dell'art. 500 terzo comma c.p.p. In particolare, nella cit. sent. n. 255/1992 la Corte rilevò che la previsione dell'originario comma 3 dell'art. 500 c.p.p. (corrispondente a quella del vigente art. 500 secondo comma c.p.p.) appariva irragionevole proprio per il contrasto con i principii della non dispersione della prova e del libero convincimento del giudice.

Del resto, non pare al tribunale che l'utilizzazione anche a fini probatorii delle dichiarazioni lette per le contestazioni si ponga in aperto contrasto col principio costituzionale stabilito nell'attuale art. 111 Cost., secondo cui il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. Infatti, se nel corso dell'esame il testimone rende una dichiarazione difforme dalla precedente, dopo la contestazione e la richiesta di spiegare la contraddizione, fattegli dalla parte che conduce l'esame, le altre parti potranno, in sede di contro-esame, fare domande su quella discrasia ed il giudice, dopo l'esame delle parti, potrà a sua volta intervenire, per chiedere spiegazioni circa quella difformità. Pare potersi concludere che le dichiarazioni lette per le contestazioni (nella sola parte letta per le contestazioni) siano, così, entrate nel processo nel contraddittorio delle parti.

Né l'utilizzazione anche a fini probatori delle precedenti dichiarazioni rese dal testimone e lette per la contestazione (sempre nella sola parte letta per esse) pare urtare contro il principio secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si sia sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Infatti, la possibilità di contestazione del tenore delle precedenti dichiarazioni presuppone che il testimone si sia sottoposto all'esame delle parti.

La questione sollevata è rilevante nel presente processo. Infatti, i testi suindicati hanno al dibattimento o fatto dichiarazioni difformi da quelle rese alla G.d.F. e, a fronte della contestazione delle precedenti, diverse dichiarazioni, hanno affermato di non ricordare bene, aggiungendo che, se allora, più vicino all'epoca dei fatti, avevan detto così, voleva dire che era così, in quanto avevano allora detto la verità; oppure hanno direttamente dichiarato di non ricordare il fatto, cui si riferiva la domanda dell'esaminante.

Inoltre, i 35 testimoni indotti dal p.m., non sono stati chiamati a deporre tutti sullo stesso o sugli stessi fatti, ma ciascuno di essi è stato chiamato a rispondere in ordine ai prestiti ed ai tassi a lui praticati; cosicché su ciascuno dei numerosi capi di imputazione vi sono uno o al massimo due testi. Escludere la acquisibilità ai fini della prova delle dichiarazioni rese alla p.g. dagli otto testi sunnominati, significa rinunciare aprioristicamente all'accertamento della verità, inibendo al giudice di porre a confronto le due diverse dichiarazioni e di valutarle, anche in riferimento agli altri elementi (documenti, dichiarazioni dello imputato, analogie o differenze con gli episodi riguardanti altre pp.oo., ecc.) acquisiti. Né deve temersi che l'imputato possa essere automaticamente condannato in base alle sole dichiarazioni rese da un teste fuori del dibattimento, essendo esperienza comune quella che le dichiarazioni dei testi sono oggetto di attento vaglio critico, da parte del giudice del dibattimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 cost. e 23 e ss. legge 11 marzo 1953, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 secondo comma c.p.p. come modificato dall'art. 16 legge n. 63/2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette al dibattimento al teste per le contestazioni, valutabili ai fini della credibilità del teste stesso, possano essere acquisite e valutate anche ai fini della prova dei fatti affermati, per violazione degli artt. 2, 3, 24 primo comma, 25 secondo comma e 101 secondo comma Cost.;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale e dispone inviarsi gli atti del procedimento alla Corte costituzionale; manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Così deciso in Imperia, addì 29 gennaio 2002

Il Presidente: SANZO

02C0528

N. **277**

Ordinanza dell'8 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Alessandrini Pietro

Reato in genere - Reati di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica - Esclusione del reato, secondo il giudice rimettente, per le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni - Contrasto con i principi della legge delegante n. 352/1997 - Eccesso di delega.

– D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 166.
– Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL TRIBUNALE DI TORINO

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sulle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 166 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, anche relativamente alla contraffazione, alterazione o riproduzione di «un'opera di pittura, scultura o grafica» di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, in relazione all'art. 76 Cost.;

b) dell'art. 127 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui sottopone a sanzione penale la contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, in relazione all'art. 76 Cost.;

Sollevate — rispettivamente — dal p.m. e dagli avv. Antonio Forchino e Oreste Verazzo, nella loro qualità di difensori di Alessandrini Pietro, persona indagata per i reati di cui agli artt. 110, 648 e 416 c.p., in relazione all'art. 3 legge 20 novembre 1971, n. 1062, come modificato dall'art. 127 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nel procedimento di appello proposto dai suddetti difensori avverso il decreto del 5 gennaio 2002 con cui il p.m. ha respinto la richiesta di restituzione dei dipinti contraffatti, a firma del pittore Mario Schifano, deceduto nel 1998, sequestrati il 9 ed il 12 maggio 2000.

Considerazioni in fatto

1. — Nell'ambito di una vasta indagine diretta alla repressione di una associazione criminale estesa in tutta Italia, finalizzata alla contraffazione, alla falsa autenticazione e successiva commercializzazione di dipinti a falsa firma del pittore Mario Schifano, deceduto nel 1998, il p.m. presso il Tribunale di Torino — dopo avere identificato le persone che (a Roma e a Lecce) realizzavano i falsi dipinti, quelle che (a Roma) li autenticavano e quelle che li vendevano — il 3 maggio 2000 disponeva, assieme ad altre, la perquisizione dei luoghi nella disponibilità di un noto gallerista torinese: l'attuale appellante, Alessandrini Pietro. All'esito delle perquisizioni i C.C. il 9 maggio 2000 sequestravano n. 41 quadri, a firma Schifano, rinvenuti nell'abitazione dell'Alessandrini, ed il successivo 12 maggio altri due quadri dello stesso autore, esposti per la vendita presso l'Hotel «Atlantic» di Borgaro Torinese, di proprietà del medesimo Alessandrini.

Dalla consulenza disposta dal p.m. è emerso che tutte le suddette opere «sono false».

2. — Con istanza del 24 dicembre 2001 la difesa ha chiesto al p.m. la restituzione delle opere sequestrate, sostenendo che, anche ad ammettere la loro contraffazione, «vi è oggi inesistenza del reato». Ciò in considerazione che gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, che prevedevano tale reato, sono stati espressamente abrogati dall'art. 166 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e che l'art. 127 di detto decreto legislativo, anche se ha una formulazione letterale identica a quella delle abrogate disposizioni della legge del 1971 — ai sensi dell'art. 2 comma 6 dello stesso decreto — non è applicabile alle «opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

Il p.m. con decreto del 5 gennaio 2002 ha respinto l'istanza di restituzione, argomentando che il cit. art. 127 punisce, nella stessa maniera dell'abrogato art. 3 della legge del 1971, la contraffazione di tutte le opere d'arte, anche se non risalenti ad oltre cinquanta anni. Rileva, inoltre, il p.m. che, se fosse corretta l'opposta interpreta-

zione sostenuta dalla difesa, il d.lgs. n. 490/1999 sarebbe viziato da illegittimità costituzionale, in quanto emanato in violazione della legge delega che non attribuiva al legislatore delegato alcun potere di depenalizzare le figure di reato previste dalle leggi vigenti.

3. — Nell'odierna udienza in camera di consiglio sia il p.m. e sia la difesa, dopo avere sostenuto le rispettive opposte interpretazioni dell'art. 127, hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale in epigrafe specificate.

Considerazioni in diritto

4. — Esame della legislazione vigente.

Con legge 8 ottobre 1997, n. 352, il Parlamento ha delegato il Governo «ad emanare ... un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali ed ambientali», fissando il criterio direttivo che «alle disposizioni devono essere apportate le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti» (art. 1, comma 2, lett. *b*).

Il Governo, nell'ambito di tale delega, ha emanato il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, intitolato «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali».

Il testo unico è suddiviso in due titoli: il primo è dedicato ai «Beni culturali»; il secondo ai «Beni paesaggistici e ambientali».

Il titolo primo, dopo avere nell'art. 2 indicato quali sono i «Beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale» (elencando le medesime categorie di beni già tutelate dalle precedenti disposizioni legislative ed inserendo, nel comma 6 dell'art. 2, la medesima disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089: «Non sono soggette alla disciplina di questo titolo ... le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»), negli articoli successivi riproduce, coordinandole opportunamente tra loro, le disposizioni contenute nelle varie leggi di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale.

Nell'art. 127, intitolato «Contraffazione di opere d'arte» (che dispone la punizione di «chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico», ovvero «pone in commercio, o detiene per farne commercio... come autentici, esemplari contraffatti... di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico o archeologico»), riproduce, con la medesima formulazione letterale, gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, intitolata «Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte».

Per ultimo nell'art. 166, nell'elenco delle «norme abrogate» in quanto inserite nel testo unico, comprende anche la summenzionata legge n. 1062/1971, «ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9».

5. — La tesi della difesa sulla attuale irrilevanza penale della contraffazione (e detenzione per il commercio) di opere di arte aventi meno di cinquanta anni.

La difesa dal rilievo:

a) che l'art. 3 della legge n. 1062/1971, che puniva la contraffazione delle opere contemporanee di pittura, scultura o grafica e la loro detenzione a fine di commercio, è stato espressamente abrogato dall'art. 166 del d.lgs. n. 490/1999;

b) che l'art. 127 di detto decreto, pur avendo la medesima formulazione letterale dell'abrogato art. 3, non è applicabile alle opere d'arte contemporanee in quanto l'art. 2, comma 6 del decreto legislativo limita la disciplina del titolo primo alle opere che hanno oltre cinquanta anni, deduce che non esistono più nel nostro ordinamento giuridico i reati di contraffazione di opere artistiche contemporanee, né quelli di commercio e di detenzione a fine di commercio di siffatte opere.

Secondo la difesa, siccome la contraffazione — anche se eseguita al fine di trarne profitto — di opere di pittura la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni e la loro detenzione a fine di commercio sono fatti penalmente leciti, le opere poste in commercio dall'Alessandrini, anche se contraffatte, devono essere restituite.

6. — La tesi che ritiene ancora oggi illecito penale la contraffazione delle opere d'arte contemporanee.

Questo Tribunale, in diversa composizione collegiale, già in sede di riesame e di successivo appello, proposti dai medesimi difensori avverso una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, aveva valutato infondata la tesi secondo cui per effetto dell'emanazione del decreto legislativo n. 490/1999 la contraffazione di opere d'arte contemporanee ed il loro commercio non costituiscono più reato.

Nelle suindicate ordinanze il Tribunale — sulla base di una molteplicità di argomenti non solo logici, ma anche letterali — aveva ritenuto:

a) che in tanto il legislatore delegato del 1999 ha abrogato la legge n. 1062 del 1971, in quanto ha trasfuso la relativa disciplina nell'art. 127;

b) che, conseguenzialmente, la contraffazione delle opere di pittura, scultura e grafica contemporanee e la detenzione a fine di commercio delle opere contraffatte sono attualmente punite dall'art. 127 del decreto legislativo n. 490/1999.

6.1. — Del tutto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza è che l'art. 3 della legge 1962/1971 puniva la contraffazione di tutte le opere d'arte, sia se contemporanee, sia se antiche. La norma, infatti, parlando di «opera di pittura, scultura e grafica», senza alcuna specificazione, chiaramente si riferiva a tutte le opere di pittura, scultura e grafica, senza tenere conto della data della loro esecuzione.

Accanto alle opere di pittura, scultura e grafica l'art. 3 menzionava anche gli «oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico». Tenuto conto che questi ultimi oggetti — a differenza delle opere d'arte contemporanee — fanno parte dei beni che già la dottrina e le convenzioni internazionali dell'epoca qualificavano «beni culturali», ciò che è rilevante notare è che l'art. 3 puniva la contraffazione sia di cose (gli oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico) appartenenti alla categoria dei «beni culturali» e sia di cose (le opere di pittura, scultura e grafica contemporanee) non appartenenti alla categoria dei «beni culturali».

6.2. — Ricevuta la delega di riunire e coordinare in un testo unico tutte (e solo) le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali (ed ambientali), il legislatore delegato nell'art. 127 ha riprodotto l'identico testo letterale dell'art. 3 (ed anche quello degli artt. 4, 5, 6 e 7) della legge n. 1062/1971 e nell'art. 166 ha abrogato l'intera legge n. 1062/1971 (tranne gli artt. 8, secondo comma, e 9).

Siccome, come già detto, l'art. 3 aveva per oggetto non solo le *res* appartenenti ai beni culturali, ma anche tutte le opere di pittura, scultura e grafica — le quali, se non presentano un particolare interesse artistico o storico, certamente non sono comprese nella categoria dei beni culturali — tenuto conto che la delega, invece, aveva per oggetto solo i beni culturali, le ipotesi interpretative astrattamente possibili sono soltanto due:

1) — o si ritiene che il legislatore delegato, quando parla di «opere di pittura, scultura e grafica» — anche se non aggiunge alcuna specificazione — intendeva riferirsi solamente alle opere di pittura, scultura e grafica che per il loro particolare «interesse artistico o storico» fanno parte dei beni culturali menzionati nell'art. 2 del decreto legislativo;

2) — o si ritiene che il legislatore delegato, in tanto ha riprodotto l'intero art. 3 senza mutare la sua formulazione letterale, in quanto intendeva riferirsi — similmente all'art. 3 — a tutte le opere di pittura, scultura e grafica.

La scelta tra le due diverse interpretazioni astrattamente possibili ha rilievo anche sul piano della legittimità costituzionale del decreto legislativo.

Se fosse esatta la prima ipotesi, l'art. 166, che ha abrogato l'intera legge del 1971, sarebbe di dubbia legittimità costituzionale per avere, eccedendo la delega (limitata al riordino e coordinamento soltanto delle disposizioni in materia di beni culturali), e, quindi, in violazione dell'art. 76 Cost., abrogato le disposizioni penali che punivano la contraffazione delle opere di pittura, scultura e grafica contemporanee.

Nel secondo caso, invece, l'abrogazione della legge del 1971 non sarebbe viziata da alcuna illegittimità costituzionale, in quanto la disciplina penale contenuta nella legge del 1971, «essendo stata riprodotta interamente nell'art. 127, è restata immutata.

6.3. — Nell'analisi diretta ad individuare quale delle due opposte interpretazioni sia corretta, si può cominciare col notare che dall'esame dei lavori preparatori non si evince alcun elemento da cui desumere che il legisla-

tore delegato abbia avuto l'intenzione, eccedendo l'oggetto e i criteri direttivi fissati dalla legge delega, di abrogare totalmente la tutela penale prevista dalla legislazione previgente per le opere di pittura, scultura e grafica contemporanee.

La legge del 1971, notasi, era l'unica legge che nel nostro ordinamento giuridico proteggeva in maniera specifica le opere di pittura, scultura e grafica. Essa puniva non solo la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione di dette opere, ma anche il commercio, la detenzione a fine di commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato, la circolazione, la falsa autenticazione ... etc., delle opere contraffatte. Prevedeva anche particolari pene accessorie: l'interdizione *ex* art. 30 c.p.; la pubblicazione della sentenza di condanna su tre quotidiani a diffusione nazionale e la confisca, anche in assenza di condanna, degli esemplari contraffatti.

Non può, dunque, non destare perplessità la tesi che ritiene che il legislatore delegato, pur senza manifestare espressamente una tale intenzione ed in violazione della legge delega, abbia soppresso la speciale protezione penale prevista dalla legge del 1971 per le opere di pittura, scultura e grafica, lasciandole prive di qualsiasi tutela contro la loro contraffazione.

6.4. — Vi sono molteplici argomenti non solo logici, ma anche letterali da cui si deduce che il legislatore delegato, lungi dall'avere l'intenzione di abrogare il complesso precettivo contenuto nella legge del 1971, aveva l'intenzione di lasciare immutata la protezione penale da dette disposizioni prevista per le opere di pittura, scultura e grafica contemporanee.

Innanzitutto non è senza significato che il legislatore delegato, nel riprodurre nell'art. 127 del decreto legislativo gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971, abbia lasciato del tutto immutata la loro formulazione letterale.

Se si tiene presente che al legislatore delegato era ben noto che le disposizioni della legge del 1971, data la formulazione e letterale del loro testo, chiaramente si riferivano a tutte le opere di pittura, scultura e grafica e che in tale maniera erano pacificamente interpretate da consolidata giurisprudenza e dalla dottrina, appare privo di adeguata logica ritenere che, se vi fosse stata veramente l'intenzione di limitare la loro applicazione ai beni culturali — come sostenuto dalla difesa — non sia stata apportata alcuna modifica al loro testo, per l'ovvia ragione che il legislatore delegato non poteva non comprendere che, riproducendo l'identico testo della legge del 1971, l'interpretazione dell'art. 127 non poteva che essere identica.

6.5. — L'interpretazione letterale e, ancor più quella logico-sistematica, dell'art. 127 confermano che a questa disposizione non può essere attribuito un significato diverso da quello che la giurisprudenza e la dottrina pacificamente attribuivano all'art. 3 della legge del 1971.

Si può cominciare col notare che in tutte le fattispecie incriminatici contenute nel capo VII, intitolato «Sanzioni penali», del titolo primo del d.lgs. 490/1999 (da art. 118 ad art. 129) il legislatore delegato, per indicare l'oggetto tutelato, usa le espressioni: «Beni culturali indicati nell'art. 2» (artt. 118, 119 e 125), «beni culturali dichiarati a norma dell'art. 6» (art. 120), «beni culturali indicati nell'art. 55» (art. 122), «cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate nell'art. 3» (art. 123).

Solo nell'art. 127 il legislatore delegato, per indicare l'oggetto tutelato, non solo non usa l'espressione «bene culturale», né menziona alcun collegamento tra l'oggetto tutelato e i beni culturali disciplinati nei capi precedenti, ma si limita a parlare, così come l'art. 3 della legge del 1971, genericamente e senza alcuna specificazione, di «opera di pittura, scultura o grafica».

Applicando i tradizionali canoni ermeneutici (attribuendo, cioè, alla legge — come prescrive l'art. 12 preleg. — il «senso ... fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse»), nessun dubbio può esservi che l'espressione «opera di pittura, scultura o grafica», senza alcuna altra specificazione, si riferisca a tutte le opere di pittura, scultura o grafica, anche se contemporanee, nella stessa maniera che a tutte dette opere si riferiva, secondo la pacifica interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, l'identica espressione contenuta nell'art. 3 della legge del 1971.

L'essersi il legislatore delegato riferito all'ampio *genus* «opera di pittura, scultura o grafica», invece che alla *species* «opera di pittura, scultura o grafica indicate nell'art. 2» (ovvero «opera di pittura, scultura o grafica di interesse artistico o storico») non consente di ritenere che l'art. 127 si riferisca solo alla contraffazione delle opere che per il loro «interesse artistico o storico» sono da qualificarsi «beni culturali».

Né può ritenersi che il legislatore delegato nell'art. 127 abbia usato l'espressione «opera di pittura, scultura o grafica» in maniera impropria, in considerazione che lo stesso legislatore negli articoli immediatamente precedenti utilizza correttamente le espressioni «beni culturali indicati nell'art.....» e le altre similari già esaminate. Il fatto che solo nell'art. 127, modificando la terminologia adottata nelle precedenti disposizioni, ne utilizzi una che in nessun modo può essere ritenuta limitata soltanto alla categoria dei «beni culturali» (e identica — notasi — a quella contenuta nel previgente art. 3), è sicuro indice da cui si desume che non intendeva riferirsi solo alla contraffazione delle opere di pittura, scultura o grafica che per il loro particolare interesse storico o artistico sono da qualificarsi «beni culturali», ma — similmente al previgente art. 3 — alla contraffazione di tutte, nessuna esclusa, opere di pittura, scultura o grafica.

6.6. — Ma v'è di più.

L'art. 166 del decreto legislativo abroga l'intera legge del 1971 «ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9».

L'art. 9 della legge del 1971, dopo avere disposto nel primo comma: «Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli ... il giudice deve» (*rectius*: «può», v. Corte cost. 24 marzo — 14 aprile 1988, n. 440) «avvalersi di periti indicati dal Ministro della pubblica istruzione », nel secondo comma aggiunge: «Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma».

L'avere il decreto legislativo espressamente mantenuto in vita l'art. 9 della legge del 1971 — che statuisce che nei processi per i reati di cui agli artt. 3, 4. 5, 6 e 7 che hanno ad oggetto «opere d'arte moderna e contemporanea» il giudice deve assumere come testimone l'autore cui l'opera è attribuita — indica che, secondo il legislatore delegato, pure dopo l'abrogazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, i reati da essi previsti (vale a dire quelli di contraffazione, alterazione e riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica, sia antica e sia moderna, nonché quelli di commercio, detenzione per farne commercio, introduzione nel territorio dello Stato, circolazione, falsa autenticazione ... ... etc. di siffatte opere contraffatte) ancora sussistono nel nostro ordinamento giuridico. Se così non fosse, infatti, inutile sarebbe stato escludere espressamente l'art. 9 dalla disposta abrogazione dell'intera legge, per l'ovvia ragione che — se i reati di contraffazione, e gli altri reati summenzionati, di opere d'arte moderna e contemporanea non sussistessero più — l'art. 9, che si riferisce soltanto a questi reati, non sarebbe applicabile in alcun caso.

6.7. — Contro le conclusioni cui si è giunti dall'analisi sulla omessa abrogazione dell'art. 9, la Sezione III penale della Corte di cassazione — in una sentenza in cui accoglie l'interpretazione restrittiva dell'art. 127 (quella secondo cui questa disposizione punisce esclusivamente la contraffazione delle opere pittoriche che siano anche beni culturali), osserva che è «inconferente ai fini di una diversa interpretazione dell'ambito di applicazione del citato art. 127 la rilevata omessa abrogazione dell'art. 9 della legge n. 1062/1971, stante la natura esclusivamente processuale della disposizione citata» e stante l'applicabilità dell'art. 9 nei giudizi concernenti la contraffazione di opere moderne, «per l'accertamento di reati diversi da quelli previsti dal testo unico, quale ad esempio il delitto di truffa» (Cass. Sez. III, 18.9 — 20 ottobre 2001, ric. Patara Augusto).

Nonostante l'autorevolezza dell'organo che l'ha espressa, la suddetta tesi non appare condivisibile.

Che l'art. 9 sia una norma processuale e che le norme processuali — almeno di regola — siano ininfluenti sull'interpretazione delle norme sostanziali è indubbio.

Ma, la questione, nel caso che si esamina, è diversa.

Il problema da risolvere nell'attuale procedimento penale è se la contraffazione di un'opera d'arte moderna e la detenzione per farne commercio di siffatte opere contraffatte, già previste come reato dall'art. 3 della legge del 1971 (abrogato dall'art. 166 del d.lgs. n. 490/1999), siano ancora oggi previste come reato dall'art. 127 del decreto legislativo (che riproduce integralmente il testo letterale dell'art. 3).

Siccome l'abrogazione della legge del 1971, la riproduzione nell'art. 127 dell'identico testo letterale dell'art. 3 e l'omessa abrogazione dell'art. 9 della legge del 1971 sono state disposte con un unico atto normativo (il decreto legislativo n. 490/1999), appare logico ritenere che le tre suindicate disposizioni abbiano una identica *ratio*. Ne consegue che, dopo avere esaminato quale sia l'interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 127, al limitato fine di accertare se l'intenzione del legislatore delegato sia conforme a detta interpretazione, non può ritenersi inconferente l'analisi sulla intenzione del legislatore sottesa alla omessa abrogazione dell'art. 9.

In questo ambito, dal fatto che il legislatore delegato abbia mantenuto in vita l'art. 9 (il quale — notasi — detta la disciplina processuale da applicare ai reati previsti dall'art. 127 nel caso in cui abbiano ad oggetto la contraffazione di «opere d'arte moderna e contemporanea»), non può non dedursi che, secondo il legislatore delegato, l'art. 127 punisce anche la contraffazione di «opere d'arte moderna e contemporanea». Se così non fosse, infatti, si dovrebbe ritenere che l'art. 9 (che si riferisce esclusivamente ai reati previsti dall'art. 127) sia una norma inutile e pleonastica in quanto non applicabile ad alcun caso.

6.8. — La Sezione terza della Corte di cassazione nella summenzionata sentenza, allo scopo di giustificare la mancata abrogazione dell'art. 9 ed individuare i casi cui si riferisce, assume che — relativamente alle opere d'arte contemporanea — l'art. 9 è applicabile per l'accertamento di reati diversi da quelli previsti dal testo unico, quale ad esempio il delitto di truffa».

L'assunto non appare condivisibile.

L'art. 9 non parla genericamente di reati relativi alla contraffazione di opere d'arte moderna, ma il suo *incipit* specifica «Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli», e continua «nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto ...», dal che si desume che la disposizione non abrogata si riferisce espressamente ed esclusivamente ai reati previsti dai «precedenti articoli».

Siccome i reati previsti nei precedenti articoli della legge del 1971 sono: la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica, anche se moderna (art. 3, comma 1); il commercio, la detenzione per farne commercio e la messa in commercio di siffatte opere contraffatte (art. 3, comma 2); la falsa autenticazione delle opere contraffatte (art. 4, n. 1); le dichiarazioni, le perizie, le pubblicazioni, l'apposizione di timbri ed etichette e l'uso di qualsiasi altro mezzo che accrediti come autentiche le opere contraffatte (art. 4, n. 2), significa che è a questi specifici reati (e non a quelli generali previsti dal codice penale) che il legislatore delegato, nel momento in cui nell'art. 166 del decreto legislativo ha espressamente escluso l'abrogazione dell'art. 9 della legge del 1971, intendeva riferirsi.

Ora, tenuto conto che tutti questi delitti attualmente nel nostro ordinamento giuridico sono previsti solo dall'art. 127 (notasi che non esiste nel nostro ordinamento alcuna altra disposizione che punisca tutte le suindicate figure criminose), appare logico dedurre che il legislatore delegato in tanto ha riprodotto nell'art. 127 l'identico testo letterale degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 ed ha omesso di abrogare l'art. 9 della medesima legge, in quanto voleva lasciare immutate le previgenti fattispecie incriminatici a tutela delle opere d'arte moderna.

Se così non fosse, si dovrebbe ritenere che il legislatore delegato, pur riproducendo nell'art. 127 l'identico testo letterale degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 e pur omettendo di abrogare l'art. 9 della medesima legge, abbia voluto modificare il contenuto precettivo delle disposizioni che riproduceva e non abrogava, escludendo dalle figure criminose da esse previste le opere d'arte moderna. Il che — data la singolare tecnica legislativa con cui sarebbe stata attuata siffatta rilevante modifica (dalla quale consegue la depenalizzazione di parte delle attività finalizzate al fraudolento commercio di opere d'arte moderna contraffatte) — rende questa tesi scarsamente sostenibile.

7. — Il comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 490/1999.

A sostegno della tesi che esclude l'applicabilità dell'art. 127 alle opere d'arte moderna e contemporanea la Sezione terza della Corte di cassazione e la difesa — pur non contestando che l'interpretazione letterale appare favorevole all'opposta tesi che ritiene che questa disposizione si riferisca anche alle opere d'arte moderna e contemporanea — adducono, in realtà, un unico argomento: la presenza nel dereto legislativo del comma 6 dell'art. 2 che dispone: «Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera *a)*, le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

Si assume che siccome l'art. 127 è contenuto nel capo VII del titolo primo, la sanzione penale da esso prevista, per precisa scelta del legislatore delegato, non può essere applicata alle opere pittoriche di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

7.1. — Per valutare la suddetta tesi si può cominciare col notare che in essa sono individuabili due diversi indirizzi interpretativi che giungono a sostenere due diversi ambiti di applicazione del comma 6 dell'art. 2.

Il primo indirizzo, dando rilievo al solo dato letterale, sostiene che dal comma 6 consegue che l'art. 127 è applicabile soltanto alle opere d'arte la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni e i cui autori non siano più viventi.

Il secondo indirizzo (sostenuto anche dalla Sezione terza della Corte di cassazione nella sentenza già citata) — dal rilievo che i precedenti cinque commi dell'art. 2 hanno la funzione di individuare le cose cui per l'interesse artistico, storico, archeologico o demo-etnoantropologico che presentano deve essere attribuita la qualifica di «beni culturali» e sono assoggettate alla particolare disciplina vincolistica prevista dal titolo primo — deduce che anche il sesto comma si riferisce ai beni culturali. Il comma 6 ha unicamente la funzione di limitare l'ambito di operatività della classificazione contenuta nei commi precedenti, statuendo che le cose immobili e mobili elencate nei primi cinque commi non sono soggette alla disciplina del titolo primo se i loro autori siano viventi o la loro esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Da questo secondo indirizzo consegue che l'art. 127 non è applicabile a tutte le opere d'arte la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni e i cui autori non siano più viventi come sostiene l'indirizzo precedentemente esaminato), ma solo — ed esclusivamente — alle opere d'arte cui il comma 1 dell'art. 2 attribuisce la qualifica di bene culturale (e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni e i cui autori non siano più viventi).

7.2. — Osserva il collegio che la tesi sostenuta dal secondo indirizzo interpretativo esaminato, nella parte in cui assume che il sesto comma dell'art. 2 si riferisce alle *res* menzionate nei precedenti cinque commi, è condivisibile.

È indubbio che l'intero art. 2 ha la funzione di individuare quali sono le cose che per l'«interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico che presentano» sono qualificati «beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale (e) sono tutelati secondo le disposizioni di questo titolo, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione».

L'art. 2, intitolato «Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario», dopo avere nel primo comma disposto «Sono beni culturali disciplinati a norma di questo titolo:» e (dopo i due punti), elencato nei commi successivi le varie categorie di beni culturali, nel sesto (ed ultimo) comma aggiunge «Non sono soggette alla disciplina di questo titolo ... le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

Chiaro è, dunque, che il comma 6, come i cinque precedenti, si riferisce ai beni culturali. Esso si limita a statuire che alle *res* menzionate nei commi precedenti la disciplina prevista nel titolo primo per tutti i beni culturali non è applicabile nel caso in cui i loro autori siano ancora viventi o la loro esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Che il comma sesto si riferisca solo ed esclusivamente alle cose menzionate nei precedenti cinque commi (vale a dire: alle «cose immobili e mobili che per l'interesse storico e artistico che presentano ... sono beni culturali» deriva oltre che dal *locus* in cui la disposizione è inserita (nell'art. 2 che ha la funzione di individuare le *res* che, presentando detto interesse, sono sottoposte alla disciplina prevista dal titolo primo) e dai precedenti legislativi (nel comma 6 il legislatore delegato riproduce l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che ugualmente si riferiva solo alle «cose d'interesse artistico o storico» elencate nei commi precedenti), anche da argomenti logici.

Ad accogliere l'opposta tesi, che assume che il comma 6 si riferisce a tutte le cose immobili e mobili la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, si giungerebbe all'assurda conseguenza che qualsiasi cosa, dopo la morte dell'Autore, trascorsi cinquanta anni dalla sua esecuzione, sarebbe sottoposta alla rigida disciplina vincolistica prevista dal titolo primo del decreto legislativo. Ora, se si tiene presente che detta disciplina fortemente limitativa del diritto di proprietà sul piano costituzionale è giustificata dall'essere i beni culturali considerati parte integrante del «patrimonio storico e artistico della Nazione» (art. 9 Cost. e 1 d.lgs. n. 490/1999), ben si comprende che non tutte le cose mobili ed immobili, né tutte le opere di pittura, scultura o grafica, dopo cinquanta anni dalla loro esecuzione possono essere considerate appartenere al «patrimonio storico e artistico della Nazione» — e, quindi, essere sottoposte alla disciplina prevista per le cose che a tale patrimonio appartengono — ma solo quelle cose e quelle opere, elencate nei primi cinque commi dell'art. 2, che per il particolare «interesse storico e artistico che presentano» sono qualificate «beni culturali».

7.3. — Stabilito che il sesto comma dell'art. 2 si riferisce solo alle cose cui i precedenti cinque commi attribuiscono la qualifica di «bene culturale», consegue che esso sul problema oggetto dell'attuale procedimento (vale a dire: se la contraffazione di un'opera di pittura moderna — non qualificabile, ai sensi dell'art. 2, bene culturale — sia o non sia assoggettata alle sanzioni penali previste dall'art. 127) è del tutto ininfluente.

Già si è detto che due sono i possibili significati da attribuire alla espressione «opere di pittura, scultura o grafica» contenuta nell'art. 127: o si ritiene, secondo l'interpretazione accolta dalla Sezione terza della Corte di cassazione, che essa si riferisca esclusivamente alle opere di pittura, scultura e grafica qualificabili, ai sensi dell'art. 2, «beni culturali»; o si ritiene che essa, non contenendo alcuna specificazione, si riferisca a tutte le opere di pittura, scultura e grafica, comprese quelle d'arte moderna e contemporanea.

Ebbene, nel primo caso l'art. 127 non è applicabile alle opere di pittura moderna, non per la presenza del comma 6, ma in quanto le opere di pittura moderna e contemporanea non sono beni culturali; nel secondo caso il comma 6 è irrilevante sull'applicabilità dell'art. 127 alle opere di pittura moderna e contemporanea in considerazione che esso si riferisce solo alle opere cui è attribuita dall'art. 2 la qualifica di bene culturale.

Nell'uno e nell'altro caso la soluzione del problema se la contraffazione di un'opera d'arte moderna o contemporanea sia o non sia punibile ai sensi dell'art. 127 non dipende, come ritiene la Sezione terza della Corte di cassazione, dal sesto comma dell'art. 2, ma — esclusivamente — dall'interpretazione del medesimo art. 127.

Nessun dubbio, infatti, può esservi che, accogliendo l'interpretazione secondo cui l'espressione «opera di pittura, scultura o grafica» si riferisce alle opere d'arte qualificate beni culturali, la contraffazione di un'opera d'arte moderna, indipendentemente dal comma 6, non sarebbe punibile ai sensi dell'art. 127; se — invece — si accogliesse l'altra interpretazione, secondo cui la suddetta espressione si riferisce alle opere d'arte moderna, la contraffazione di un'opera moderna o contemporanea sarebbe certamente punibile, nonostante la presenza del comma 6, ai sensi dell'art. 127. Su detta punibilità, notasi, nessuna influenza può essere attribuita al sesto comma dell'art. 2, in considerazione che esso si riferisce ai beni culturali e non alle opere d'arte moderna e contemporanea che non sono beni culturali.

Siccome già si è detto nei paragrafi precedenti che dall'interpretazione letterale, logico-sistematica e dall'intenzione del legislatore delegato si evince che l'espressione contenuta nell'art. 127 «opera di pittura, scultura o grafica», senza alcuna aggettivazione, si riferisce a tutte le opere d'arte, comprese quelle d'arte moderna o contemporanea, il Tribunale ritiene che la contraffazione di un'opera di pittura moderna, che prima dell'emanazione del d.lgs. n. 490/1999 era punita dall'art. 3 della legge n. 1962/1971, attualmente sia punita dall'art. 127 del suddetto decreto che riproduce integralmente l'identico testo letterale del previgente art. 3.

8. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m.

Il p.m. ha chiesto, del caso in cui il tribunale ritenesse fondata l'interpretazione dell'art. 127 proposta dalla difesa, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Secondo il p.m., siccome la legge delega attribuiva al Governo esclusivamente il potere di riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali, il decreto legislativo emanato in attuazione della delega, nella parte in cui ha abrogato le fattispecie criminose previste dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 1062/1971, relative anche alla contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea, è viziato — in relazione agli artt. 76 e 77, comma 1, Cost. — da illegittimità costituzionale per un duplice ordine di ragioni:

a) in quanto la delega aveva ad oggetto solo i beni culturali e non le opere d'arte moderna e contemporanea, le quali certamente non possono essere qualificate «beni culturali»;

b) in quanto la delega autorizzava il Governo solo a riunire e coordinare le disposizioni legislative vigenti, e non già ad abrogare interamente la protezione penale da esse prevista per le opere d'arte moderna e contemporanea.

8.1. — La questione sollevata dal p.m., a parere del tribunale, è fondata.

La locuzione «beni culturali», adoperata dalla legge delega, ha nel nostro ordinamento giuridico un preciso, pacifico, consolidato ed univoco significato.

Già la «Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose d'interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio», istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310 (nota, dal nome del suo presidente, come «Commissione Franceschini»), dà una definizione giuridica unitaria dei beni culturali, così articolata: «Appartengono a patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientali e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà». La legislazione successiva recepisce i capisaldi di questa definizione ed usa la locuzione «beni culturali» sempre in relazione ai beni che per il loro par-

ticolare interesse storico, artistico, etc. costituiscono una testimonianza della storia della civiltà e, proprio per questa ragione, si ritengono appartenere al patrimonio della Nazione (v., ad es., il d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali» e l'art. 48 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Sono certamente questi i beni cui la legge 8 ottobre 1997, n. 352, si riferisce quando, nell'individuare — ai sensi dell'art. 76 Cost. — l'oggetto della delega, autorizza il Governo «ad emanare ... un decreto legislativo ... nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative in materia di beni culturali». E che il legislatore delegato abbia inteso bene l'oggetto e i limiti della delega è provato dalla considerazione che il decreto legislativo, dopo avere nell'art. 1 indicato l'oggetto della materia disciplinata («I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo titolo, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione») e nell'art. 2 (intitolato: «Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario») elencato le varie categorie di beni culturali che, per essere testimonianza della storia della civiltà, «sono disciplinati a norma di questo titolo», in tutti i successivi articoli del titolo primo riproduce esclusivamente le disposizioni contenute nella previgente legislazione in tema di cose di interesse storico, artistico, archeologico, etc.

8.2. — Stabilito:

a) che la legge delega aveva per oggetto solo i beni culturali;

b) che gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 punivano (anche) la contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea;

ad accogliere l'interpretazione sostenuta dalla difesa, seguita anche dalla Sezione terza della Corte di cassazione — secondo cui l'art. 127 del decreto legislativo, pur riproducendo l'identico testo letterale degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971, si riferisce esclusivamente alle opere d'arte che l'art. 2 del medesimo decreto qualifica beni culturali — ne consegue che l'art. 166 di detto decreto, nella parte in cui abroga totalmente gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge del 1971, è di dubbia legittimità costituzionale per avere — eccedendo l'oggetto e i criteri direttivi fissati nella delega, abrogato le fattispecie incriminatici previste in tema di contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea, materia per la quale il Governo non aveva ricevuto alcuna delega.

9. — La manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa.

La difesa, muovendosi dai medesimi presupposti della questione di costituzionalità sollevata dal p.m. — *a)* che la legge delega ha per oggetto solo i beni culturali; *b)* che le opere d'arte moderna non sono beni culturali —, assume che, se si accogliesse l'interpretazione dell'art. 127 proposta dal p.m (secondo cui l'art. 127 punisce anche la contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea), il decreto legislativo sarebbe viziato da illegittimità costituzionale per avere, oltrepassando i limiti fissati dalla legge delega, legiferato in tema di contraffazione di opere d'arte moderna e contemporanea, materia per la quale il Governo non aveva ricevuto alcuna delega.

9.1. — L'eccezione, così come prospettata, è manifestamente infondata.

Dal rilievo che, siccome la delega riguardava solo i beni culturali, il legislatore delegato non poteva disporre nell'art. 127 la punizione della contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea, deriva — quale logica conseguenza — che il legislatore delegato non avrebbe potuto nemmeno nell'art. 166 disporre l'abrogazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 che punivano la contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea.

Se, dunque, per eccesso di delega si dovesse dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 127 nella parte in cui, riproducendo l'identico testo letterale degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971, punisce la contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea, si dovrebbe necessariamente — per la medesima ragione — dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 166 del decreto legislativo, nella parte in cui abroga gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 che punivano nell'identica maniera la contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea.

Per effetto della duplice dichiarazione d'incostituzionalità la situazione resterebbe sostanzialmente immutata, in quanto la contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea resterebbe assoggettata alla medesima disciplina penalistica (in considerazione che la fattispecie incriminatrice contenuta nell'art. 127 riproduce le fattispecie incriminatici contenute negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971), il che rende priva di qualsiasi rilevanza l'eccezione d'incostituzionalità proposta dalla difesa.

10. — La rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m.

Da quanto già detto risulta evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del d.lgs. n. 490/1999.

A fondamento dell'appello con cui si chiede la restituzione dei quadri sequestrati a firma del pittore Mario Schifano la difesa assume che a seguito dell'abrogazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 disposta dall'art. 166, anche se i dipinti sono contraffatti, «vi è oggi inesistenza del reato».

Ne consegue che, per decidere l'attuale appello, è rilevante la questione sulla eventuale incostituzionalità dell'art. 166.

11. — Sull'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in materia penale.

La Sezione terza della Corte di cassazione, cui la medesima questione era stata sollevata, pure ammettendo non potersi escludere «un eventuale sospetto di eccesso del legislatore delegato nell'ambito della delega conferitagli», non ha proposto il giudizio di legittimità costituzionale sul rilievo che «la Corte costituzionale con innumerevoli pronunce ha reiteramente dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale tese ad ampliare o introdurre nuove ipotesi di reato, avendo in proposito sempre ribadito che, avuto riguardo al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione — il quale afferma il principio che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso — rimane esclusa per la Corte costituzionale la possibilità di introdurre nell'ordinamento penale in via additiva nuovi reati ed altresì di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti». (Cass. Sez. III, 18.9 — 20 ottobre 2001, cit.).

L'indirizzo interpretativo adottato dalla Corte costituzionale è, sul piano generale, indubbiamente condivisibile.

Due sono le ragioni per cui il principio di legalità, codificato nell'art. 25, comma 2, della Costituzione («Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».), impedisce alla Corte costituzionale d'introdurre nell'ordinamento penale in via additiva nuovi reati o ampliare o aggravare le figure di reato già esistenti.

In primo luogo in quanto, se la Corte introducesse una nuova figura di reato, non si sarebbe puniti «in forza di una legge», ma in forza di una decisione della Corte costituzionale.

In secondo luogo, tenuto conto che le decisioni della Corte esplicano i loro effetti dal giorno successivo alla pubblicazione (v., art. 136 Cost.), una norma penale introdotta a seguito della pronuncia d'incostituzionalità non potrebbe essere applicata nel procedimento penale in cui la questione è stata sollevata perché — se così fosse — si sarebbe puniti da una norma che è entrata in vigore dopo la commissione del fatto.

Il tribunale, pur condividendo questi principi, ritiene che nel caso che si esamina la questione di costituzionalità sia ammissibile.

11.1. Innanzitutto si deve rilevare che il caso che si esamina riguarda un decreto legislativo che, disponendo in una materia del tutto estranea a quella indicata dalla legge delega, ha abrogato una legge.

In questa ipotesi il tribunale ritiene che nessuna preclusione derivi dal secondo comma dell'art. 25 Cost. alla eventuale dichiarazione d'incostituzionalità del decreto legislativo, per l'ovvia ragione che anche dopo l'intervento della Corte costituzionale si continuerebbe ad essere puniti «in forza di una legge» (in forza della legge illegittimamente abrogata).

Il secondo comma dell'art. 25, nel momento in cui costituzionalizza il principio che nessuno può essere punito se non in forza di una legge», attribuisce al Parlamento in maniera esclusiva il potere di emanare norme in materia penale, escludendo che si possa essere puniti in forza di un atto normativo non riconducibile alla volontà del Parlamento.

Mentre, dunque, nel caso in cui una norma sia introdotta nell'ordinamento penale dalla Corte costituzionale, ricavandola dai principi generali fissati dalla Costituzione (p.es. dall'art. 3), vi è una lesione dell'art. 25, comma 2, in quanto la suddetta norma non è riconducibile alla volontà del Parlamento, nel caso in cui la Corte Costituzionale si limiti a dichiarare l'incostituzionalità di un atto del Governo (il decreto legislativo) che, senza alcuna delega del Parlamento, in violazione degli artt. 76 e 77, comma 1, Cost. abbia abrogato una legge, non v'è alcuna lesione dell'art. 25, comma 2, perché la norma che per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità rivive è proprio la norma voluta dal Parlamento, illegittimamente abrogata dal Governo.

Per comprendere la rilevanza di quanto sostenuto, facciamo un esempio. Ammettiamo che il Governo, senza avere ricevuto dal Parlamento alcuna delega, con un decreto legislativo abroghi un intero libro o un intero titolo del codice penale. In questo caso nessun dubbio può sussistere che l'art. 25, comma secondo, non costituisce un ostacolo a che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale della suddetta abrogazione, compiuta

in violazione degli artt. 76 e 77, comma l. Se così non si ritenesse, gli artt. 76 e 77 in materia penale sarebbero pressoché svuotati di contenuto perché il Governo potrebbe, in violazione dei principi cardini del nostro ordinamento costituzionale, abrogare — senza avere ricevuto alcuna delega dal Parlamento — qualsiasi figura criminosa.

11.2. In secondo luogo deve rilevarsi che questo Tribunale non è chiamato a pronunciarsi sulla penale responsabilità dell'indagato (nel qual caso sulla ammissibilità della questione di legittimità costituzionale potrebbe avere rilevanza l'art. 25, comma 2, Cost. nella parte in cui dispone che si può essere puniti solo in forza di una legge «che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»), ma deve solo decidere se all'indagato debbano essere restituiti i dipinti a firma contraffatta del pittore Mario Schifano.

L'art. 7 della legge del 1971 (il cui testo letterale è integralmente riprodotto nell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo), abrogato dall'art. 166, dispone: «È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nei precedenti articoli, salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato». L'interpretazione di questa disposizione (che riecheggia quella prevista dall'art. 240 c.p.v. n. 2 c.p., relativa alle cose la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato) è pacifica: le opere contraffatte, anche in assenza della sentenza di condanna, vanno confiscate, per la ragione che la loro restituzione costituirebbe la premessa per la realizzazione di un nuovo reato.

Ne consegue che — qualora fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo, nella parte in cui ha abrogato gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 — la reviviscenza di tali disposizioni dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, anche se è vero che non potrebbe comportare la condanna dell'indagato, sarebbe rilevante in questo procedimento incidentale in cui si deve soltanto decidere se le opere di pittura moderna sequestrate, di cui è stata accertata la contraffazione al fine di trarne profitto, debbano o non debbano essere restituite a persona non estranea alla illecita attività di contraffazione.

12. — Considerazioni finali.

Si è già detto che questo Tribunale in due precedenti ordinanze — pronunciate il 24 gennaio ed il 3 maggio 2001 in sede di riesame e di appello proposti da tutti gli indagati di questo procedimento penale avverso ordinanze applicative di misure cautelari personali — non ha ritenuto rilevante l'identica questione di legittimità costituzionale in quanto ha accolto interpretazione secondo cui l'art. 127 del decreto legislativo, in cui il legislatore delegato ha riprodotto l'identico testo letterale degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 1971, è applicabile anche alle opere d'arte moderna e contemporanea. Da questa interpretazione consegue che poiché il decreto legislativo non ha in alcun modo modificato la disciplina penale prevista dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 in materia di contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 non sussiste.

È da notare che l'interpretazione dell'art. 127, accolta da questo tribunale nelle due suindicate ordinanze, era all'epoca condivisa sia dai giudici di merito e sia dalla Corte di cassazione (per quest'ultima, v., tra le altre, Sez. III 20 febbraio — 31 marzo 2000, n. 4084, imp. Ginori, in Cass. pen., 2001, 318).

Successivamente la medesima Sezione terza della Corte di cassazione ha mutato indirizzo. Nella sentenza più volte citata del 18 settembre 2001 (pronunciata in una fattispecie del tutto identica a quella oggetto dell'attuale appello: ricorso avverso un'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Roma aveva respinto l'istanza di restituzione di quadri contraffatti del pittore Mario Schifano) la Corte — ritenendo non più in vigore gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 perché abrogati dall'art. 166 del d.lgs. n. 490/1999, e non applicabile l'art. 127 del medesimo decreto legislativo alle opere d'arte moderna e contemporanea perché il comma 6 dell'art. 2 limita la disciplina del titolo primo, in cui l'art. 127 è contenuto, alle opere i cui autori non siano più viventi o la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni — ha ordinato la restituzione dei quadri sequestrati.

Dopo la pubblicazione della suddetta sentenza anche alcuni giudici di merito hanno recepito l'interpretazione restrittiva dell'art. 127 (v., in questo senso, Tribunale del riesame di Roma, ordinanza n. 625/2001 del 13 dicembre 2001, che ha annullato il decreto di sequestro di un catalogo contenente riproduzioni fotografiche di opere pittoriche attribuite alla mano dell'artista Mario Schifano, ma in realtà false, nonché delle opere contraffatte indicate nel catalogo), per cui oggi si assiste al consolidarsi di una linea interpretativa tesa a sostenere che la contraffazione a scopo di lucro di opere d'arte moderna e contemporanea, il commercio degli esemplari contraffatti, le false autentiche e la pubblicazione di cataloghi contenenti riproduzioni fotografiche di opere contraffatte non integrano estremi di reato.

Il consolidamento di questo nuovo indirizzo interpretativo impone a questo tribunale di riesaminare la questione.

12.1. — Il tribunale, anche dopo avere valutato le ragioni addotte a favore del nuovo indirizzo interpretativo — a sostegno del quale si adduce esclusivamente il comma 6 dell'art. 2 (v., retro, parag. 7) — ritiene, come già detto, che il legislatore delegato con l'art. 127 abbia inteso punire anche la contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea.

Ricevuta la delega di riunire e coordinare in un testo unico tutte le disposizioni legislative in materia di beni culturali e di, conseguenzialmente, abrogare le previgenti disposizioni legislative inserite nel decreto, il legislatore delegato, attenendosi a quanto prescritto dalla legge delega, ha inserito nel decreto legislativo tutte le disposizioni legislative relative ai beni culturali e nell'art. 166 ha elencato le leggi che, per essere state inserite nel decreto, erano abrogate. Una unica legge, la n. 1062 del 1971 («Norme penali sulla contraffazione od alterazioni di opere d'arte») riguardava sia le opere d'arte moderna e sia i beni culturali (l'art. 3 recita, infatti, «Chiunque ... contraffà ... un'opera di pittura, scultura, o grafica o un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico». Per questa legge al legislatore delegato si presentavano due vie: o inserirla nel decreto legislativo, escludendo le parole «un'opera di pittura, scultura o grafica» e, quindi, nell'art. 166 abrogare solo le parole «o un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico», o inserirla totalmente, anche nella parte relativa alla contraffazione delle opere d'arte moderna. Il legislatore delegato ha scelto questa seconda via, ritenendo non opportuno mantenere nell'ordinamento penale due disposizioni — l'art. 127 e gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 — del tutto identiche, a seconda se la contraffazione avesse ad oggetto un'opera d'arte moderna o un bene culturale. E che il legislatore delegato, scegliendo questa via, non avesse alcuna intenzione di violare la legge delega, depenalizzando la contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea, è provato dalla considerazione che ha mantenuto in vita l'art. 9 della legge del 1971 che espressamente parla di «opere d'arte moderna e contemporanea» (v., retro, parag. 6.6).

Si è già detto che, secondo questo tribunale, l'interpretazione letterale, logico-sistematica e l'intenzione del legislatore delegato indicano in maniera concorde che l'art. 127 si riferisce anche alle opere d'arte moderna e contemporanea. Si deve ora aggiungere che tra due interpretazioni ugualmente possibili, di cui una conforme al dettato costituzionale e l'altra che comporta un vizio di legittimità costituzionale, il magistrato ordinario è tenuto a scegliere la prima.

12.2. — Nonostante quanto detto, il tribunale non può non tenere conto che tra i giudici di merito e quelli di legittimità v'è la tendenza ad accogliere, pur nella consapevolezza della sua illegittimità costituzionale, l'interpretazione secondo cui la contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea ed il commercio degli esemplari contraffatti non sono più punibili.

Poiché nell'esercizio della giurisdizione il magistrato non può non tener conto del c.d. «diritto vivente, il Tribunale ritiene doveroso rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché l'organo cui è affidato il controllo di legittimità costituzionale sugli atti aventi forza di legge, dica se la suddetta interpretazione sia costituzionalmente corretta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 anche per le opere d'arte moderna e contemporanea, in relazione agli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione;

Dispone la sospensione dell'attuale procedimento e l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare l'ordinanza: all'indagato: Alessandrini Pietro, ai difensori: avv. Antonio Forchino e Oreste Verazzo, al p.m., al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Torino all'esito dell'udienza camerale del 25 febbraio 2002.

Il Presidente: PALMISANO

02C0529

N. **278**

Ordinanza del 12 marzo 2002 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Lazio sul ricorso proposto da Vagnoni Salvatore ed altri contro Ministero della difesa ed altri

Pensioni - Militari (dirigenti generali) in quiescenza - Indennità di posizione - Spettanza solo per i militari collocati a riposo negli anni 1996 e 1997 - Spettanza anche per quelli collocati a riposo nell'anno 1995 - Mancata previsione - Irrazionalità - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata, di garanzia previdenziale e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1/1991, 42/1993 e 226/1993.

– Legge 2 ottobre 1997, n. 334, art. 1.
– Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 97.

LA CORTE DEI CONTI

Uditi nella pubblica udienza del 4 marzo 2002, con l'assistenza del segretario sig.ra Anna Nesticò, l'avv. Mario D'Urso, difensore dei ricorrenti;

Visto il ricorso iscritto al n. 051701 del registro di segreteria;

Visti gli atti di causa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 051701 del registro di segreteria, prodotto dai signori Vagnoni Salvatore, Faina Franco, Antonelli Duilio e Lucernoni Giovanni rappresentati e difesi dagli avv. Mario D'Urso e Marcello Feola, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;

Contro il Ministero della difesa, il Ministero del tesoro e l'INPDAP;

Premesso in fatto

I ricorrenti, già dirigenti generali del Ministero della difesa, collocati a riposo rispettivamente il 1° marzo 1995, 1° giugno 1995, 1° luglio 1995 e 1° marzo 1995 lamentano che l'Amministrazione della difesa abbia disatteso le loro istanze volte ad ottenere il computo nel trattamento pensionistico dell'indennità di posizione prevista dall'art. 1 della legge n. 334/1997 e successive integrazioni.

Sentito i ricorrenti la mancata attribuzione della citata indennità coincretizza una inammissibile disparità — non giustificata secondo i canoni della ragionevolezza e della razionalità — tra i Dirigenti Generali collocati in quiescenza nel corso del 1995 e quelli andati in pensione successivamente al 1° giugno 1996.

Al riguardo hanno rappresentato che nell'ambito di attuazione della legge n. 29/1993 la categoria dei dirigenti (ex primi dirigenti e dirigenti superiori) è stata disciplinata con C.C.N.L., mentre quella dei dirigenti generali non ha avuto uguale sorte.

Mentre i primi usufruivano dei benefici economici derivanti dal contratto approvato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 1996, per i secondi il legisaltore ha provveduto a concedere acconti per gli anni 1994 - 1995 e 1996 rispettivamente con i dd.pp.rr. 5 settembre 1994, 5 luglio 1995 e 10 maggio 1996 e, nel corso del 1997, con l'art.1 della legge n. 334/1997 (presumibilmente nell'intento di recuperare lo scompenso economico venutosi a determinare con la categoria dei dirigenti contrattualizzati) ha previsto per gli anni 1996-1997 «... a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti ... una indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali e pensionabile».

Quest'ultima disposizione, inizialmente limitata al biennio 1996-1997, prorogata al 31 dicembre 1998 dall'art. 45, comma 19, del d.lgs. n. 80/1998 ed, infine, estesa agli anni successivi con l'art. 24, comma 6 della legge finanziaria 1999, ad avviso dei ricorrenti, è suscettibile di una interpretazione più aperta che consenta un più

appropriato inserimento nella unicità della riforma della dirigenza introdotta dalla legge n. 29/1979, che ha scisso il trattamento economico dirigenziale dalla mera appartenenza alla qualifica ed ha introdotto il criterio aziendalistico della commisurazione della retribuzione all'effettivo livello di responsabilità assunto dai dirigenti.

In tale ottica, ad avviso dei ricorrenti, solo una interpretazione letterale e restrittiva dei citato art. 1 della legge n. 334/1997 può condurre a ritenere che il diritto a percepire l'erogazione di detto compenso competa esclusivamente ai dirigenti generali in servizio alla data del 1° gennaio 1996 e non anche a quelli collocati in quiscenza nel corso del 1995.

Sull'argomento svolgono in particolare le seguenti considerazioni:

1) l'indennità di posizione nella nuova visione aziendalistica della P.A. assume la veste di competente della retribuzione che caratterizza il trattamento economico della dirigenza e quindi non può essere negata, pur nel rispetto della data di decorrenza, a quei dirigenti generali collocati a riposo nel 1995 che quelle funzioni hanno svolto con le medesime responsabilità e modalità operative;

2) l'indennità di posizione nella formulazione dell'art. 1 della legge n. 334/1997 rappresenta soltanto un'anticipazione di quel trattamento economico complessivo predisposto dal legislatore in via provvisoria, in attesa dell'estensione, anche al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato, del regime di diritto privato (d.lgs. n. 29/1973 quale modificato dei dd.lgs. n. 80/1998 e 387/1998) in assonanza con la nuova struttura retributiva stabilita dal C.C.N.L., già sottoscritto per la restante dirigenza pubblica.

Conclusivamente sulla base di quanto sopra esposto, i ricorrenti chiedono il riconoscimento del loro diritto a percepire, nel trattamento pensionistico ad essi spettante, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'indennità di posizione di cui è causa e, in subordine, la remissione degli atti alla Corte costituzionale.

All'odierna pubblica udienza il difensore dei ricorrenti ha richiamato ed ampliato le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del ricorso e nelle memorie successive, insistendo in particolare sul fatto che:

1) il contenuto del C.C.N.L. per gli anni 1994-1997 risulta, *prima facie*, palesemente discriminante a tutto danno dei dirigenti generali sotto il profilo applicativo, in quanto avendo carattere retroattivo per la parte economica a decorerre dal 1° gennaio 1994, ha consentito a numerosi dirigenti superiori e primi dirigenti cessati nel periodo di vigenza contrattuale di poter fruire del beneficio economico contrattuale, anche se agli stessi era venuta meno, per effetto del collocamento a riposo, la correlazione con l'esercizio effettivo delle funzioni dirigenziali (*cfr.* art. 35 contratto, art. 35 normativa economica C.C.N.L. 94/97 e art. 5 parte ec. biennio 94/97);

2) un eventuale richiamo ad un presunto principio di contenimento della spesa — quale *ratio* giustificatrice della limitazione della legge n. 334/1997 — non sarebbe pertinente considerato l'esiguo numero (13) di dirgenti generali interessati e l'età avanzata degli stessi.

Considerato in diritto

Questo organo giudicante, nel caso all'esame, è chiamato a stabilire la sussistenza o meno, in capo ai ricorrenti, del diritto a vedersi ricompreso nel trattamento pensionistico, alla scadenza stabilita, il beneficio previsto dall'art. 1 della legge n. 334/1997, intitolata: Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico.

Al riguardo la citata disposizione prevede «in attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996/1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabili ...».

I ricorrenti sostengono, in base ad una interpretazione teologica e finalistica della disposizione, che anche i dirigenti generali, collocati a riposo nel corso del 1995, debbono essere considerati destinatari del beneficio da essa previsto e, quindi, invocano il diritto a veder inclusa l'indennità di posizione in discorso, dal 1° gennaio 1996, nel loro trattamento pensionistico; di converso, l'Amministarzione resistente afferma che poichè il suddetto beneficio «spetta» dal 1° gennaio 1996 lo stesso non può essere attribuito a coloro che sono stati collocati a riposo prima di tale data.

La citata interpretazione, a parere dei ricorrenti, induce a dover ritenere la norma affetta da illegittimità costituzionale con conseguente necessità di rimettere gli atti alla Suprema Corte per una pronuncia in merito.

Così individuato il *thema decidendum*, giova procedere, preliminarmente, ad una attenta ricostruzione della vicenda.

Con la legge n. 29/1979 il legislatore ha operato, tra l'altro, la scelta di «privatizzare» il rapporto di pubblico impiego con conseguente applicazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privato anche ai dirigenti pubblici: 1ª dir. e dir. sup. (art. 2, commi 2 e 3 legge citata).

Ha escluso, invece, esplicitamente, (all'art. 2, comma 4) dal nuovo regime «privatistico» del rapporto di lavoro dei dipentenți della P.A. i dirigenti generali ed altre categorie equiparate.

Questa deroga, venuta meno a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 59/1997, è stata concretamente superata dal d.lgs. n. 80/1998.

Per quanto riguarda si è pertanto verificato che la dirigenza ha avuto subito una compiuta regolamentazione con il C.C.N.L. (approvato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri il 12 dicembre 1996) concernente il periodo 1° gennaio 1994 — 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e suddiviso in due bienni 1° gennaio 1994 — 31 dicembre 1995 e 1° gennaio 1996 — 31 dicembre 1997 per la parte economica, mentre per lo stesso periodo alla dirigenza non contrattualizzata sono stati corrisposti, per via legislativa, soltanto acconti compensativi.

In tale quadro normativo e nel presumibile intento di ristabilire le preesistenti differenziazioni stipendiali tra personale dirigente già contrattualizzato (beneficiario di consistenti aumenti retributivi) e quello non ancora regolato da rapporto contrattuale in regime privatistico, è intervenuta la legge 2 ottobre 1997, n. 334 che ha riconosciuto, a favore di quest'ultimo personale, una indennità di posizione con effetto retro-attivo al 1° gennaio 1996. Indennità quantificata in 24 e 18 min. annui lordi, in considerazione delle diverse funzioni svolte e corrisposta a «titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo» tanto che, coerentemente, l'art. 41, comma 4, del contratto dei dirigenti pubblici approvato il 26 febbraio 2001 stabilisce che il trattamento economico complessivo fissato per i dirigenti di prima fascia (*ex* dirigenti generali) è comprensivo anche dell'indennità in parola.

In tale norma i ricorrenti individuano un *vulnus* al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della carenza di ragionevolezza della limitazione discriminatoria nei confronti dei dirigenti generali collocati a riposo entro il 1995, nonché per violazione dei criteri di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36, dei canoni di garanzia dei diritti previdenziali di cui all'art. 38 e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 9 Cost.

In effetti, il quadro dei principi di ordine costituzionale regolatore della materia presuppone che il trattamento di quiescenza, quale retribuzione differita deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro a suo tempo prestato, che tra pensione e retribuzione sussista costantemente una ragionevole corrispondenza, che sia assicurato al pensionato ed alla sua famiglia, così come al dipendente in servizio attivo, una esistenza libera e dignitosa.

Infine, la stessa corte costituzionale (*cfr.* sentenza n. 42/1993 e n. 226/1993) pur affermando l'inesistenza di un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento del trattamento di quiescenza al trattamento di attività, ha avuto modo di affermare che la proporzionalità e l'adeguatezza della pensione devono esistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno assicurate anche nel prosieguo.

Orbene nella vicenda all'esame, non può rilevarsi che il rapporto tra pensione e trattamento di attività ha subito una sensibile alterazione a danno delle pensioni a seguito del riconoscimento «a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo», con effetto retroattivo al 1° gennaio 1996, della indennità di posizione stabilita

dal primo comma della legge n. 334/1997 che, tra l'altro, rientra tra gli emolumenti a carattere generale aventi fissità, continuità e generalità e, in particolare, «è pensionabile» ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Di tal che questo giudicante è indotto a ritenere che tale valore differenziale determinatosi, peraltro, nel giro di qualche anno, sia irrazionale e contrario alla lettera ed allo spirito del sistema disegnato dagli articoli 3, 36, 38 e 97 della costituzione, non essendo logico e comprensibile che tra due persone investite dalle stesse responsabilità, e che abbiano svolto la stessa qualità e quantità di lavoro, quello più anziano collocato a riposo prima del 31 dicembre 1995 goda di un trattamento di quiescenza vistosamente inferiore a quello del suo collega, più giovane di qualche tempo, che abbia avuto lo stesso sviluppo di carriera e che, per avventura, sia stato collocato in quiescenza dopo il 1º gennaio 1996 (anche per soli pochi giorni), cioè prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 334/1997, ma in periodo coperto dagli effetti retroattivi della stessa.

Non appare, pertanto, temerario ipotizzare l'esistenza di contrasto della disposizione della legge n. 334/1997 con i principi costituzionali innanzi riportati laddove, disponendo effetti economici dal 1º gennaio 1996, sembra escludere i ricorrenti dai miglioramenti attribuiti, invece, al personale collocato in quiescenza sotto la vigilanza della stessa, ancorché prima della relativa emanazione, creando, di conseguenza, una ingiustificata disparità di trattamento dipendente dalla sola data di pensionamento e reiterando, quindi, quella stessa situazione nota come «pensione d'annata», già giustamente censurata dalla Consulta con la sentenza n. 1/1991, sia per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, sia del principio generale di razionalità e ragionevolezza della norma giuridica affermato nella giurisprudenza della suprema Corte.

Né, nel merito, possono assumere rilievo eccezioni di difficoltà di bilancio quali elementi impeditivi alla eliminazione della rilevata ingiustificata sperequazione tra pensione e trattamento di attività in quanto il ricorso al concetto economico di «disponibilità di bilancio» appare del tutto inconferente sul piano del diritto, atteso che tale concetto e, *de plano*, omogeneo alla scienza economica, ma chiaramente eterogeneo nella scienza giuridica che ha esclusivamente nella norma (costituzionale) il parametro esclusivo nella cui cornice il fatto (nella specie, la disposizione sospetta di illegittimità) va sussunto e qualificato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 334/1997, per contrasto con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, sotto i profili della carenza di razionalità e ragionevolezza della limitazione discriminatoria disposta e del contrasto con l'esigenza di tutela del cittadino, nonché violazione dei canoni della garanzia dei diritti previdenziali di cui all'art. 38, del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97, di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 97 Cost., dell'art. 1 della legge n. 334/1997, nella parte in cui dispone che l'emolumento ivi previsto «spetta» dal 1º gennaio 1996 senza ulteriormente specificare che detto beneficio compete, altresì, di dirigenti generali collocati in quiescenza nel 1995.

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale:

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, successivamente, le relative attestazioni di avvenuta notifica e comunicazione siano trasmesse, unitamente agli atti del giudizio, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma il 4 marzo 2002

Il giudice: FRATOCCHI QUAGLINI

02C0530

N. **279**

Ordinanza del 18 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Donniacuo Antonio ed altro

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta da parte del pubblico ministero - Decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta senza previo intervento della difesa dell'imputato, sia pure a livello meramente cautelare - Lesione del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento penale - Contrasto con i principi del contraddittorio e di parità delle parti.

– Cod. proc. pen., art. 455.
– Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

All'udienza dibattimentale del 18 marzo 2002 ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 27 marzo 2001, il g.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta del p.m. — sede, pronunciava l'allegato decreto di giudizio immediato nei confronti di Donniacuo Antonio e Bruno Antonio, in relazione al contestato delitto di cui all'art. 73, 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990.

All'odierna udienza del 18 marzo 2002, preliminarmente il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 453, 454 e 455 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli imputati, derivante dall'emissione del decreto di giudizio immediato — atto rientrante nella sfera di discrezionalità del g.i.p. e, dunque, non vincolato — in assenza di contraddittorio con la difesa, che, se sentita, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante. La difesa, altresì, ha eccepito la nullità dell'anzidetto decreto di giudizio immediato, perché non preceduto dall'avviso *ex* art. 415-*bis* c.p.p. al difensore degli imputati.

Ritiene questo Tribunale che le argomentazioni difensive siano condivisibili, giacché è innegabile che la fase processuale conseguente alla richiesta del di emissione del giudizio immediato si svolga, innanzi al g.i.p., nell'attuale assetto normativo, in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire sulla richiesta avanzata dall'accusa.

Tale situazione processuale, se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore, all'entrata in vigore della legge costituzionale sul giusto processo (sì da indurre la Corte di cassazione ad affermare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p. sollevata per preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la vera essenza del diritto di difesa consiste nella facoltà di opporsi alla pronuncia di ogni provvedimento giurisdizionale da cui possano scaturire effetti dannosi per il soggetto nella cui sfera giuridica va ad incidere il provvedimento, mentre nessun pregiudizio può derivare dal decreto con il quale il g.i.p. dispone il giudizio immediato, che è provvedimento di carattere endoprocessuale, assolutamente privo di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'indagato, *cfr.* Cass. 20 giugno 1991, Pernice), appare, invece, in evidente distonia con i principi di diritto recentemente introdotti, che impongono una revisione degli orientamenti giurisprudenziali precedenti, stratificatisi in un contesto normativo e culturale ben diverso da quello attuale.

In particolare, è indubbio che tutte le recenti riforme legislative (giusto processo, difesa d'ufficio, indagini difensive ...) si siano orientate nel senso di garantire l'effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento penale, mirando ad assicurare il pieno contraddittorio e la posizione di parità delle parti sin dalla fase delle indagini preliminari e non solo nella fase processuale vera e propria.

Ciò si desume chiaramente dall'art. 111 della Costituzione, il quale, benché parli espressamente soltanto di «processo», ha senz'altro inteso garantire i principi appena accennati in ogni fase del procedimento, come emerge dal contenuto del terzo comma del citato articolo che attiene anche alle indagini preliminari.

In ogni caso, anche se si volesse dissentire da tale interpretazione, non c'è dubbio che la richiesta del p.m. di emissione del decreto di giudizio immediato, integrando una delle possibili forme di esercizio dell'azione penale (*cfr.* art. 405 c.p.p.), determini il sorgere della fase processuale in senso proprio con assunzione, da parte degli indagati, della qualità di imputati, fase che, anche per la sua importanza quale momento di passaggio alla fase dibattimentale, non può prescindere dalle garanzie di contraddittorio e parità delle parti di cui è menzione nel secondo comma del citato art. 111 della Costituzione, per il quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Tali garanzie non sono affatto assicurate nell'attuale giudizio immediato in quanto l'art. 455 c.p.p. consente l'emissione del relativo decreto sulla base della sola richiesta del p.m. e senza alcuna possibilità di contraddittorio con la difesa, sia pure a livello meramente cartolare.

Né il principio del contraddittorio può ritenersi limitato alla sola fase della formazione della prova; cui fa riferimento il quarto comma dell'art. 111 Cost., richiamato dal rappresentante del p.m. in udienza, sia perché la garanzia del contraddittorio nella fase di formazione della prova deve, a fortiori, operare anche nella fase della valutazione della prova (e, particolarmente nella specie, della valutazione dell'evidenza della prova stessa), sia perché il principio va coordinato con quello dell'intangibilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Tale soluzione è confortata anche da un'intepretazione di ordine storico con riferimento all'evoluzione del processo penale, in quanto, prima delle numerose riforme legislative del codice previgente (che introdussero gli artt. 304-*bis*, 304-*ter*., 304-*quater*), il p.m. procedeva con l'istruzione sommaria quando la prova era evidente senza adottare alcuna delle attuali garanzie di difesa; fu appunto con tali riforme che, in ossequio al dettato dell'art. 24 Cost., il legislatore introdusse, con le predette norme, le anzidette garanzie al fine di evitare che la valutazione di evidenza della prova fosse lasciata all'esclusiva delibazione del p.m.

Quanto alla questione dell'omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., avanzata dal difensore degli imputati, osserva questo collegio che la stessa, sebbene procedimentalmente pregiudiziale rispetto alla sollevata questione di legittimità costituzionale del giudizio immediato, perché attinente a fase procedimentale antecedente a quella di cui all'art. 491 c.p.p., deve ritenersi coinvolta nella generale questione di incostituzionalità del giudizio immediato.

Ed invero, l'attuale disciplina del giudizio immediato non prevede l'obbligo del p.m. di fare avviso *ex* art. 415-*bis* c.p.p., poiché, per sua struttura e per il termine (90 giorni dall'iscrizione *ex* art. 335 c.p.p.) che la legge prescrive per la sua proposizione, il giudizio immediato esula dall'ambito di applicazione delle norme riferite al giudizio ordinario, in quanto l'art. 415-*bis*, primo comma c.p.p., riferendosi espressamente all'art. 405, comma secondo, c.p.p., fa ritenere che il prescritto avviso di chiusura delle indagini preliminari andrebbe operato solo nel caso dell'ordinario svolgimento delle indagini preliminari (cui appunto si riferisce il predetto art. 405 c.p.p.); laddove, invece, nel caso del giudizio immediato non è distinguibile una fase di chiusura delle indagini, né una formale richiesta di rinvio a giudizio preceduta da un'udienza preliminare, essendo connaturale a tale rito speciale l'immediato passaggio alla fase dibattimentale sulla base ed in forza del giudizio di evidenza della prova.

D'altra parte l'art. 416 c.p.p., nel prevedere la nullità della richiesta di rinvio a giudizio se non preceduta dall'avviso dell'art. 415-*bis* c.p.p., fa evidente riferimento ad un *iter* procedimentale ordinario, diverso dal procedimento per giudizio immediato, nel quale una richiesta di rinvio a giudizio non è contemplata.

Pertanto, la questione dell'omesso avviso al difensore della chiusura delle indagini preliminari verrebbe assorbita da quella relativa alla legittimità costituzionale del giudizio immediato, poiché, ove la Corte costituzionale ritenesse legittima la disciplina di cui agli artt. 453 e ss. c.p.p., per le argomentazioni testè svolte in ordine alle peculiarità del rito speciale in oggetto la questione dell'omesso avviso *ex* art. 415-*bis* c.p.p. dovrebbe ritenersi superata.

Ritenuta la rilevanza della questione nel presente procedimento, giacché l'accoglimento della stessa comporterebbe la nullità di ordine generale del decreto di giudizio immediato e la regressione del procedimento

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva anche d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, in riferimento agli art. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice delle, indagini preliminari, prima di emettere decreto di giudizio immediato o di rigettare la richiesta del p.m., debba consentire l'intervento della difesa, sia pure a livello meramente cartolare.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il processo in corso.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Avellino, il 18 marzo 2002.

Il Presidente: IANNARONE

Il giudice estensore: FEO

02C0531

N. **280**

Ordinanza del 25 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Colucci Giuseppe

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa, sia pure a livello meramente cautelare - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.

– Cod. proc. pen., art. 459.
– Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

All'udienza dibattimentale del 25 gennaio 2001 ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 29 maggio 1999, il g.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta del p.m. — sede, in data 25 maggio 1999, pronunciava decreto penale di condanna nei confronti di Colucci Giuseppe in relazione al reato di furto aggravato *ex* att. 624 e 625, comma 7 c.p. In data 19 giugno 1999 l'imputato proponeva opposizione con atto tempestivamente depositato nella cancelleria del g.i.p., il quale, successivamente, in data 4 marzo 2000, emetteva decreto di citazione a giudizio. Dopo alcuni rinvii per rimessione del processo al giudice togato (ud. 2 giugno 2000) e per assenza dei testi di lista (ud. 26 gennaio 2001), all'odierna udienza del 25 gennaio 2002, dopo la costituzione delle parti, il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 ss. c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa dell'imputato, derivante, in sostanza, dall'emissione del decreto penale di condanna in assenza di qualsiasi contraddittorio con la difesa, che, se sentita, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante.

Ritiene questo giudice che le argomentazioni difensive siano condivisibili, giacché è innegabile che la fase processuale conseguente alla richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna si svolga, innanzi al g.i.p., nell'attuale assetto normativo, in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire sulla richiesta avanzata dall'accusa.

Tale situazione processuale, se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale sul giusto processo, appare, invece, in evidente distonia con i principi di diritto da ultimo introdotti, che impongono una revisione degli orientamenti giurisprudenziali precedenti, stratificatisi in un contesto normativo e culturale ben diverso da quello attuale. In particolare, è indubbio che tutte le recenti riforme legislative (giusto processo, difesa d'ufficio, patrocinio a spese dello Stato, indagini difensive ...) siano orientate nel senso di garantire l'effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento penale, mirando ad assicurare il pieno contraddittorio e la posizione di parità delle parti sin dalla fase delle indagini preliminari e non solo nella fase processuale vera e propria.

Ciò si desume chiaramente dall'art. 111 della Costituzione, il quale, benché parli espressamente soltanto di «processo», ha senz'altro inteso garantire i principi appena accennati in ogni fase del procedimento, come emerge dal contenuto del terzo comma del citato articolo che attiene anche alle indagini preliminari.

In ogni caso, anche se si volesse dissentire da tale interpretazione, non c'è dubbio che la richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna, integrando una delle possibili forme di esercizio dell'azione penale (*cfr.* art. 405 c.p.p.), determini il sorgere della fase processuale in senso proprio con assunzione, da parte dell'indagato, della qualità di imputato.

In tale fase processuale quelle garanzie di contraddittorio e parità delle parti di cui è menzione nel secondo comma del citato art. 111 della Costituzione, per il quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale», non sono affatto assicurate in quanto l'art. 459 c.p.p. consente al g.i.p. l'emissione del decreto penale di condanna sulla base della sola richiesta del p.m. e senza alcuna possibilità, da parte della difesa, di esporre le proprie ragioni.

Eppure il g.i.p., in detta fase del procedimento per decreto, conserva pieni poteri, che non si limitano alla verifica della sussistenza dei presupposti formali per l'accesso al rito alternativo, ma si estendono anche al merito, salvo l'obbligo, in caso di accoglimento, di rispettare la pena richiesta dal p.m. In particolare, il decidente potrà prosciogliere avvalendosi del potere conferitogli dall'art. 129 c.p.p. laddove ravvisi una delle ipotesi ivi previste, ovvero restituire gli atti al p.m. laddove, ad esempio, ritenga integrata un'ipotesi di reato diversa da quella contestata o il reato risulti prescritto o amnistiato (Corte cost. n. 580/1990).

Se così è, appare evidente che la mancanza di contraddittorio, finisce con il menomare il diritto di difesa, in quanto la decisione del g.i.p. — che potrebbe anche comportare il proscioglimento dell'imputato — viene presa senza alcuna considerazione delle eventuali ragioni di quest'ultimo, impossibilitato ad esprimerle nella fase iniziale dell'attuale procedimento per decreto, nel quale non è neppure prevista, per costante orientamento della giurisprudenza, la notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Né varrebbe obiettare, a parere di chi scrive, che anche nel rito alternativo *de quo* è previsto un contraddittorio, sia pure eventuale e differito giacché conseguente all'esercizio del diritto di opposizione da parte dell'imputato.

È, invero, innegabile che l'esercizio di tale diritto di opposizione mentre, da un lato, impedisce l'esecutività del decreto penale di condanna, dall'altro, è destinato (senza alternativa) a dare ingresso al «giudizio» nelle sue varie forme giudizio immediato, giudizio abbreviato o patteggiamento —, secondo le scelte processuali manifestate dall'opponente.

È chiaro, invece, che laddove alla difesa venisse data la possibilità di interloquire già dopo la richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna, la stessa potrebbe anche, astrattamente, ottenere un proscioglimento anticipato da parte del g.i.p., senza dover subire l'instaurazione del «giudizio».

Ebbene, se è vero che un contraddittorio pieno, alla presenza delle parti, convocate dal g.i.p. in un'apposita udienza dopo la richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna mal si concilierebbe con le peculiarità del rito alternativo che ci occupa, inteso alla rapida definizione dei procedimenti concernenti reati «minori», è anche vero che un contraddittorio meramente cartolare, realizzabile mediante la concessione di un breve termine per la presentazione di memorie da parte della difesa, potrebbe adeguatamente bilanciare i diversi interessi in gioco.

Non occorre spendere molte parole in ordine alla rilevanza della questione nel presente procedimento, giacché il relativo accoglimento comporterebbe la nullità di ordine generale del decreto penale di condanna opposto, emesso *inaudita altera parte* e la conseguente regressione del procedimento

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice delle indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire l'intervento della difesa, sia pure a livello meramente cartolare.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il processo in corso.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Avellino, il 25 gennaio 2002

Il giudice: CORTUCCI

02C0532

N. **281**

Ordinanza del 4 maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 2002) emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Verona sul ricorso proposto dalla Intendenza - finanza di Verona contro Magrin Antonio.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Agevolazioni fiscali - Abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - Previsione per gli assegni vitalizi corrisposti ad ex parlamentari e categorie equiparate - Mancata estensione a favore dei titolari di altri vitalizi a carico dello Stato - Disparità di trattamento (tributario e pensionistico) fra situazioni soggettive identiche - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con il principio di capacità contributiva.

– D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma 6.
– Costituzione, artt. 3 e 53, comma secondo [*rectius*: primo comma].

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Processo verbale e dispositivo relativo al ricorso n. 20459/93 Rep. 6º, presentato il 14 luglio 1993 avverso la decisione n. 180/6/1993 del 17 marzo 1993 della Commissione tributaria di primo grado di Verona, Sez. 6ª Intendenza di finanza di Verona.

Contro Magrin Antonio residente a Peschiera del Garda (VR) in Contrada Boschetti n. 2.

La commissione, udito il relatore, emette la seguente ordinanza con decisione n. 180/6/1993 in data 17 marzo 1993 la Commissione tributaria ha accolto il ricorso presentato dal sig. Magrin Antonio avverso il silenzio — rifiuto opposto dalla Intendenza di finanza all'istanza di rimborso I.R.PE.F. con la quale il contribuente chiedeva la parziale restituzione dell'imposta I.R.PE.F. già versata e che era stata computata anche sulla quota ritenuta dal contribuente non tassabile pari al 40% del trattamento pensionistico.

Il sig. Magrin fonda la sua richiesta sul rilievo che essendo i redditi di lavoro dipendente equiparati ad ogni effetto alle rendite vitalizie di cui al comma primo lettera *h)* dell'art. 47 t.u. 917/86 ne deriva che la pensione di cui è titolare doveva godere della medesima «agevolazione» fiscale disposta con legge di conversione 27 aprile 1989 n. 154 del d.lgs. 2 marzo 1989 n. 69.

In base a tale norma legislativa è stato disposto che le pensioni dei parlamentari e di altre categorie ivi elencate, sono assoggettate alla ritenuta di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 600/1973 solo per il 60% del loro ammontare.

La Commissione tributaria di primo grado con la decisione impugnata ha ritenuto fondate le argomentazioni svolte dal ricorrente sottolineando che l'art. 2, comma 6-*bis*, deve essere cosi interpretato:

a) Decorrenza dalla data di entrata in vigore d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (quindi con effetto retroattivo)

b) I vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 e al penultimo comma dell'art. 29 d.P.R. n. 600/1973 sono equiparati ad ogni effetto alle rendite vitalizie di cui al primo comma, lettera *h)* dell'art. 47 t.u. 917/1986

c) Le rendite vitalizie sono a loro volta assimilate ai redditi di lavoro dipendente, ma in applicazione dell'art 33, terzo comma d.P.R. 4 febbraio 1988 ad esse si applica la ritenuta I.R.PE.F. solo sul 60% del loro ammontare.

L'agevolazione fiscale disposta dall'art. 33, 3º comma d.P.R. 4 febbraio 1988 trova peraltro giustificazione nel fatto che la quota degli emolumenti esclusa dall'I.R.PE.F., pari al 40%, è destinata a coprire le spese che i soggetti ricoprenti cariche elettive pubbliche, devono sostenere per l'esercizio dei loro mandati. Spese e oneri che cessano di essere sostenuti nel momento in cui il soggetto già esercente cariche elettive inizia a godere del trattamento pensionistico.

La Commissione tributaria di primo grado, pertanto, ha ritenuto che sulla base di tali rilievi e in presenza di situazioni soggettive identiche (rendite vitalizie a carico dello Stato) si imponga un medesimo trattamento tributario.

La decisione della Commissione tributaria ha esplicitamente fatto richiamo da alcuni principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 53 secondo comma della Costituzione con riguardo al diritto all'uguaglianza e al diritto - dovere di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva con ciò rilevando la necessità di una sifatta interpretazione al fine di garantire perequazione fiscale.

Avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado veniva pertanto proposto appello da parte della Intendenza di finanza di Verona la quale ha ritenuto che la pretesa del Magrin non abbia fondamento posto che la disposizione dell'art. 2 comma 6-*bis* d.l. 69/1989 convertito in legge n. 154/1989, è norma speciale insuscettibile di applicazione oltre ai casi dalla stessa espressivamente previsti.

L'art. 2 comma 6-*bis* del d.l. n. 69/1989 convertito nella legge 1989/154, infatti, estende, come detto, ai soli vitalizi e so e indennità dovuti, in adempienza ella cessazione delle cariche e delle pensioni erogate dalla amministrazione e della Camera dei deputati, Senato e Corte costituzionale, il trattamento tributario di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 d.P.R. n. 600/1973 equiparabile alle rendite vitalizie di cui al secondo comma lett. *b)* dell'art. 47 t.u. 917/1986.

Ne consegue che alla luce del dettato normativo la pensione del sig. Magrin non rientra nelle previsioni di applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

Tali considerazioni sono certamente corrette e condivisibili.

Peraltro la Commissione ritiene possa ravvisarsi un contrasto tra la disposizione sopra richiamata dell'art. 2 comma 6-*bis* legge n. 69/1989 ed i principi costituzionali dettati dagli art. 3 e 53 primo comma Cost. nella parte in cui non si estende anche a tutti i titolari di vitalizi a carico dello Stato (come il ricorrente) le agevolazioni fiscali previste da detta norma per contribuenti che si trovano nella identica situazione soggettiva quali gli *ex* deputati ecc.

Questi ultimi infatti una volta in pensione non hanno certamente alcun particolare onere o spesa da sostenere essendo cessata la funzione svolta.

Il diverso trattamento pensionistico e di concorso nelle spese pubbliche in situazioni soggettive identiche che comporta l'applicazione di queste disposizioni appare infatti confliggente sia con il principio di eguaglianza sia con il principio che sancisce il diritto dovere di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Pertanto la Commissione ritenuto non manifestamente infondato e rilevante ai fini del decidere la valutazione della questione di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 53 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-*bis*, d.l. 69/89 convertito con legge n. 154/1989 nella parte in cui non estende a tutti i contribuenti, che si trovano nelle medesime condizioni soggettive, le agevolazioni fiscali introdotte;*

Spende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché la notificazione della presente ordinanza a cura della cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ordina infine la comunicazione di essa al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Verona, addì 4 maggio 1994

Il Presidente: CARACCIOLO

02C0533

N. **282**

Ordinanza del 26 marzo 2002 emessa dal g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Trento nel procedimento penale a carico di P. L.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Provvedimenti - Contumacia o irreperibilità dell'imputato - Possibilità per il giudice di emettere, in mancanza del consenso del minore, sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Violazione del principio di protezione dell'infanzia e della gioventù - Lesione dell'autonomia della funzione giurisdizionale.

– D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, primo comma, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
– Costituzione, artt. 3, 10, 24, comma secondo, 31, comma secondo, 101, comma secondo, e 111.

IL TRIBUNALE

All'esito dell'udienza preliminare nel procedimento n. 115/01 g.u.p. pronunciando nei confronti di P. L. nato a Trento il 20 aprile 1983, libero presente, ha pronunciato la seguente ordinanza.

MOTIVAZIONE

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del p.m. sede del 14 dicembre 2001, P. L. è stato citato a comparire dinanzi a questo g.u.p. per rispondere del reato di cessione di sostanza stupefacente tipo hashish, in tre occasioni, allo stesso acquirente, tal P. G., per importi di L. 50.000, 100.000 e 200.000. All'odierna udienza, svoltasi alla presenza dell'imputato e degli altri sette coimputati, ai quali sono contestate distinte attività di cessione di sostanze stupefacenti, all'esito della discussione, il collegio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 comma 1 del d.P.R. n. 448/1988.

La predetta norma sancisce testualmente: «Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia prestato validamente in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».

Nella specie, l'imputato ha negato il suo consenso alla definizione del procedimento allo stato degli atti, pur avendo concluso il difensore con richiesta di proscioglimento *ex* art. 425 c.p.p.

Osserva questo giudice che la questione della costituzionalità della norma citata appare rilevante atteso che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, potrebbero consentire un proscioglimento dell'imputato *ex* art. 425, comma 3 c.p.p., non essendo gli stessi idonei a sostenere un'accusa in giudizio (si rileva che la responsabilità del P. deriverebbe da una dichiarazione resa da P. G. nel corso delle indagini dinanzi alla polizia giudiziaria, quando ancora non aveva assunto la qualifica di indagato; successivamente, una volta indagato anche il P. per reati connessi a quello contestato all'odierno imputato, in sede di interrogatorio dinanzi al p.m. l'indagato (successivamente coimputato), non ha ribadito le accuse nei confronti del P.) o, quanto meno, potrebbero consentire la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti del minore per concessione di perdono giudiziale, non essendo la condotta tale da superare i limiti di pena per la concessione del beneficio e non risultando precedenti ostativi al riconoscimento dello stesso. Viceversa, in assenza del citato consenso, questo collegio sarebbe tenuto, secondo quanto richiesto dal p.m., al rinvio a giudizio del ragazzo.

La soluzione che in concreto scaturisce dalla nuova formulazione dell'art. 32 comma 1 del d.P.R. n. 448/88 risulta in evidente contrasto con diversi parametri costituzionali, in particolare con gli artt. 3, 10, 24 secondo comma, 31 secondo comma, 101 secondo comma, 111 Costituzione. La norma denunciata, infatti, sebbene sia scaturita dall'indubbia esigenza di adeguamento del processo penale minorile ai nuovi principi costituzionali scaturiti dall'introduzione dell'art. 11 della Costituzione, pare aver tradito lo stesso spirito garantistico che l'aveva ispirata.

Invero, a prescindere dal rilievo che le esigenze difensive dell'imputato minorenne sono salvaguardate, riguardo alle sentenze di proscioglimento che presuppongono la responsabilità dell'imputato, dalla possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale per i minorenni, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77/1993 che ha esteso tale facoltà, prima limitato alle sole sentenze di condanna dall'art. 46 decreto legislativo n. 12/1991, nel caso di mancato consenso del minore alla definizione del procedimento allo stato degli atti, si verifica la paradossale conseguenza che il g.u.p. non possa pervenire non solo alla concessione del perdono giudiziale o alla dichiarazione di irrilevanza del fatto (formule che presuppongono un accertamento di responsabilità), ma neppure a un proscioglimento pieno dell'imputato *ex* art. 425 c.p.p. Ancor più paradossale e punitivo per l'imputato sembra il corollario che lo stesso debba essere rinviato a giudizio a fronte di assenza di elementi di responsabilità a suo carico o di elementi dubbi, insufficienti o inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, subendo le dannose conseguenze in termini psicologici di un dibattimento dinanzi al tribunale ed i relativi costi (economici, educativi, familiari, sociali).

Conseguendo dalla norma censurata la necessità di una fase di giudizio ulteriore (quella dibattimentale) scaturisce un aggravamento dell'esercizio del diritto della difesa *ex* art. 24, comma 2, della Costituzione che appare ancor più evidente se si pensa che si tratta di un imputato minorenne.

Si ravvisa, inoltre, un profilo di incostituzionalità della norma con riferimento all'art. 3 della Costituzione attesa l'illogica disparità di trattamento con gli imputati maggiorenni per i quali il g.u.p. presso il tribunale ordinario ben può emettere sentenza di proscioglimento *ex* art. 425 c.p.p. senza necessità di alcun consenso. L'art. 32 del d.P.R. n. 448/1998 appare in ogni caso costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede la necessità del consenso anche nel caso di proscioglimento *ex* art. 425 c.p.p. (come nel caso di specie in cui l'imputato potrebbe essere prosciolto per non aver commesso il fatto).

Ulteriore profilo di incostituzionalità deriva dalla violazione dell'art. 10 della Costituzione che sancisce al primo comma che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La nuova formulazione della norma, con l'introduzione di un meccanismo di consenso alla definizione del procedimento penale la cui mancanza possa ritardare la rapida definizione dello stesso, pare contraddire tutto lo spirito della legislazione minorile, improntata ai principi di residualità dell'intervento penale, di minore offensività dello stesso, di incentivazione di meccanismi di diversion e conseguente rapida uscita del minore dal «circuito penale», come sanciti dagli impegni internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione di fondamentali documenti quali le c.d. Regole Minime di Pechino, stabilite dalla Convenzione di New York del 1985 (v. in particolare l'art. 20 che prevede: «Ogni caso, fin dall'inizio, deve essere trattato rapidamente, evitando ritardi»); dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, emanata a New York nel 1989 (v. in particolare gli artt. 3 e 40, che prevedono che nelle procedure giudiziarie deve essere salvaguardato l'interesse del minore e che il percorso giudiziario venga definito senza indugio, per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge); nonché dalla raccomandazione sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, emanata dal Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987 (v. in particolare l'art. 4, che prevede «di assicurare una giustizia dei minori più rapida, che eviti dei ritardi eccessivi, affinché essa possa avere un'azione educativa efficace»).

Palese appare il contrasto dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 anche con l'art. 31, comma 2, della Costituzione in relazione alla circostanza che la protezione dell'infanzia e della gioventù sancita dalla Carta costituzionale viene a subire un duro colpo con la previsione della possibilità di trattenere il minore nel circuito processuale, facendogli subire conseguenze perverse di un meccanismo che dovrebbe tendere al rispetto della sua personalità e propendere alla sua educazione. Tali diritti verrebbero ad essere sacrificati proprio nei casi di una sua evidente assenza di responsabilità o a fronte di possibili soluzioni diverse dal giudizio dibattimentale (perdono giudiziale e irrilevanza del fatto), considerato secondo il comune sentire e tra gli stessi operatori minorili esperienza «forte» dal punto di vista psicologico ed educativo, con conseguente prolungamento della situazione di incertezza processuale.

Parimenti deve essere evidenziato come la norma censurata appare essere in contrasto con l'autonomia della funzione giurisdizionale per violazione dell'art. 101 della Costituzione, atteso che è escluso che il giudice possa emettere sentenza di proscioglimento *ex* art. 425 c.p.p. ovvero di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per irrivelanza del fatto, anche in mancanza di consenso nei casi previsti dallo stesso art. 32 citato. Ciò appare illogico se si considera che mentre la dichiarazione di irrilevanza del fatto può essere effettuata anche

da parte del g.i.p. nel corso delle indagini preliminari «... sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori ...» (art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988), senza che sia richiesta alcuna espressione di assenso da parte dell'indagato, nel corso dell'udienza preliminare non si può pervenire alla stessa conclusione senza il consenso dell'imputato.

Ulteriore profilo di illogicità della previsione censurata è evidenziato nelle condivisibili motivazioni contenute nelle ordinanze di rimessione degli atti alla Corte costituzionale da parte del g.u.p. presso il Tribunale per i minorenni di Palermo nn. 556 e 756 del 2001, secondo cui «... se è vero che l'art. 129 c.p.p., non abrogato dalla novella del 2001 n. 63 al primo comma consente al giudice di emettere sentenza di proscioglimento in ogni grado e stato del processo nelle stesse ipotesi previste dall'art. 425 c.p.p. mentre al secondo comma prevede la possibilità della emissione di una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato anche quando ricorre una causa di estinzione del reato, è anche vero che tale norma diventa sostanzialmente inapplicabile dinanzi al g.u.p. minorile con conseguente ulteriore illogica disparità di trattamento con gli imputati maggiorenni ed illogico protrarsi del giudizio».

Va da ultimo evidenziato il contrasto della norma denunciata con il principio costituzionale del «giusto processo» da cui la stessa ha preso le mosse. Infatti, se è vero che l'art. 111 comma 5 della Costituzione prevede che «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato ...», la soluzione scelta dal legislatore per adattare ai nuovi principi costituzionali il processo minorile, con l'introduzione della previsione di cui all'art. 22 della legge n. 63/2001, non ha tenuto conto che — richiedendo il consenso dell'imputato anche per il proscioglimento del minore imputato — la norma ha contraddetto lo stesso spirito del giusto processo in campo minorile, aggravando illogicamente la posizione dell'imputato nell'udienza preliminare dinanzi al tribunale per i minorenni. La norma non si è limitata a fornire all'imputato la facoltà di rinunciare alla formazione della prova in contraddittorio — scegliendo la definizione allo stato degli atti — ma, contestualmente, lo ha privato di un diritto fondamentale del sistema processuale penale generale, quale è quello di vedere riconosciuta immediatamente la propria innocenza in qualsiasi stato e grado del procedimento, in caso di mancata espressione del citato consenso.

Per quanto fin qui esposto, appare necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché esamini la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988, così come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, in relazione agli art. 3, 10, 24 secondo comma, 31 secondo comma, 101 secondo comma, 111 della Costituzione, nella parte in cui, richiedendo il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nella fase di udienza preliminare, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale in assenza di tale consenso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/88, così come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, in relazione agli art. 3, 10, 24 secondo comma, 31 secondo comma, 101 secondo comma, 111 della Costituzione, nella parte in cui, richiedendo il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nella fase di udienza preliminare, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale in assenza di tale consenso;

Sospende il processo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Trento il 20 marzo 2002

Il presidente estensore: SPINA

02C0534

N. **283**

Ordinanza del 3 settembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 2002) emessa dal Tribunale di Roma sui ricorsi riuniti proposti da Bouaziz Nabiha Bent Ayech ed altri contro il Comune di Roma

Matrimonio - Matrimonio dello straniero nello Stato - Condizioni - Rilascio da parte della competente autorità straniera di dichiarazione dalla quale risulti che, secondo le leggi cui il cittadino straniero è sottoposto, nulla osta al matrimonio - Necessità - Impossibilità per le autorità italiane di supplire al mancato rilascio e di sindacarne i motivi - Contrasto con il fondamentale diritto a contrarre matrimonio.

– Codice civile, art. 116.
– Costituzione, art. 2.

In subordine: Matrimonio - Matrimonio dello straniero nello Stato - Condizioni - Possibilità per i coniugi, in assenza del nulla osta della competente autorità straniera, di presentare direttamente all'ufficiale di stato civile idonea documentazione attestante la mancanza di impedimenti al matrimonio secondo le leggi cui il cittadino straniero è sottoposto - Mancata previsione - Contrasto con il fondamentale diritto a contrarre matrimonio.

– Codice civile, art. 116.
– Costituzione, art. 2.

IL TRIBUNALE

Su ricorso di: Bouaziz Nabhia Bent Ayech e De Iasu Valentino, con gli avvocati Arturo Salerni e Mariantonietta Viteritti con studio in Roma, viale Carso 23, iscritto al n. 1734 del 2000, e su ricorso di Cheikh Walid, cittadino siriano, e Paola Perfetti, con gli avvocati, Mario Angelelli e Mariantonietta Viteritti, con studio in Roma, viale Carso n. 23, iscritto al numero 489 del 2001 e con l'intervento del p.m. presso il tribunale di Roma;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

I ricorrenti Bouziz Nabihia Bent Ayect, cittadina tunisina, e De Iasu Valentino, hanno premesso:

che intendevano contrarre matrimonio in Italia, che l'ufficiale dello Stato civile del comune di Roma, si era rifiutato di procedere alle pubblicazioni relative alle nozze contraende dai ricorrenti, in assenza di «nulla osta» richiesto dall'art. 116 del codice civile;

che la mancanza della dichiarazione delle autorità tunisine competenti, sulla inesistenza di ostacoli al matrimonio, in base alla legislazione di quel paese, doveva attribuirsi alla circostanza che la cittadina tunisina può contrarre matrimonio con un cittadino straniero a condizione che quest'ultimo sia di religione mussulmana;

che vane erano state le richieste di chiarimenti inoltrate all'ambasciata di Tunisia, con lettera raccomandata;

di essere comunque in possesso dei requisiti indispensabili indicati dal codice civile dagli articoli 84, 85, 86 e che non sussistono impedimenti al matrimonio ex articoli 87, 88, 89 del codice civile;

Al ricorso veniva allegato:

la certificazione anagrafica relativa a De Iesu Valentino;

lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consolato di Tunisia;

estratto dei registri dello stato civile di Tunisi dell'atto di nascita della ricorrente Bouaziz, con traduzione del consolato di Tunisia di Roma;

un «certificato di celibato» rilasciato dal Presidente del Consiglio municipale di Tunisi, con traduzione giurata, riferito alla persona della ricorrente Bouaziz;

certificato penale della Bouaziz, del ministero degli interni tunisino, con traduzione giurata del consolato di Tunisia in Roma;

certificato di residenza, copia della carta di identità della predetta del comune di Roma; copia del permesso di soggiorno;

Tutto ciò premesso chiedevano che il tribunale ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del codice civile, autorizzasse l'Ufficiale dello Stato civile ad effettuare le pubblicazioni di matrimonio;

Il procedimento si svolgeva con la convocazione dell'ufficiale dello Stato civile del comune di Roma in esito alla quale si costituiva il comune, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione, in quanto le funzioni dell'ufficiale dello Stato civile dovevano intendersi riferite al Ministero dell'interno.

Nel merito il comune sosteneva la piena legittimità del rifiuto, ai sensi dell'art. 116 del codice civile, non avendo i ricorrenti prodotto la certificazione richiesta.

Venivano chieste informazioni al Ministero della giustizia e direttamente all'ambasciata di Tunisia.

Il Ministero trasmetteva copia di alcune risposte inviate ad altre autorità in merito al problema dei matrimoni «misti» con cittadine di stati mussulmani.

L'ambasciata di Tunisia, dopo aver affermato che nessuna richiesta di «nulla osta» era stata avanzata ufficialmente dalla Bouaziz, chiariva che la legge mussulmana vietava il matrimonio della stessa con un cittadino non mussulmano, se non previa conversione alla legge islamica, trasmetteva un estratto della legge tunisina in relazione agli impedimenti al matrimonio.

I ricorrenti Cheik Walid e Perfetti Paola esponevano:

che intendevano contrarre matrimonio in Italia;

che, sollecitati dall'ufficiale di Stato civile del comune di Roma, avevano appreso dall'ambasciata di Siria in Roma, che non poteva essere rilasciata la certificazione prescritta dall'art. 116 del codice civile, per il cittadino siriano Cheik, in quanto, secondo la legislazione nazionale, non aveva svolto il servizio militare di leva;

che era stata inoltrata una richiesta di chiarimenti all'ambasciata predetta sui motivi del rifiuto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza ricevere alcun riscontro;

che l'ufficiale dello Stato civile del comune, sollecitato, aveva rifiutato le pubblicazioni matrimoniali, attesa la mancanza della certificazione prevista dall'art. 116 del codice civile;

di essere comunque in possesso dei requisiti indispensabili indicati dal codice civile dagli articoli 84, 85, 86 e che non sussistono impedimenti al matrimonio ex articoli 87, 88, 89 del codice civile;

Tutto ciò premesso chiedevano che il tribunale ai sensi dell'art. 98, secondo comma del codice civile, autorizzasse l'ufficiale dello Stato civile ad effettuare le pubblicazioni di matrimonio;

Al ricorso si allegavano:

certificazione anagrafica attinente a Perfetti Paola;

copia del certificato di nascita dell'ufficiale dello Stato civile della Repubblica siriana copia di un attestato di celibato del «capo Quartiere», legalizzati dall'ambasciata di Italia in Siria, con traduzione di un interprete «giurato» italiano-arabo;

copia della lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ambasciata di Siria;

La norma di cui al primo comma dell'art. 116 del codice civile prescrive che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato, deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Tale disposizione si pone come corollario al principio di cui all'art. 27 della legge n. 218 del 1995, secondo la quale la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio, sono regolate dalle legge nazionale di ciascun nubendo.

È evidente, infatti, che «le autorità competenti» sono in grado di attestare quanto richiesto dalla legislazione straniera e sulla effettiva esistenza delle condizioni che consentono la costituzione del vincolo.

Va comunque evidenziato che la norma codicistica in esame, attribuisce in via esclusiva a detta autorità il potere dichiarativo che nulla osta al matrimonio dello straniero, secondo la propria legge nazionale e che non è prevista alcuna forma né alcuno strumento che consenta di sopperire alla mancanza della dichiarazione, per cui deve ritenersi che l'autorità giudiziaria non possa esercitare una sorta di supplenza «autorizzando» il matrimonio, anche se astrattamente sarebbe possibile per altro verso giungere all'accertamento mancante.

L'art. 116 del codice civile, nella sua formulazione, può essere sospettato di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 2 della Carta.

Invero l'attribuzione in via esclusiva alla autorità dello Stato del cittadino straniero la competenza al rilascio della dichiarazione autorizzativa, viene a creare un serio e concreto ostacolo alla realizzazione di uno dei diritti fondamentali dell'uomo, quello di contrarre matrimonio.

La capacità matrimoniale, nello Stato italiano, viene ad essere affidata, per il cittadino straniero, ad una dichiarazione della «autorità competente», che l'art. 116 del codice civile prevede solo come autorizzazione positiva di consenso, senza ipotizzare alcuna forma di rifiuto eventualmente motivato.

Ne consegue che nell'ipotesi in cui il cittadino straniero si trovi nell'impossibilità di ottenere la dichiarazione, per motivi politici (persona che ha chiesto lo status di rifugiato o che intende contrarre matrimonio con altro rifugiato) razziali o religiosi (la legge islamica vieta il matrimonio di una donna mussulmana con persona di altra religione), la mancanza della dichiarazione, che l'autorità straniera competente omette semplicemente di rilasciare, impedisce alle autorità dello Stato italiano qualsiasi controllo sui motivi di tale omissione, ed in particolare se il mancato rilascio sia dovuto ad impossibilità determinata da motivi contingenti, o da una scelta del tutto

discrezionale dell'autorità competente per motivi politici, ovvero da disposizioni della legge nazionale straniera che non possono essere applicate nel nostro ordinamento perché produttive di effetti contrari all'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 16 primo comma della legge n. 218 del 1995.

Quel che rileva è che nell'attuale sistema delineato dall'art. 116 del codice civile, la mancanza della dichiarazione determina il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di procedere alle pubblicazioni ed al matrimonio anche se il nubendo, in concreto, ha la capacità matrimoniale secondo la propria legge nazionale, prescindendo dalle disposizioni che eventualmente sanciscano divieti che determinano effetti contrari all'ordine pubblico.

L'ufficiale dello stato civile non ha alcun potere di prendere in considerazione e valutare una eventuale documentazione che sia stata prodotta direttamente dall'interessato.

Nè tale potere compete alla autorità giudiziaria adita eventualmente in sede di reclamo contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, dal momento che il comportamento negativo censurato appare conforme alle disposizioni che regolano la materia.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 116 del codice civile, consentirebbe invece alla parte interessata di presentare all'ufficiale di stato civile, alternativamente, sia il nulla osta dell'autorità competente, sia la documentazione attestante la mancanza di impedimenti al matrimonio, sulla base della legge nazionale, con le modalità e forme prescritte dal secondo comma dell'art. 2 del Reg.to d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. In quest'ultimo caso l'ufficiale dello Stato civile, sarebbe abilitato procedere alle pubblicazioni ed al matrimonio, qualora rilevi che gli eventuali impedimenti esistenti, sono contrari all'ordine pubblico.

In subordine, qualora non si ritenga incostituzionale la disposizione in esame, l'articolo stesso dovrebbe essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che lo straniero possa presentare direttamente all'ufficiale dello stato civile una documentazione equipollente alla dichiarazione dell'autorità estera, sulla assenza di impedimenti.

In entrambi i casi, il giudice ordinario, adito contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, sarebbe competente a riesaminare la documentazione prodotta, integrandola eventualmente con i poteri previsti dall'art. 14 della legge n. 218 del 1995, procedendo all'accertamento delle condizioni che consentono il matrimonio.

Sul punto della rilevanza si osserva che, allo stato, tutti i ricorsi presentati dovrebbero essere respinti, sia perché non è previsto un provvedimento «autorizzativo» al matrimonio, sia perché il rifiuto dell'ufficiale di Stato civile appare del tutto legittimo ed incensurabile. La dichiarazione di incostituzionalità, invece, sia pure nella forma subordinata, consentirebbe di esaminare tutte le domande sotto il profilo dell'accertamento, anche d'ufficio, della esistenza delle condizioni che legittimano il matrimonio nel rispetto degli articoli 16 e 27 della legge n. 218 del 1995.

I ricorsi vanno quindi riuniti, trattandosi della risoluzione di identica questione.

Nel giudizio davanti alla Corte deve essere chiamato il Ministero dell'interno, al quale compete la responsabilità della tenuta dei registri dello stato civile, come giustamente osservato dal comune di Roma, nonché i Ministeri della giustizia e degli esteri, quali controinteressati alla questione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, con riferimento all'art. 2 della Costituzione;

In subordine dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in mancanza della dichiarazione dell'autorità competente che nulla osta al matrimonio, i coniugi possano presentare direttamente all'ufficiale dello stato civile idonea documentazione attestante la mancanza di impedimenti al matrimonio, secondo la legislazione a cui il cittadino straniero è sottoposto.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata ai ricorrenti, al pubblico ministero ed ai Ministeri degli interni, della giustizia e degli esteri, al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Roma, addì 15 giugno 2001

Il presidente relatore: BUCCI

02C0535

N. **284**

Ordinanza del 19 gennaio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 2002) emessa dal g.i.p. del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Parigi Marco.

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 - Pena detentiva inflitta, per emissione di assegno senza provvista, con sentenza o decreto divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo - Riscossione, previa conversione della pena nel corrispondente importo pecuniario, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero, competenza dell'autorità amministrativa ad applicare la sanzione amministrativa prevista - Mancata previsione - Trattamento più favorevole rispetto ai condannati, per il medesimo titolo di reato, alla sola multa.

– D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
– Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Considetato che:

Parigi Marco, nato il 21 aprile 1956 a Firenze, abitante a Castagneto Carducci, frazione Donoratico, via Unità d'Italia n. 8, fu condannato con sentenze del pretore di La Spezia (1) n. 845/98 del 5 giugno 1998, irrevocabile il 17 ottobre 1998, e (2) n. 1217/98 del 9 ottobre 1998, irrevocabile il 4 gennaio 1999 1998, divenuta inoppugnabile il 28 ottobre 1999, alle pene, rispettivamente, di quattro e di cinque mesi di reclusione per il delitto continuato di emissione di assegno senza provvista, di cui all'art. 2, legge 15 dicembre 1990 n. 386;

l'art. 29 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, sostituendo il testo dell'art. 2 n. 386, ha depenalizzato l'emissione di assegni senza copertura, punendo tale condotta con una sanzione amministrativa;

l'art. 101 stesso decreto legislativo n. 507, relativamente ai procedimenti per reati depenalizzati definiti con sentenza o decreto irrevocabili, ha ovviamente stabilito — in applicazione dell'art. 2, comma 2, codice penale — doversi pronunciare la revoca di tali provvedimenti, cosicché il pubblico ministero presso questo tribunale il 13 maggio 2000 ha presentato richieste di provvedere in tal senso nei confronti del Parigi Marco (questo ufficio ha infatti pronunciato il 6 ottobre 1996 sentenza, irrevocabile il 9 ottobre 1997, di condanna del Parigi in ordine ai delitti di cui agli artt. 416, 459, 640, 624, codice penale, 12 legge n. 197/1991, risultando così competente *ex* art. 665 ultimo comma c.p.p.);

il comma 2 del medesimo art. 101 ha poi stabilito che le pene pecuniarie inflitte con le sentenze e i decreti ora revocati sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, «con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie», da ciò necessariamente derivando che le pene pecuniarie già pagate non possono essere ripetute;

l'emissione di assegni senza copertura era punita dal pregresso art. 2 della legge n. 386/1990 con la multa da L. 300.000 a L. 5.000.000 o con la reclusione fino ad otto mesi;

chi era stato condannato per emissione di assegni senza copertura alla pena della multa deve quindi sottostare all'esecuzione di tale pena pecuniaria secondo le norme previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, né ha titolo per ottenere la ripetizione di quanto eventualmente già pagato per quel titolo;

chi era stato condannato alla pena della reclusione, invece che alla multa — evidentemente perché aveva commesso una ipotesi più grave di emissione di assegno senza provvista — qualora risulti (come nella specie risulta, per averlo precisato il p.m. con nota del 6 luglio 2000) che non abbia espiato la pena detentiva, viene a fruire della revoca della sentenza di condanna, e rimane esente da sanzione, a parte il mantenimento come sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'emissione di assegni, effetto, quest'ultimo, che si verifica, peraltro, anche per il condannato alla sola multa;

né può trovare applicazione l'art. 102 decreto legislativo n. 507, il quale prevede la trasmissione all'autorità amministrativa degli atti relativi alle violazioni depenalizzate, al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative, limitatamente ai procedimenti in corso;

da ciò deriva un'evidente disparità di trattamento, poiché coloro che hanno commesso una più grave fattispecie di assegno a vuoto, se non hanno espiato la pena della reclusione, loro inflitta in ragione di tale maggiore gravità, vengono a fruire di un trattamento più favorevole rispetto a coloro che erano stati sanzionati con la sola multa;

solo questi ultimi, infatti, sottostanno a sanzione analoga a quella penale già loro inflitta, riscossa con le forme dell'esecuzione penale, mentre i primi si vedono puramente e semplicemente cancellata la sentenza di condanna, senza sottostare ad alcun trattamento sanzionatorio, neppure alla nuova sanzione amministrativa, nonostante il disvalore che la legge continua ad attribuire alla emissione di assegni privi di copertura;

non è dunque manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma dell'art. 101, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 codice penale, per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista;

la questione è rilevante nella presente procedura, nella quale si dovrà pronunciare la revoca della sentenza per abolizione del reato, e si dovranno adottare i provvedimenti conseguenti, la cui attuale disciplina determina la disparità di trattamento come sopra denunciata;

le parti sono state sentite nell'udienza camerale le fissata a norma dell'art. 666 c.p.p.;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 codice penale, per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende la decisione in ordine alla richiesta del pubblico ministero di disporre la revoca della sentenza di condanna nei confronti di Parigi Marco;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, al Parigi Marco e al suo difensore d'ufficio avv. Paolo Florio del foro di Firenze, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 19 gennaio 2001

Il giudice per le indagini preliminari: SORESINA

02C0536

N. **285**

Ordinanza del 4 marzo 2002 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Puglia nel giudizio di responsabilità a carico di Lonigro Antonio ed altri

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Istanza di proroga per l'emissione dell'atto di citazione da parte del procuratore regionale - Notificazione al presunto responsabile - Mancata previsione - Violazione dei principi relativi al «giusto processo».

– Decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 5, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 3 *bis*, legge 20 dicembre 1996, n. 639.
– Costituzione, art. 111.

LA CORTE DEI CONTI

ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 18646/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale a carico dei sigg.: Antonio Lonigro (nato a Valenzano) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Papa; Maria Cicirelli (nata a Valenzano il 27 aprile 1963), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso; Vincenzo Macchia (nato a Bari il 6 marzo 1953), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Clarizio; per il pagamento, in favore dell'erario, della somma complessiva di lire 1.113.249.683 — debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio — di cui: lire 513.249.000 a carico di Lonigro e lire 300.000.000 ciascuno a carico di Cicirelli e Macchia:

Uditi alla pubblica udienza del 18 settembre 2001 il consigliere relatore dott. Vittorio Raeli; gli avv. Francesco Papa, Felice Eugenio Lorusso e Luca Alberto Clarizio; il Procuratore Regionale, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio D'Amato;

Visto l' atto di citazione in data 14 marzo 2001, iscritto al n. G 2000/018 del registro della Procura Regionale;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato che il procuratore regionale ha chiamato in giudizio i sigg. Antonio Lonigro, Maria Cicirelli e Vincenzo Macchia, nella loro qualità di *ex* amministratori del comune di Valenzano, per sentirsi condannare al risarcimento del danno complessivamente quantificato in lire 1.113.249.683 patito dall'erario comunale, rappresentato dai costi sostenuti per personale mai assunto e, quindi, mai utilizzato per il servizio di nettezza urbana, in difformità rispetto alle previsioni contrattuali.

Atteso che il difensore del Lonigro ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'atto di citazione, tra l'altro, perché l'istanza di proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione avanzata dal procuratore regionale non è stata notificata al convenuto;

Rilevato che con istanza del 7 novembre 2000 il procuratore regionale ha chiesto alla sezione (ai sensi dell' art. 1-comma 3-*bis* della legge n. 639/1996) la proroga del termine per la emissione dell'atto di citazione nei confronti del Lonigro, essendo in scadenza il relativo termine, e che fissata con decreto presidenziale del 4 dicembre 2000 la relativa camera di consiglio tenutasi il 23 gennaio 2001), la sezione, con decreto n. 02/V (depositato il 30 gennaio 2001), concedeva a tutto il 17 marzo 2001 la proroga del termine;

Ritenuto in diritto

La difesa del Lonigro ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio non essendo stato notificata al convenuto l'istanza di proroga per l'emissione dell'atto di citazione avanzata dal procuratore regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 19 (come modificato dall'art. l comma 3-*bis* della legge n. 639/1996).

Ritiene il collegio che l'eccezione di inammissibilità non possa essere accolta in considerazione della insormontabilità del dato normativo, non prevedendo l'art. 5 (nuovo testo) della legge 14 gennaio 1994 n. 19 alcun onere o obbligo per il pubblico ministero contabile di provvedere alla notifica della istanza di proroga al conve-

nuto, sicché — come si è affermato in giurisprudenza — «La proroga istruttoria per l'emissione dell'atto di citazione ... deve esser delibata *inaudita altera parte*, senza cioè necessità di notifica agli interessati né dell'istanza né dell'ordinanza conseguente» (*cfr.* Sez. Lombardia 13 gennaio 1999, n. 32).

Nel senso che vada esclusa la necessità della notifica della richiesta di proroga per l'emissione dell'atto di citazione è attestata la giurisprudenza prevalente delle sezioni giurisdizionali regionali (sez. Lombardia, 12 febbraio 1999, n. 166; Id., 21 giugno 1999, n. 654; Id., 14 aprile 1999, n. 436; Id., 18 aprile 2000, n. 600; Sez. Lazio, 22 giugno 1999, n. 682; Id., 8 luglio 1999, n. 735; Id., 30 novembre 1999, n. 1673; Id., 11 luglio 2000, n. 972; Sez. Friuli-Venezia Giulia, 15 aprile 1999, n. 72; Sez. Toscana, 12 maggio 2000, n. 833; Sez. Puglia, 7 giugno 2000, n. 35;) e si sono espresse le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 27/QM del 7 dicembre 1999.

Come è noto, la novella dell'art. 111 introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 costituzionalizza il giusto processo, stabilendo — nei primi due commi — che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (primo comma), inoltre che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti al giudice terzo ed imparziale, e la legge deve assicurarne la ragionevole durata (secondo comma).

Non essendovi alcun dubbio circa l'immediata applicazione anche al processo contabile dei principi del giusto processo in considerazione dell'*incipit* di cui al comma 1 e 2 («La giurisdizione....»; «Ogni processo...») si rende necessario verificare la compatibilità o meno con l'art. 111 Cost, della norma di cui all'art. 5 comma 1 della legge n. 19/1994 (come sostituito dall'art. 1 comma 3-*bis* della legge n. 639/1996) nella parte in cui non prevede che l'istanza di proroga del procuratore regionale deve essere notificata al presunto responsabile, sotto il profilo della garanzia del contraddittorio.

Innanzitutto occorre sgomberare il campo da possibili obiezioni, secondo cui nella fase che si svolge innanzi alla sezione competente, in camera di consiglio, a pronunciarsi sulla istanza di proroga, non sarebbe ravvisabile, in quanto fase pre-processuale, alcuna lesione principio del contraddittorio, tentando di ricollegare alla distinzione (specie in materia penale) tra «procedimento» — nella cui nozione far rientrare il procedimento in sede di proroga — e «processo», a cui fanno riferimento i lavori parlamentari (*cfr.* intervento sen. Follieri, pag. 17 Resoconto stenografico seduta Senato, 18 febbraio 1999), implicazioni o conseguenze di un certo rilievo sul piano della sfera di applicazione della garanzia del contraddittorio: e cioè, se la regola del contraddittorio debba riguardare il solo «processo», inteso nel senso di «fase del giudizio», o invece anche il «procedimento», inteso in senso comprensivo della fase dell'attività del procuratore regionale.

Non deve farsi confusione, invero, tra la fase a cui dà luogo l'instaurazione dell'invito a dedurre, che senza dubbio ha natura preprocessuale e procedimentale, in quanto si svolge innanzi al pubblico ministero contabile e non vede il coinvolgimento del giudice contabile, neppure sotto il profilo del controllo della archiviazione, che rimane un atto «interno» alla istruttoria, e la fase introdotta dalla istanza di proroga, avente indubbia natura processuale. Che infatti la sezione giurisdizionale regionale nel pronunciarsi sulla istanza di proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione, eserciti attività di ordine giurisdizionale è comprovato dal chiaro dettato normativo dell'art. 5, comma 1, legge n. 19/1994 cit., che prevede il controllo del giudice contabile sulla istanza di proroga, il quale può avere due esiti: autorizzazione o mancata autorizzazione alla proroga.

Orbene, la giurisdizione si realizza mediante il processo, cosi come è stato espressamente scritto nell'art. 111 Cost., che non fa altro che ribadire principi e concetti già impliciti nella Costituzione stessa; il che equivale a dire che all'idea di «giurisdizione» è strettamente connaturata quella di «processo», nel senso che è impensabile lo svolgimento di attività giurisdizionale al di fuori del modello processuale.

Nella teoria generale del processo, anzi, il contraddittorio è l'essenza stessa del processo, di ogni processo come tale, per cui non si potrebbe parlare di processo quando si fosse in presenza di una figura non caratterizzata dalla presenza di un contraddittorio fra le parti (in posizione di parità), e dalla sua espressa enunciazione nel secondo comma dell'art. 111 Cost. discendono alcuni corollari, i quali assumono una portata rafforzativa di principi già desumibili dalla combinazione fra gli art. 3 e 24 Cost.

Innanzitutto, per l'instaurazione del contraddittorio, sia esso provocato dal privato o dalla parte pubblica, è regola fondamentale e comune ad ogni tipo di processo — se si riflette sulla funzione reale della garanzia — che sia assicurata all'interessato la conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio. È poi necessario che sia assicurata a ciascuna delle parti contrapposte nel giudizio, in condizioni di effettiva parità, l'«eguaglianza delle armi» e la pari possibilità di influire, con argomentazioni, deduzioni e prove, sulla formazione del convincimento decisorio del giudice (c.d. Chancengleichheit), anche quando una di queste, e cioè la parte pubblica, fino al momento del

processo goda di una posizione privilegiata a causa della sua natura pubblica, perché nel momento in cui entra nel processo va ad allinearsi alle altre parti in posizione equiordinata, dappoiché la parità delle parti è la precondizione del contraddittorio.

Alla luce del nuovo art. 111 Cost. è certo, dunque, che il processo non possa dirsi «giusto», se non in quanto la «legge», da cui è comunque «regolato», rispetti *ab intrinseco* le condizioni essenziali: *in primis*, il contraddittorio e la parità delle parti, che rappresentano le garanzie minime, necessarie e sufficienti, perché si possa definire «giusto» il processo che le rispetti. Viceversa, non è «giusto» il «processo» che quelle garanzie minime non attui a causa della disciplina normativa.

Ciò premesso, il collegio giudica non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge n. 19/1994 (come sostituito dall'art. 1 comma 3-*bis* della legge n. 639/1996), nella parte in cui non prevede che l'istanza di proroga per l'emissione dell' atto di citazione deve essere notificata al presunto responsabile, in quanto la «legge» non regola affatto la realizzazione effettiva della garanzia del contraddittorio, da cui dipende — alla luce dell'art. 111, comma 2, Cost. — la stessa qualificazione del «processo» come «giusto». Il presunto responsabile ha, infatti, un interesse ad opporsi alla proroga richiesta dal procuratore regionale, essendo controinteressato e portatore di un interesse processualmente rilevante a contrastare i motivi addotti a sostegno della richiesta di proroga. A nulla può valere osservare, in contrario, che nessun nocumento può derivare al presunto responsabile dal momento che soltanto con la *vocatio in iudicium* si realizza la chiamata a difendersi del destinatario della citazione, sicché il diritto di difesa può essere bene esercitato nella successiva fase del giudizio. Ciò in quanto la «nuova» garanzia del contraddittorio è inserita fra le garanzie oggettive e strutturali, concernenti la giurisdizione (art. 111 comma 2) — e sembra collocarsi in una dimensione diversa da quella individuale in cui è collocato il diritto di difesa, quale garanzia soggettiva, pur rappresentando la «difesa» un insopprimibile strumento di attuazione del «contraddittorio».

Oltre che non manifestamente infondata, nei termini sopra esposti, la questione di legittimità costituzionale è altresì rilevante essendo la questione di costituzionalità pregiudiziale ai fini della decisione della eccezione di inammissibilità sollevata dal difensore del Lonigro, poiché la carenza di contraddittorio potrebbe implicare l'inefficacia dell'assertita proroga con riflessi sulla tempestività dell'atto introduttivo.

P. Q. M.

*La sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 19, come sostituito dall'art. 1 comma 3-*bis *della legge 20 dicembre 1996 n. 639, nella parte in cui non prevede che l'istanza di proroga per l'emissione dell'atto di citazione deve essere notificata al presunto responsabile, per violazione dell'art. 111 Cost., sotto il profilo della violazione del principio del «contraddittorio».*

Ordina l' immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Bari, nella camera di consiglio del 18 settembre 2001.

Il Presidente: SANTORO

02C0537

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651598/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 6 1 9 *

€ 6,40